



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 545
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 marzo 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):	
<i>Plenaria (notturna)</i>	Pag. 3

Commissioni riunite

10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 11
2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	» 83
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 101
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i>	» 111
7 ^a - Istruzione:	
<i>Plenaria</i>	» 121
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:	
<i>Plenaria</i>	» 126
10 ^a - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i>	» 138
11 ^a - Lavoro:	
<i>Plenaria</i>	» 186

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 15 marzo 2016

Plenaria

34^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
TONINI

Interviene il Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco, accompagnato dall'ispettore generale capo di bilancio Biagio Mazzotta, dal direttore generale dell'ispettorato generale di bilancio Giampiero Riccardi, dall'ispettore generale capo per la finanza delle pubbliche amministrazioni Salvatore Bilardo, dal dottor Marco Camilletti e dalla dottoressa Aline Pennisi.

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TONINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma della struttura di bilancio e sul rafforzamento del bilancio di cassa: audizione dei rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana

Il presidente TONINI introduce l'audizione.

Il Ragioniere generale dello Stato Daniele FRANCO e l'ispettore generale capo di bilancio Biagio MAZZOTTA svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), Elisa BULGARELLI (*M5S*), AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) e il presidente TONINI, nonché il deputato CARIELLO (*M5S*) ai quali replicano il Ragioniere generale dello Stato FRANCO e il dottor MAZZOTTA.

Il presidente TONINI ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione e l'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 21,35.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 15 marzo 2016

Plenaria

63^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (n. COM (2016) 39 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 114)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice per la 10^a Commissione, anche a nome dell'altro relatore, senatore Dalla Zuanna, presenta e illustra uno schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore MARTELLI (*M5S*), nel preannunciare il voto contrario del proprio Gruppo, ricorda come diversi Stati membri dell'Unione europea utilizzino il mercurio nel processo di estrazione dell'oro in modo non congruo e come nell'atto comunitario in esame si sia persa l'occasione di normare la materia in maniera unitaria, lasciando invece ai singoli Stati la possibilità di decidere in autonomia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, lo schema di risoluzione favorevole dei relatori sull'atto comunitario in titolo, previo accertamento del numero legale, è posto in votazione e risulta approvato.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio (COM (2016) 42 definitivo) (n. 95)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 115)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*), relatore per la 13^a Commissione, anche a nome dell'altra relatrice, senatrice Fissore, presenta e illustra uno schema di risoluzione favorevole sull'atto comunitario in titolo, pubblicato in allegato, che, previo accertamento del numero legale, è posto in votazione e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI
RIUNITE 10^a E 13^a SULL'ATTO COMUNITARIO
N. COM (2016) 39 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ
(Doc. XVIII, n. 114)**

Le Commissioni riunite 10^a (industria, commercio, turismo) e 13^a (territorio, ambiente, beni ambientali), esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto in titolo,

considerato che la proposta mira ad eliminare le attuali lacune nella legislazione UE in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento da mercurio, al fine di garantire il completo allineamento del diritto dell'Unione alla Convenzione di Minamata sul mercurio;

ricordato che la Convenzione di Minamata è stata firmata sotto l'egida del programma dell'ONU sull'ambiente (UNEP) nell'ottobre 2013 da 128 parti contraenti, inclusa l'Unione europea, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni antropiche di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo;

considerato che il regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, ha provveduto a dare diretta attuazione, nei Paesi dell'Unione, di gran parte delle disposizioni della Convenzione;

rilevato che la proposta di regolamento in titolo provvede a rivedere l'intero impianto normativo di cui al predetto regolamento (CE) n. 1102/2008, abrogandolo e integrando la disciplina vigente con ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione anche agli obblighi derivanti dalla Convenzione che non sono stati ancora recepiti;

considerato che la proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per la modifica degli allegati e competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento per quanto riguarda il divieto o l'autorizzazione di nuovi prodotti e processi che utilizzano mercurio e gli obblighi di segnalazione;

considerato che la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 192, paragrafo 1, e 207 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare misure finalizzate a proteggere l'ambiente e la salute umana, e a garantire l'uniformità dei suoi aspetti commerciali;

considerato che, in relazione alle disposizioni in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente, di competenza concorrente con gli Stati membri, il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto si

tratta di norme conseguenti alla necessità di dare compiuta attuazione alla citata Convenzione internazionale sull'intero territorio europeo, richiedendosi quindi un'azione legislativa a livello dell'Unione;

considerato che anche il principio di proporzionalità appare rispettato, in quanto le norme inerenti lo stoccaggio si limitano alla necessità di far fronte alle eccedenze di mercurio nel territorio dell'Unione, conseguenti ai divieti di esportazione di mercurio e di prodotti con aggiunta di mercurio; per quanto riguarda l'uso del mercurio per l'estrazione artigianale dell'oro, la proposta lascia agli Stati membri l'incombenza di dettare le misure idonee a ridurre e possibilmente eliminare l'uso del mercurio. Infine, in relazione al divieto di uso dell'amalgama se non in forma incapsulata e con l'uso dei separatori, e il relativo obbligo di raccolta e gestione dei rifiuti, la proposta concede un congruo periodo di tempo, alle imprese, per l'adeguamento alle nuove disposizioni, data la dimensione del settore odontoiatrico interessato da questo cambiamento;

considerato che in riferimento, in particolare, alla possibilità di uso del mercurio nell'estrazione dell'oro a livello artigianale, si ritiene opportuno prevedere piani di bonifica al termine delle predette operazioni, oltre ai relativi obblighi di smaltimento e stoccaggio del mercurio;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

viste le osservazioni della Commissione politiche dell'Unione europea,

si esprimono in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI
RIUNITE 10^a E 13^a SULL'ATTO COMUNITARIO N. 95
(Doc. XVIII, n. 115)**

Le Commissioni riunite 10^a (industria, commercio, turismo) e 13^a (territorio, ambiente, beni ambientali), esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto in titolo,

considerato che:

la Convenzione di Minamata sul mercurio costituisce il principale quadro giuridico internazionale per la cooperazione e le misure finalizzate a controllare e limitare l'uso e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio;

la convenzione prende in esame l'intero ciclo di vita del mercurio con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente. Essa fissa restrizioni all'estrazione primaria e al commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio, prevede divieti o condizioni operative per diversi processi manifatturieri che utilizzano mercurio ed esorta a scoraggiare i nuovi usi del mercurio in prodotte processi industriali;

la convenzione prevede inoltre l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio dalle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali di grande portata, anche mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili e richiede che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e la gestione dei rifiuti di mercurio avvengano in modo ecologicamente corretto;

la proposta di decisione in esame mira ad approvare la Convenzione precisando che il deposito degli strumenti di ratifica da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri dovrebbe avvenire collettivamente e in modo coordinato per garantire che la Convenzione entri in vigore contemporaneamente per l'UE e gli Stati membri;

la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per recepire il numero limitato di disposizioni della convenzione non ancora attuate nella legislazione dell'UE e indicate nella relazione sulla valutazione dell'impatto che accompagna tale proposta;

secondo quanto previsto dall'articolo 30, la convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica e il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione della convenzione di Minamata

da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri deve avvenire in modo coordinato per consentire la sua entrata in vigore contemporaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri,

si esprimono in senso favorevole.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 15 marzo 2016

Plenaria

377^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

– e **petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati numerosi subemendamenti all'emendamento 9.0.100 del Governo, pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore LEPRI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, nonché sul subemendamento 9.103/1.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, nonché sui subemendamenti 9.100/1, 9.100/2, 9.100/3 e 9.100/4.

Nell'esprimere parere contrario sui subemendamenti 9.100/6 e 9.100/7, si riserva di valutare eventuali ordini del giorno di analogo tenore, qualora fossero presentati nel corso dell'esame in Assemblea.

Formula, quindi, un parere contrario sull'emendamento 9.65, sul subemendamento 9.104 (testo corretto)/1, nonché sugli emendamenti 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78 (testo 2), 9.79, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90 e 9.91.

Ritira, infine, l'emendamento 9.66.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sugli emendamenti 9.101, 9.102, 9.103, 9.100 (testo 3) e 9.104 (testo 2). Sui restanti emendamenti esprime un parere conforme a quello del relatore. Formula, infine, un avviso contrario sull'ordine del giorno G/1870-157/5/1.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, sottoscrive l'emendamento 9.1, mentre la senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 9.1 e 9.2.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 9.101 è accolto.

L'emendamento 9.4, fatto proprio dalla senatrice LO MORO (*PD*) in assenza del proponente, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, sottoscrive l'emendamento 9.6, mentre la senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.5.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 9.5 e 9.6.

Anche l'emendamento 9.7, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto, mentre l'emendamento 9.102, posto in votazione con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 9.12, 9.15 e 9.20.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri gli emendamenti 9.13, 9.18 e 9.21.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 e 9.23.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì respinti gli identici emendamenti 9.24 e 9.25.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio e ritira l'emendamento 9.26, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 9.27, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 9.28.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 9.29, benché la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 9.29.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.30, mentre il senatore CRIMI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.31.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.30 e 9.31.

L'emendamento 9.33 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 9.32.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.34.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.34, 9.35 e 9.36.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.37.

Il senatore CRIMI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 9.37 e 9.38, auspica l'approvazione degli emendamenti in esame, volti a sanzionare – con l'esclusione dall'elenco degli enti accreditati per il riparto del 5 per mille – l'uso illegittimo delle somme percepite. Trattandosi di denaro pubblico, a suo avviso, è indispensabile introdurre una norma di questo tenore.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 9.37 e 9.38.

L'emendamento 9.39 decade per assenza del proponente, mentre l'emendamento 9.41 è fatto proprio, in assenza dei proponenti, dal senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 9.40 e 9.41.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 9.103/1, mentre l'emendamento 9.103, posto ai voti con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio e ritira l'emendamento 9.42, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 9.43, mentre gli emendamenti 9.44 e 9.46 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 9.45, benché la Commissione bilancio abbia espresso un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 9.45, mentre l'emendamento 9.47, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è ritirato dal senatore COLLINA (*PD*).

L'emendamento 9.48, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 9.49, benché la Commissione bilancio abbia espresso un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 9.49.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.51.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 9.50 e 9.51.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.52 e 9.53.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.55.

Gli identici emendamenti 9.54 e 9.55, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.56, 9.57, 9.59, 9.60, 9.61 e 9.62, mentre l'emendamento 9.58 decade per assenza del proponente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.63.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.63 e 9.64.

Il senatore CRIMI (*M5S*) in assenza dei rispettivi proponenti fa propri i subemendamenti 9.100/2, 9.100/3 e 9.100/4, mentre il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*), in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri i subemendamenti 9.100/6 e 9.100/7 e chiede che anche il subemendamento 9.100/7 sia posto in votazione, benché la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 9.100/1, 9.100/2, 9.100/3, 9.100/4, 9.100/5, 9.100/6 e 9.100/7.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 9.100 (testo 3).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 9.65.

L'emendamento 9.67 decade per assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 9.68, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 9.69, benché la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Inoltre, in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 9.70 e 9.73.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.69 è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì respinti gli identici emendamenti 9.70 e 9.71.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.72 e 9.74.

Anche gli identici emendamenti 9.73 e 9.75, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Gli emendamenti 9.76, 9.77 e 9.78 (testo 2), posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 9.79, benché la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.83, mentre il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.85.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.79, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84 e 9.85.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa propri e ritira gli emendamenti 9.86 e 9.87, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottoscrive altresì, in assenza del proponente, gli emendamenti 9.88 e 9.89.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti gli emendamenti 9.88, 9.89 e 9.90.

Il senatore CRIMI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 9.91, benché la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.91 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 9.104 (testo corretto)/1, mentre l'emendamento 9.104 (testo 2), posto ai voti con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

L'ordine del giorno G/1870-157/5/1, fatto proprio dalla senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) in assenza della proponente, è posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo ed è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.200 (testo 2 corretto). Sui restanti emendamenti esprime un parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 10.200 (testo 2 corretto).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione degli emendamenti 10.1 e 10.2, benché la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2, mentre l'emendamento 10.3 decade per assenza dei proponenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3.

Il relatore LEPRI (*PD*) e il rappresentante del Governo esprimono un parere contrario sull'emendamento Tit.1 che, posto ai voti, è respinto.

La PRESIDENTE avverte che il rappresentate del Governo ha riformulato in un testo corretto l'emendamento 9.0.100, pubblicato in allegato. I subemendamenti riferiti alla precedente formulazione si intendono riferiti, ove compatibili, anche al testo corretto.

Il relatore LEPRI (*PD*), alla luce delle numerose proposte di modifica presentate, ritiene opportuno fare alcune precisazioni in merito al contenuto e alle finalità dell'emendamento 9.0.100 (testo corretto) del Governo, per consentire una discussione approfondita e scevra da pregiudizi.

Osserva che la finalità dell'emendamento – che considera condivisibile, nel suo complesso – è istituire una struttura statale, a livello nazionale, capace di attrarre le donazioni di imprese e cittadini, sotto forma di prestiti, erogazioni a fondo perduto o anticipazioni di capitale, destinate agli enti del Terzo settore. La Fondazione offrirebbe garanzie circa la destinazione pubblica delle risorse e l'elevato impatto sociale e occupazionale dei progetti realizzati. Ricorda che analoghe iniziative sono state realizzate in altri settori, ad esempio quello culturale, per favorire donazioni.

Ritiene, tuttavia, che alcune proposte di modifica siano puntuali e pertinenti e, quindi, meritevoli di attenzione.

Innanzitutto, illustra il subemendamento 9.0.100/9, a sua firma, volto a precisare che i soggetti che beneficerebbero delle iniziative della Fondazione saranno esclusivamente gli enti del Terzo settore.

In secondo luogo, valuta positivamente i subemendamenti 9.0.100/210, 9.0.100/211 e 9.0.100/212, con i quali si ritiene necessario l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'approvazione dello statuto della Fondazione.

È altresì condivisibile il subemendamento 9.0.100/214, della senatrice Lo Moro, con il quale si sottolinea che l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della fondazione sono ispirati ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

Ritiene meritevoli di attenzione anche i subemendamenti 9.0.100/237, 9.0.100/238 e 9.0.100/239, che propongono la soppressione del comma 7. Infatti, se si intende incentivare la donazione da parte di privati, imprese e cittadini, sarebbe irragionevole consentire la destinazione di risorse anche da parte di soggetti pubblici.

Infine, sarebbe opportuno garantire la massima trasparenza, tramite la pubblicazione dei dati relativi alle attività svolte e alle risorse impiegate, eventualmente anche attraverso una relazione al Parlamento, come proposto con i subemendamenti 9.0.100/241 e 9.0.100/242.

Il senatore CRIMI (*M5S*) precisa che il Gruppo M5S ha presentato esclusivamente subemendamenti di tenore sostitutivo o soppressivo, per sottolineare la netta contrarietà alla proposta del Governo che – a suo avviso – non può essere in alcuna modo considerata positivamente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) sottolinea che i subemendamenti a sua firma, eccetto quelli soppressivi, sono principalmente volti a rendere più chiaro e trasparente il funzionamento della Fondazione.

Osserva, tuttavia, che in una fase estremamente critica per l'associazionismo, legata soprattutto alla difficoltà di reperire risorse adeguate per la realizzazione dei progetti con finalità di carattere sociale, risulta incomprendibile la scelta del Governo di istituire una fondazione pubblica a livello nazionale.

Infatti, vi è il rischio che questa struttura attragga il flusso di donazioni private, drenando risorse che altrimenti sarebbero destinate alle associazioni di volontariato già esistenti. Queste somme, poi, quasi certamente saranno gestite in modo centralistico, per cui resteranno penalizzate le iniziative mirate alle ai territori svantaggiati.

Infine, reputa particolarmente grave che nel testo dell'emendamento non sia indicato il soggetto competente a definire le priorità e la scelta dei progetti da realizzare.

Il sottosegretario BOBBA ribadisce che lo strumento della Fondazione non è affatto alternativo rispetto all'intervento del *welfare* pubblico o agli enti del Terzo settore. L'iniziativa, che si richiama a una analoga esperienza francese, ha lo scopo di organizzare l'area della filantropia, attraendo i grandi donatori che preferiscono affidarsi a un ente strutturato e organizzato, piuttosto che costituire fondazioni di carattere privato.

Del resto, il Governo ha già stanziato ulteriori risorse destinate al Terzo settore, anche attraverso la stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille e l'aumento del limite per le donazioni alle ONLUS, oltre all'istituzione – prevista nel disegno di legge in esame, dopo l'approvazione dell'emendamento 9.100 (testo 3) del relatore – di un Fondo destinato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da cooperative e imprese sociali.

La Fondazione, quindi, dovrà individuare i progetti a elevato impatto sociale da realizzare insieme agli enti del Terzo settore. Tali iniziative, secondo il subemendamento 9.0.100/169, potrebbero essere rivolti principalmente ai territori e ai soggetti svantaggiati.

Pertanto, nel manifestare disponibilità ad accogliere alcune delle proposte di modifica formulate, auspica l'approvazione dell'emendamento 9.0.100 (testo corretto), anche per consentire di mettere concretamente alla prova la nuova struttura, destinata ad ampliare il flusso di risorse private finalizzate a iniziative di carattere sociale.

La senatrice REPETTI (*AL-A*) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris, ritenendo condivisibili le sue perplessità sulla natura effettivamente complementare della Fondazione rispetto agli enti del Terzo settore.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) sottolinea l'incoerenza della proposta del Governo rispetto agli obiettivi della riforma. A suo avviso, la

nuova struttura finirà per distogliere risorse pubbliche che altrimenti potrebbero essere destinate a iniziative sociali sul territorio, ponendosi altresì in concorrenza con gli altri enti del Terzo settore dal punto di vista della capacità di attrarre donazioni da parte dei privati.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), pur ritenendo utile un'iniziativa volta a organizzare l'apporto di risorse finanziarie per la realizzazione di interventi nell'ambito del Terzo settore, esprime alcune riserve sulla scelta di istituire per legge una fondazione, attraverso una *start up* che riceverà una dotazione finanziaria a carico del bilancio statale.

In un contesto in cui risulta difficile reperire fondi per la sanità e l'assistenza sociale, infatti, sarebbe preferibile non sottrarre ulteriori risorse al sistema del *welfare* pubblico, soprattutto laddove i progetti sono volti a favorire l'occupazione nei territori disagiati.

Tuttavia, qualora si intenda perseguire la soluzione prefigurata dal Governo, appare opportuno stabilire alcuni principi e fissare limiti.

Innanzitutto, ritiene imprescindibile un'accurata rendicontazione delle attività svolte e delle risorse impiegate, al fine di garantire la massima trasparenza sul funzionamento della Fondazione, come proposto con il subemendamento 9.0.100/200. A tale riguardo, rileva che nella proposta del Governo non è prevista alcuna forma di valutazione dell'impatto delle azioni del nuovo soggetto. Al contrario, tale elemento è particolarmente qualificante, in quanto consentirebbe di valutare l'efficacia della Fondazione, sia nella definizione delle priorità di intervento, sia nella realizzazione dei progetti.

In secondo luogo, sarebbe opportuno prevedere che il nuovo soggetto sia destinato a sostenere principalmente iniziative a favore dei territori e dei soggetti svantaggiati.

Infine, a suo avviso, è necessario che tra i componenti degli organi della Fondazione siano presenti anche rappresentanti del Ministero del lavoro e, soprattutto, del Terzo settore, al fine di tenere conto delle esperienze maturate e garantire un maggiore equilibrio nella scelta dei progetti da realizzare. In tal senso, segnala il subemendamento 9.0.100/201.

Conclude, chiedendo maggiori delucidazioni sulla natura della Fondazione, se avrà cioè una funzione operativa o si occuperà semplicemente di erogare risorse.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni critiche della senatrice De Petris e dalla senatrice Dirindin, stigmatizza la proposta del Governo di istituire una Fondazione che – a suo avviso – ha natura incerta, non essendo chiaro se avrà finalità operativa oppure si limiterà a finanziare progetti di carattere sociale.

Ritiene irragionevole ricorrere alla struttura della fondazione, che di per sé presenta tratti di eccessiva rigidità. Da essa, infatti, discendono limiti non solo in sede di erogazione delle risorse, ma anche dal punto di vista della liberazione dei fondi, qualora si accerti che il nuovo soggetto ha concluso la propria attività.

Inoltre, a suo avviso, è inopportuno turbare l'equilibrio del settore delle *charity* e del volontariato attraverso l'istituzione di un nuovo soggetto che necessariamente godrà di un vantaggio competitivo, essendo previsto per legge, con una configurazione pubblica e una dotazione di partenza a carico del bilancio statale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea che la *ratio* dell'emendamento del Governo è istituire una struttura capace di qualificare l'esperienza del volontariato, attraverso la promozione di iniziative volte a favorire l'occupazione e la produzione di beni e servizi. Il nuovo soggetto si inserisce in un ambito certamente molto diversificato, ma con l'obiettivo di fornire supporto e consulenza per la realizzazione di progetti a elevato impatto sociale che, altrimenti, rischierebbero di rimanere incompiuti.

Pertanto, ritiene che l'istituzione della Fondazione, con i correttivi proposti, possa risultare particolarmente utile per qualificare gli interventi del Terzo settore. A tale proposito, evidenzia che successivamente, al momento dell'approvazione dello statuto, potranno essere definiti in modo più dettagliato i compiti e le caratteristiche della Fondazione. In ogni caso, l'assegnazione di risorse pubbliche comporta conseguentemente la previsione di vincoli operativi, limiti e obblighi da rispettare.

Il sottosegretario BOBBA, nel replicare ad alcuni dei rilievi formulati, precisa che la Fondazione, pur avendo una finalità pubblica, avrà natura giuridica privata, sull'esempio del già citato Istituto italiano di tecnologia di Genova.

Chiarisce, inoltre, che il nuovo soggetto avrà natura operativa, in quanto assumerà la responsabilità – anche sulla base delle competenze che saprà incorporare – nella gestione e nella realizzazione di progetti di alto valore sociale e occupazionale, i quali potranno riguardare principalmente i territori disagiati, come proposto con il subemendamento 9.0.100/169.

Ribadisce, pertanto, che il nuovo soggetto avrà un valore complementare rispetto agli enti del Terzo settore, grazie alla sua capacità di attrarre le donazioni dei soggetti privati rilevanti sotto il profilo economico e scoraggiando, al contempo, la moltiplicazione di fondazioni di piccola entità.

Sebbene non vi sia una garanzia sul risultato dell'iniziativa, ritiene che le condizioni siano favorevoli per conseguire l'obiettivo di finalizzare le risorse al miglioramento della qualità e della consistenza dei progetti con finalità sociale.

Sottolinea, infine, che la Fondazione non beneficerà di trattamenti fiscali privilegiati.

La PRESIDENTE, considerata la disponibilità del relatore e del Governo ad accogliere alcune proposte di modifica, ritiene opportuno convocare una seduta notturna, nel corso della quale il relatore potrà enunciare le proprie determinazioni sui subemendamenti in esame, in esito ai collo-

qui e agli incontri con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che avranno luogo nel corso del pomeriggio.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel convenire con la proposta della Presidente, ritiene opportuno proseguire il dibattito in una seduta notturna, anche al fine di ridurre il numero dei subemendamenti in esame. Del resto, il relatore e il rappresentante del Governo hanno dichiarato ampia disponibilità ad accogliere modifiche sostanziali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) manifesta la propria contrarietà alla convocazione di una seduta notturna.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nell'esprimere la propria contrarietà alla convocazione di una seduta notturna, sottolinea che, se la Commissione non potrà concludere il provvedimento entro i termini previsti per la discussione in Assemblea, ciò è dovuto esclusivamente alla presentazione tardiva di un emendamento da parte del Governo.

Peraltro, la proposta di modifica è talmente rilevante e complessa, soprattutto per le sue implicazioni, che richiederebbe un'attenta riflessione e perfino ulteriori audizioni dei soggetti del Terzo settore sullo specifico argomento.

La PRESIDENTE, preso atto della indisponibilità manifestata da rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari alla convocazione di un'ulteriore seduta notturna, propone di convocare un'ulteriore seduta alle ore 8,30 di domani, mercoledì 16 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (n. 269)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Sottolinea che tale direttiva fa parte di una serie di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione.

Il provvedimento consta di 42 articoli, suddivisi in sette Capi, e contiene cinque allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento.

L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/28/UE, circoscrive l'ambito di applicazione del provvedimento agli esplosivi per uso civile, mentre l'articolo 2 precisa la definizione di alcune nozioni. In particolare, al comma 1, lettera a), si chiarisce che per «esplosivi» devono intendersi materie ed articoli considerati tali nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. Sono pertanto esclusi dalla disciplina in esame gli esplosivi in uso alle Forze armate e di polizia, gli articoli pirotecnici, le munizioni – eccetto quanto previsto dagli articoli da 12 a 15 – e le campionature di nuovi esplosivi in movimento all'interno dell'Unione europea, destinate ad essere testate dai competenti organismi. Nell'Allegato I, è riportato l'elenco, basato sulle Raccomandazioni ONU, degli articoli pirotecnici e delle munizioni.

L'articolo 3 stabilisce che è vietato fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza richiamati nell'Allegato II.

I successivi articoli da 4 a 9 stabiliscono gli obblighi degli operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione. Fabbricanti, importatori e distributori sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente prodotti conformi alla normativa.

Gli articoli 10 e 11 concernono, rispettivamente, il trasferimento e il transito degli esplosivi per uso civile, da e verso uno Stato membro.

L'articolo 12 subordina l'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, all'autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito nulla-osta del prefetto competente territorialmente per il luogo di destinazione.

L'articolo 13 disciplina la procedura di trasferimento di munizioni verso uno Stato membro, in analogia a quanto previsto dall'articolo precedente per il trasferimento da uno Stato membro.

L'articolo 14 reca deroghe per ragioni di sicurezza pubblica. La disposizione consente al prefetto competente per territorio, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, di sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dallo schema, o di imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di tale materiale. Al comma 3, è prevista invece la possibilità per il Ministro dell'interno di disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna – per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare – degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica. Entrambe le misure di cautela erano

già previste dal decreto legislativo n. 7 del 1997; sono state trasfuse nel testo in esame, in quanto ne è stata ravvisata la rispondenza all'articolo 13 della direttiva di riferimento.

L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni relative ai trasferimenti di esplosivi e munizioni, mentre l'articolo 16 concerne l'identificazione e la tracciabilità degli esplosivi.

Con l'articolo 17, si impone agli operatori economici l'obbligo di munirsi di apposita licenza o autorizzazione al fine di fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, secondo le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

L'articolo 18 dispone circa la presunzione di conformità degli esplosivi, mentre l'articolo 19 prescrive che gli esplosivi per uso civile debbano soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'Allegato II. Inoltre, è previsto che nell'Allegato III siano disciplinate le sei procedure per la valutazione della conformità e le relative formalità, nonché gli adempimenti dell'organismo notificato per il rilascio delle certificazioni.

L'articolo 20 prevede specifiche indicazioni circa le caratteristiche della dichiarazione di conformità UE che deve accompagnare un esplosivo per uso civile. Una sorta di fac-simile della dichiarazione di conformità è riprodotta nell'Allegato IV.

L'articolo 21 ribadisce che la marcatura CE, della quale l'Allegato V reca un fac-simile, è soggetta ai principi generali esposti dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

L'articolo 22 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della «marcatura CE» prevista dalla direttiva di riferimento. È fatto divieto di apporre una marcatura o un'iscrizione ingannevole o non leggibile.

L'articolo 23 disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione in favore degli organismi di valutazione della conformità nel territorio nazionale, ai fini dell'espletamento delle attività di certificazione previste dallo schema di decreto. Sono stabilite, inoltre, le modalità di accreditamento di tali organismi da parte dell'organismo nazionale, che rilascia apposito certificato di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà successivamente a notificare alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi autorizzati a espletare le procedure di valutazione della conformità.

L'articolo 24 disciplina la procedura per la modifica delle notifiche, da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi.

All'articolo 25, sono indicate le prescrizioni che gli organismi notificati devono rispettare ai fini del conseguimento dell'autorizzazione e della successiva notifica.

L'articolo 26 stabilisce che l'organismo nazionale di accreditamento provveda al controllo degli organismi notificati, secondo modalità che sa-

ranno definite in un'apposita convenzione tra il MISE, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e l'organismo nazionale di accreditamento.

Secondo l'articolo 27, si presume conforme un organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dal decreto in esame.

L'articolo 28 stabilisce gli obblighi e le garanzie che assume l'organismo notificato qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità, oppure ricorra ad un'affiliata.

L'articolo 29 prevede le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità degli esplosivi per uso civile, mentre l'articolo 30 stabilisce, a carico degli organismi notificati, obblighi di informazione al Ministero dello sviluppo economico.

Con l'articolo 31, si attribuisce al Ministero dello sviluppo economico l'attività di coordinamento degli organismi notificati per la partecipazione ai lavori del gruppo settoriale, nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione dell'Unione europea.

L'articolo 32 assegna al prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli esplosivi per uso civile, mentre l'articolo 33 riguarda le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone dei beni o dell'ambiente.

L'articolo 34 pone a carico del Ministero dell'interno un obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea, per le conseguenti informazioni al mercato interno.

L'articolo 35 prevede le ulteriori procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato adotta nel caso in cui un esplosivo, seppur conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri motivi di pubblico interesse.

L'articolo 36 stabilisce i casi di non conformità formale degli esplosivi e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità di un determinato prodotto.

L'articolo 37 prevede specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto, mentre l'articolo 38 reca le disposizioni transitorie e finali.

Secondo l'articolo 39, l'attività di autorizzazione e di valutazione della conformità, quando è espletata da amministrazioni dello Stato, è soggetta ad un sistema tariffario. Le tariffe, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornate ogni due anni. Rileva che tale disposizione non trova riscontro nella direttiva.

L'articolo 40 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 41 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogate le disposizioni attualmente vigenti per l'armonizzazione delle norme in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

L'articolo 42, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO

La PRESIDENTE avverte che, a seguito di contatti per le vie brevi con la Presidenza della Commissione giustizia, si è convenuto di anticipare alle ore 14 la seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia di giovedì 17 marzo.

Pertanto, comunica che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 14,15 di giovedì 17 marzo, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1870**Art. 9.****9.0.100/1**

GRANAIOLA

All'emendamento 9.0.100, sopprimere l'articolo.

9.0.100/2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

All'emendamento 9.0.100, sostituire l'articolo 9-bis con il seguente:

«Art. 9-bis. - (Agenzia indipendente per il Terzo settore). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'Agenzia indipendente per il Terzo settore.

I componenti dell'Agenzia sono nominati tra i componenti dei Ministeri interessati, dell'Agenzia delle entrate, dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) e tra le associazioni per la tutela dei contribuenti e dei consumatori maggiormente rappresentative.

2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4, lettera i), sostituire le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le seguenti: «l'Autorità di cui all'articolo 7»;*

b) *sopprimere l'articolo 7;*

c) *all'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-bis comma 1, valutati in euro 6.000.000 a decorrere dal 2016 si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2016 mediante riduzione del 0,2 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio

dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute;

b) quanto a euro 3.000.000 a decorrere, dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.100/3

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

All'emendamento 9.0.100, sostituire l'articolo 9-bis con il seguente:

«Art. 9-bis. - (Agenzia indipendente per il Terzo settore). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'Agenzia indipendente per il Terzo settore. I componenti dell'Agenzia sono nominati tra i componenti dei Ministeri interessati, dell'Agenzia delle entrate, dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC) e tra le associazioni per la tutela dei contribuenti e dei consumatori maggiormente rappresentative. I componenti dell'Agenzia sono individuati in base al criterio di maggiore esperienza professionale nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 nell'ambito del Terzo settore. I componenti dell'Agenzia non percepiscono alcun compenso e qualora siano già dipendenti di amministrazioni pubbliche mantengono il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza.

2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare».

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, lettera i), sostituire le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le seguenti: «l'Autorità di cui all'articolo 7»;

b) sopprimere l'articolo 7;

c) *all'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-bis comma 1, valutati in euro 6.000.000 a decorrere dal 2016 si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2016 mediante riduzione del 0,2 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute;

b) quanto a euro 3.000.000 a decorrere, dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.100/4

BERTOROTTA

All'emendamento 9.0.100, sostituire l'articolo 9-bis con il seguente:

«Art. 9-bis. - (Osservatorio nazionale per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale. I componenti dell'Osservatorio sono nominati tra i componenti dei Ministeri interessati, dell'Agenzia dell'entrate, dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e tra le associazioni per la tutela dei contribuenti e dei consumatori maggiormente rappresentative. I componenti dell'Osservatorio sono individuati in base al criterio di maggiore esperienza professionale nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 nell'ambito del Terzo settore. I componenti dell'Osservatorio non percepiscono alcun compenso e qualora siano già dipendenti di amministrazioni pubbliche mantengono il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza.

2. All'Osservatorio di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni di vigilanza; monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4, lettera i), sostituire le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «l'Osservatorio di cui all'articolo 7»;*

b) *sopprimere l'articolo 7;*

c) *all'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-bis comma 1, valutati in euro 6.000.000 a decorrere dal 2016 si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2016 mediante riduzione del 0,2 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute;

b) quanto a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.100/5

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 1.

9.0.100/6

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 1.

9.0.100/7

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 1.

9.0.100/8

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È istituita la "Fondazione Italia Sociale" – di seguito Fondazione – con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie, la realizzazione e lo sviluppo di interventi per misure di sostegno e assistenza in favore dei cittadini italiani, anche componenti delle specifiche formazioni sociali di cui all'articolo 2, 3 e 29 della Costituzione, che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un parente o di un affine entro il secondo grado di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti stabilmente convivente da almeno 5 anni ovvero dalla nascita in caso di minore di anni 5 e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, ed è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturna.

1-bis. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) la qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona;

b) il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito;

c) la qualifica di *caregiver* decade in caso in cui venga meno il requisito della convivenza con il familiare o con l'affine entro il secondo grado;

d) al *caregiver* familiare, viene riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, anche pregresso, dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati, per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali;

e) al *caregiver* familiare, vengono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 1403, del 1971;

f) per il *caregiver* familiare, è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale dei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute;

g) il *caregiver* familiare viene equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;

h) per il diritto al lavoro che deve essere previsto, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità;

i) per accedere ai benefici il *caregiver* familiare deve esibire:

1) certificato di stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;

2) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

3) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

4) dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo Amministratore di sostegno/tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici previsti; da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la valutazione dello stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito.

1-ter. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile delle leggi speciali e dello statuto, con obbligo di conservazione del patrimonio e senza remunerazione degli investitori.».

9.0.100/9

LEPRI, *relatore*

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituita la "Fondazione Italia Sociale" – di seguito Fondazione – con sede a Milano, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle

leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.».

9.0.100/10

GUERRA, DIRINDIN, D'ADDA, FORNARO, GATTI, GRANAIOLO, LO GIUDICE, MANASSERO, MUCCHETTI, PEGORER, SONEGO

All'emendamento 9.0.100 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: «È istituita la "Fondazione Italia Sociale"» fino a: «competenze gestionali,» con le seguenti: «Alfine di garantire e sostenere» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, è istituito presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per l'Innovazione" di seguito Fondo».

b) sopprimere il secondo periodo;

2) sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Al Fondo possono accedere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, che partecipino a specifiche procedure di selezione pubblica indette annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281- sono adottate le "Linee guida" per la gestione e l'erogazione delle risorse del Fondo.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono, in particolare, stabiliti:

a) le priorità nell'assegnazione delle risorse e le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento;

b) i criteri di valutazione e di selezione degli interventi finanziabili;

c) gli strumenti e le modalità per favorire la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*;

d) i sistemi di monitoraggio dello stato di attuazione dei singoli interventi finanziati nonché gli strumenti di valutazione dell'effettivo impatto conseguito».

3) al comma 6, sostituire le parole da: «Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione» con le seguenti: «Al Fondo è assegnata»;

4) al comma 7:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: «il patrimonio della Fondazione può essere incrementato» fino a: «possono essere finanziate» con le seguenti: «La dotazione del Fondo può essere incrementata»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «scopi della Fondazione» con le seguenti: «interventi di cui al comma 1» e sostituire, in fine, la parola: «Fondazione» con la seguente: «al predetto Fondo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 9-bis con la seguente: «Fondo per l'Innovazione».

9.0.100/11

GRANAIOLA, DIRINDIN

All'emendamento 9.0.100 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: «È istituita la "Fondazione Italia Sociale"» fino a: «competenze gestionali,» con le seguenti: «Al fine di garantire e sostenere» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il Fondo di cui all'articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è incrementato, per l'anno 2016, di un milione di euro».

b) sopprimere il secondo periodo;

2) sostituire i commi da 2 a 5;

3) al comma 6, sostituire le parole da: «Per lo svolgimento delle attività istituzionali,» fino a: «Al relativo onere» con le seguenti: «All'onere di cui al comma 1».

4) al comma 7:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: «il patrimonio della Fondazione può essere incrementato» fino a: «possono essere finanziate» con le seguenti: «Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, può essere incrementata»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «scopi della Fondazione» con le seguenti: «interventi di cui al comma 1» e sostituire, in fine, la parola: «Fondazione» con la seguente: «al predetto Fondo».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 9-bis con la seguente: «Incremento del Fondo per il volontariato».

9.0.100/12

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «una commissione parlamentare bicamerale per la costituzione e la vigilanza della».

9.0.100/13

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «una commissione parlamentare per la costituzione e la vigilanza della».

9.0.100/14

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «una commissione parlamentare bicamerale, composta da 11 senatori e 11 deputati, per la costituzione e la vigilanza della».

9.0.100/15

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «una commissione parlamentare bicamerale, composta da 20 senatori e 20 deputati, per la costituzione e la vigilanza della».

9.0.100/16

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2020».

9.0.100/17

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».

9.0.100/18

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».

9.0.100/19

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019».

9.0.100/20

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2018».

9.0.100/21

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2018».

9.0.100/22

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

9.0.100/23

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».

9.0.100/24

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione italiana per il Terzo Settore, per l'impresa sociale e per il Servizio civile universale».

9.0.100/25

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italia per il Terzo Settore, per l'impresa sociale e per il Servizio civile universale».

9.0.100/26

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Sociale Italiana».

9.0.100/27

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Sociale e Solidale Italiana».

9.0.100/28

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italia Sociale e Solidale».

9.0.100/29

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italiana Sociale e Solidale».

9.0.100/30

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italiana Sociale e Solidale per il Terzo Settore».

9.0.100/31

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Governativa Italia Sociale».

9.0.100/32

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italiana Governativa e Sociale».

9.0.100/33

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italiana Governativa e Sociale per il Terzo Settore».

9.0.100/34

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Governativa e Sociale per il Terzo Settore».

9.0.100/35

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italiana Sociale».

9.0.100/36

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italiana Sociale per il Terzo Settore».

9.0.100/37

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italiana per il Terzo Settore».

9.0.100/38

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italia per il Terzo Settore».

9.0.100/39

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italia Sociale per il Terzo Settore».

9.0.100/40

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Governativa e Sociale per il Terzo Settore il Italia».

9.0.100/41

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Sociale per il Terzo Settore in Italia».

9.0.100/42

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Sociale Italiana per il Terzo Settore».

9.0.100/43

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Sociale Governativa».

9.0.100/44

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Sociale della Repubblica Italiana».

9.0.100/45

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione della Repubblica Italiana per il Sociale».

9.0.100/46

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione della Repubblica Italiana per il Terzo Settore».

9.0.100/47

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia sociale» con le seguenti: «Fondazione per il Sociale».

9.0.100/48

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione per il Sociale e per il Terzo Settore».

9.0.100/49

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione per il Sociale e per il Terzo Settore Italiano».

9.0.100/50

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Oggi Sociale».

9.0.100/51

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Domani Sociale».

9.0.100/52

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Futuro Sociale».

9.0.100/53

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Fare Sociale».

9.0.100/54

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione del Fare Sociale».

9.0.100/55

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italiana del Fare Sociale».

9.0.100/56

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italiana del Fare Sociale e del Terzo Settore».

9.0.100/57

BRUNI

All'emendamento 9,0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italia Sociale e Fare Terzo Settore».

9.0.100/58

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italia Fare Terzo Settore».

9.0.100/59

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italiana Fare Terzo Settore».

9.0.100/60

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italia Terzo Settore Sociale e Popolare».

9.0.100/61

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Italia Sociale e Popolare».

9.0.100/62

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Democratica Sociale».

9.0.100/63

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Democratica del Sociale».

9.0.100/64

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Democratica dell'Italia Sociale».

9.0.100/65

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Democratica».

9.0.100/66

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Democratica per il Terzo Settore».

9.0.100/67

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Democratica per il Terzo Settore e per il Sociale».

9.0.100/68

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «Fondazione Italia Sociale» con le seguenti: «Fondazione Democrazia e Sociale».

9.0.100/69

LO MORO

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: « - di seguito Fondazione - », sopprimere le seguenti: «con sede in Milano».

9.0.100/70

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, sopprimere le parole: «con sede a Milano».

9.0.100/71

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede da individuare mediante apposita Commissione Parlamentare Bicamerale, costituita ad hoc composta da 10 Senatori e 10 deputati, sentito il parere dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza Stato Regioni».

9.0.100/72

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede ad Agrigento».

9.0.100/73

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede ad Alessandria».

9.0.100/74

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede ad Ancona».

9.0.100/75

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede ad Arezzo».

9.0.100/76

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede ad Aosta».

9.0.100/77

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede ad Avellino».

9.0.100/78

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Bari».

9.0.100/79

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Benevento».

9.0.100/80

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Bergamo».

9.0.100/81

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Bolzano».

9.0.100/82

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Brescia».

9.0.100/83

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Brindisi».

9.0.100/84

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Bologna».

9.0.100/85

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Cagliari».*

9.0.100/86

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Caltanissetta».*

9.0.100/87

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Campobasso».*

9.0.100/88

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Caserta».*

9.0.100/89

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Catania».*

9.0.100/90

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Catanzaro».*

9.0.100/91

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Como».*

9.0.100/92

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Cosenza».*

9.0.100/93

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Cremona».*

9.0.100/94

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Cuneo».*

9.0.100/95

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Ferrara».*

9.0.100/96

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Firenze».*

9.0.100/97

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Frosinone».*

9.0.100/98

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Gorizia».*

9.0.100/99

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Genova».*

9.0.100/100

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Grosseto».*

9.0.100/101

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: »con sede a Milano«,
con le seguenti: «con sede a Foggia».*

9.0.100/102

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede ad Imperia».*

9.0.100/103

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a sull'isola Lampedusa».*

9.0.100/104

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a L'Aquila».*

9.0.100/105

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Latina».*

9.0.100/106

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Lecce».*

9.0.100/107

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Livorno».*

9.0.100/108

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Macerata».*

9.0.100/109

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Matera».*

9.0.100/110

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Messina».*

9.0.100/111

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede ad Isernia».*

9.0.100/112

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Lecco».*

9.0.100/113

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Lucca».*

9.0.100/114

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Mantova».*

9.0.100/115

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Modena».*

9.0.100/116

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Napoli».*

9.0.100/117

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Novara».*

9.0.100/118

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Padova».*

9.0.100/119

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Palermo».*

9.0.100/120

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100 sostituire le parole: «con sede a Milano»,
con le seguenti: «con sede a Parma».*

9.0.100/121

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Pavia».

9.0.100/122

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Piacenza».

9.0.100/123

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Perugia».

9.0.100/124

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Pisa».

9.0.100/125

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Pesaro».

9.0.100/126

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Pescara».

9.0.100/127

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Potenza».*

9.0.100/128

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Pistoia».*

9.0.100/129

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Pordenone».*

9.0.100/130

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Ravenna».*

9.0.100/131

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Reggio Calabria».*

9.0.100/132

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Reggio Emilia».*

9.0.100/133

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Rieti».*

9.0.100/134

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Rimini».*

9.0.100/135

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Roma».*

9.0.100/136

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Salerno».*

9.0.100/137

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Sanremo».*

9.0.100/138

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Sassari».*

9.0.100/139

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Siena».

9.0.100/140

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Siracusa».

9.0.100/141

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Taranto».

9.0.100/142

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Teramo».

9.0.100/143

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Terni».

9.0.100/144

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Torino».

9.0.100/145

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Trento».*

9.0.100/146

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Trapani».*

9.0.100/147

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Treviso».*

9.0.100/148

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Trieste».*

9.0.100/149

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede ad Udine».*

9.0.100/150

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano»
con le seguenti: «con sede a Varese».*

9.0.100/151

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Venezia».

9.0.100/152

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Verona».

9.0.100/153

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Vercelli».

9.0.100/154

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Vicenza».

9.0.100/155

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire le parole: «con sede a Milano» con le seguenti: «con sede a Viterbo».

9.0.100/156

CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 9.0.100, sostituire la parola: «Milano» con le seguenti: «Venafro (IS)».

9.0.100/157

CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 9.0.100, sostituire la parola: «Milano» con le seguenti: «Portocannone (CB)».

9.0.100/158

CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 9.0.100, sostituire la parola: «Milano» con le seguenti: «Milano, Foro Buonaparte 44.».

9.0.100/159

CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 9.0.100, sostituire la parola: «Milano» con le seguenti: «Firenze, Via Giorgio Saviane 6.».

9.0.100/160

CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 9.0.100, sostituire la parola: «Milano» con le seguenti: «Firenze, Via dei Barucci, 2».

9.0.100/161

CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 9.0.100, sostituire la parola: «Milano», con le seguenti: «Milano, Foro Buonaparte, 54.».

9.0.100/162

CRIMI, BERTOROTTA, CATALFO, ENDRIZZI, MORRA

All'emendamento 9.0.100, sostituire la parola: «Milano», con le seguenti: «Rignano sull'Arno (FI)».

9.0.100/163

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire con un elevato impatto sociale e occupazionale.», con le seguenti: «contribuire alle spese sostenute dalle famiglie regolarmente e continuativamente residenti sul territorio nazionale da almeno 15 anni con tre o più figli a carico e con un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare inferiore a euro 40 mila lordi per le spese sostenute e regolarmente documentate in favore dei figli a carico per l'istruzione, l'educazione, le prestazioni sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale e le attività sportive».

9.0.100/164

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire con un elevato impatto sociale e occupazionale.», con le seguenti: «contribuire alle spese sostenute dalle famiglie regolarmente e continuativamente residenti sul territorio nazionale da almeno 15 anni con tre o più figli a carico e con un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare inferiore a euro 50 mila lordi per le spese sostenute e regolarmente documentate in favore dei figli a carico per l'istruzione, l'educazione, le prestazioni sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale e le attività sportive».

9.0.100/165

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire con un elevato impatto sociale e occupazionale.», con le seguenti: «contribuire alle spese sostenute dalle famiglie regolarmente e continuativamente residenti sul territorio nazionale da almeno 15 anni con tre o più figli a carico e con un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare

inferiore a euro 60 mila lordi per le spese sostenute e regolarmente documentate in favore dei figli a carico per l'istruzione, l'educazione, le prestazioni sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale e le attività sportive».

9.0.100/166

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, sopprimere le parole: «mediante l'apporto di risorse fngnziarie e di competenze gestionali».

9.0.100/167

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1 sostituire le parole: «mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire con un elevato impatto sociale e occupazionale.» con le seguenti: «attraverso misure di sostegno e assistenza in favore dei cittadini itallani, anche componenti delle specifiche formazioni sociali costituite ai sensi degli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un parente o di un affine entro il secondo grado o di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184, che risulti stabilmente convivente da almeno 5 anni ovvero dalla nascita in caso di minore di anni 5 e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, ed è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturna. Ai componenti di cui al precedente periodo e riconosciuta dallo Stato, qualora ne facciano richiesta, la qualifica di caregiver familiare».

9.0.100/168

BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1 sostituire le parole: «mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire con

un elevato impatto sociale e occupazionale.» *con le seguenti*: «attraverso misure di sostegno e assistenza in favore dei cittadini italiani, anche componenti delle specifiche formazioni sociali costituite ai sensi degli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un parente o di un affine entro il secondo grado o di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n.184, che risulti stabilmente convivente da almeno 5 anni ovvero dalla nascita in caso di minore di anni 5 e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge recanti norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare».

9.0.100/169

LO MORO

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, dopo le parole: «impatto sociale e occupazionale» *inserire le seguenti*: «e siano rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti più svantaggiati».

9.0.100/170

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, secondo capoverso, soprimere le parole: «senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori».

9.0.100/171

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 1, sostituire le parole: «senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori», *con le seguenti*: «con l'obbligo, di conservazione del patrimonio e senza l'obbligo di remunerazione degli investitori».

9.0.100/172

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 2.

9.0.100/173

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 2.

9.0.100/174

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 2.

9.0.100/175

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, apportare le seguenti modifiche:

– *al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «sulla base di un programma annuale»;*

– *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il programma annuale di cui al comma 2 è approvato dal Parlamento».

9.0.100/243

TORRISI

All'emendamento 9.0.100, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di contribuire al perseguimento di soluzioni innovative ai temi occupazionali, la Fondazione può porre in essere iniziative di raccolta fondi finalizzati a favorire l'accesso al credito degli operatori economici appartenenti a fasce svantaggiate, in sinergia e conformemente alle attribuzioni istituzionali dell'Ente Nazionale per il Microcredito».

9.0.100/176

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 3.

9.0.100/177

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 3.

9.0.100/178

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 3.

9.0.100/179

BRUNI

*All'emendamento 9.0.100, apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. È istituita la commissione bicamerale per la gestione e la vigilanza della Fondazione, composta da 20 deputati e 20 senatori nominati dal Presidenti delle due Camere del Parlamento, sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale;

3-bis. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera si rinnovano i componenti della commissione appartenenti a tale Camera;

3-ter. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere;

3-quater. Spetta alla Commissione formulare lo statuto della Fondazione indicando i principi per l'individuazione degli organi, della loro composizione e delle funzioni, oltre a prevedere:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private per fini esclusivamente sociali;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi;

3-quinques. Lo statuto della Fondazione viene approvato dalle due Camere»;

b) sopprimere il comma 4.

9.0.100/180

BRUNI

All'emendamento 9,0.100 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. È istituita la commissione bicamerale per la gestione e la vigilanza della Fondazione, composta da 15 deputati e 15 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale;

3-bis, La Commissione, è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera si rinnovano i componenti della Commissione appartenenti a tale Camera;

3-ter. La Commissione esercita i propri poteri sino alla riunione delle nuove Camere;

3-quater. Spetta alla Commissione formulare lo statuto della Fondazione indicando i principi per l'individuazione degli organi, della loro composizione e delle funzioni, oltre a prevedere:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private per fini esclusivamente sociali;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi;

3-quinques. Lo statuto della Fondazione viene approvato dalle due Camere»;

b) sopprimere il comma 4.

9.0.100/181

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. È istituita la commissione bicamerale per la gestione e la vigilanza della Fondazione, composta da 11 deputati e 11 senatori nominati

dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale;

3-bis. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera si rinnovano i componenti della Commissione appartenenti a tale Camera;

3-ter. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere;

3-quater. Spetta alla Commissione formulare lo statuto della Fondazione indicando i principi per l'individuazione degli organi della loro composizione e delle funzioni oltre a prevedere:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private per fini esclusivamente sociali;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi;

3-quinques. Lo statuto della Fondazione viene approvato dalle due Camere»;

b) sopprimere il comma 4.

9.0.100/182

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 3, alle parole: «Lo statuto della Fondazione» premettere le seguenti: «Il Parlamento approva».

9.0.100/183

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 3, dopo le parole: «Lo statuto della Fondazione» inserire le seguenti: «approvato dal Parlamento e».

9.0.100/184

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 3, dopo le parole: «Lo statuto della Fondazione» inserire le seguenti: «redatto dalla Commissione Bicamerale istituita per la gestione e la vigilanza della stessa e».

9.0.100/185

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 3, dopo le parole: «Lo statuto della Fondazione» inserire le seguenti: «, redatto dalla Commissione Parlamentare istituita per la gestione e la vigilanza della stessa e».

9.0.100/186

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 3 sopprimere le parole: «con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti,»;*
- dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. La Commissione Parlamentare competente, istituita per la gestione e la vigilanza della Fondazione, provvede all'individuazione degli organi, della loro composizione e delle funzioni».

9.0.100/187

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 3 sopprimere le parole: «con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti,»;*
- dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. La Commissione Bicamerale competente, istituita per la gestione e la vigilanza della Fondazione, provvede all'individuazione degli organi, della loro composizione e delle funzioni».

9.0.100/188

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 apportare le seguenti modifiche:

– *al comma 3 sopprimere le parole:* «con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti,»;

– *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* «3-bis. La Commissione Bicamerale competente, composta da 20 senatori e 20 deputati e istituita per la gestione e la vigilanza della Fondazione, provvede all'individuazione degli organi, della loro composizione e delle funzioni».

9.0.100/189

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 apportare le seguenti modifiche:

– *al comma 3 sopprimere le parole:* «con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti,»;

– *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* «3-bis. La Commissione Bicamerale competente, composta da 11 senatori e 11 deputati e istituita per la gestione e la vigilanza della Fondazione, provvede all'individuazione degli organi, della loro composizione e delle funzioni».

9.0.100/190

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 3, sopprimere le parole: «con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti,».

9.0.100/191

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 3, dopo le parole: «loro composizione e dei compiti,» *inserire le seguenti:* «è redatto dalla Commissione Parlamentare istituita per la gestione e la Vigilanza della Fondazione e».

9.0.100/192

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 3, dopo le parole: «loro composizione e dei compiti,» inserire le seguenti: «è redatto dalla Commissione Bicamerale istituita per la gestione e la vigilanza della Fondazione e».

9.0.100/193

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 3, dopo le parole: «loro composizione e dei compiti,» inserire le seguenti: «è redatto dalla Commissione Bicamerale istituita per la gestione e la vigilanza della Fondazione, approvato dal Parlamento e».

9.0.100/194

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 3, dopo le parole: «loro composizione e dei compiti» inserire le seguenti: «è redatto dalla Commissione Parlamentare istituita per la gestione e la vigilanza della Fondazione, approvata dal Parlamento e».

9.0.100/195

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

9.0.100/196

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 3, sopprimere la lettera a).

9.0.100/197

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100, al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «pubbliche e».

9.0.100/198

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100, al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «del principio di prevalenza».

9.0.100/199

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 3, sopprimere la lettera b).

9.0.100/200

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 9.0.100, al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere in fine le seguenti lettere:

«b-bis) strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale e occupazionale conseguito;

b-ter) obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei dati nonché di rendicontazione delle attività svolte e delle risorse impiegate».

9.0.100/201

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 9.0.100, al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere in fine la seguente:

«b-bis) criteri e procedure per la designazione dei componenti degli organi della fondazione che assicurino la nomina anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di rappresentanti

designati dal Consiglio nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f)».

9.0.100/202

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 9.0.100, al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) la presenza all'interno di tutti gli organi, di esponenti del terzo, settore su indicazione delle loro organizzazioni di rappresentanza».

9.0.100/203

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 4.

9.0.100/204

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 4.

9.0.100/205

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 4.

9.0.100/206

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Lo statuto della Fondazione è approvato dal Parlamento».

9.0.100/207

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Lo statuto della Fondazione è approvato con votazione a scrutinio segreto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica».

9.0.100/208

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Lo statuto della Fondazione è approvato con votazione dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica».

9.0.100/209

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Lo statuto della Fondazione è approvato, a maggioranza assoluta, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica».

9.0.100/210

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 4, sostituire le parole: «Su proposta del Presidente del Consiglio» con le seguenti: «su proposta del Parlamento».

9.0.100/211

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 9.0.100, al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,».

9.0.100/212

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100, al comma 4, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti parole: «e delle Commissioni parlamentari competenti».

9.0.100/213

LO MORO

All'emendamento 9.0.100, al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso inutilmente trenta giorni dalla trasmissione, il decreto può comunque essere adottato».

9.0.100/214

LO MORO

All'emendamento 9.0.100, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della fondazione sono ispirati ai principi di efficienza, trasparenza ed economicità.».

9.0.100/215

LO MORO

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 5.

9.0.100/216

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 5.

9.0.100/217

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 5.

9.0.100/218

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 5.

9.0.100/219

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 6.

9.0.100/220

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 6.

9.0.100/221

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 sopprimere il comma 6.

9.0.100/222

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 6, sostituire le parole: «Per lo svolgimento delle attività istituzionali» con le seguenti: «Per il raggiungimento delle finalità,».

9.0.100/223

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 6; sostituire le parole: «Per lo svolgimento delle attività istituzionali» con le seguenti: «per il raggiungimento delle finalità, individuate dalla Commissione Bicamerale per la gestione e la vigilanza della Fondazione».

9.0.100/224

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 6, sostituire le parole: «Per lo svolgimento delle attività istituzionali» con le seguenti: «Per il raggiungimento delle finalità, individuate dalla Commissione Bicamerale per la gestione e la vigilanza della Fondazione e indicate nello statuto».

9.0.100/225

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 6, sostituire le parole: «Per lo svolgimento delle attività istituzionali» con le seguenti: «Per il raggiungimento delle finalità, individuate dalla Commissione Parlamentare per la gestione e la vigilanza della Fondazione e indicate nello statuto».

9.0.100/226

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 6, sostituire le parole: «Per lo svolgimento delle attività istituzionali» con le seguenti: «Per il raggiungimento delle finalità, individuate dalla Commissione Parlamentare per la gestione e la vigilanza della Fondazione e votate dalle due Camere».

9.0.100/227

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 6, sostituire le parole: «Per lo svolgimento delle attività istituzionali» con le seguenti: «Per il raggiungi-

mento delle finalità, individuate dalla Commissione Bicamerale per la gestione e la vigilanza della Fondazione e votate dal Parlamento».

9.0.100/228

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2020».

9.0.100/229

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2019».

9.0.100/230

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2018».

9.0.100/231

BRUNI

All'emendamento 9.0.100 comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2017».

9.0.100/232

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 6, sostituire le parole: «di un milione di euro» con le seguenti: «di 500 mila euro».

9.0.100/233

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 6, sostituire le parole: «di un milione di euro» con le seguenti: «di 600 mila euro».

9.0.100/234

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 6, sostituire le parole: «di un milione di euro» con le seguenti: «di 700 mila euro».

9.0.100/235

BRUNI

All'emendamento 9.0.100, al comma 6, sostituire le parole: «di un milione di euro» con le seguenti: «di 800 mila euro».

9.0.100/236

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100, al comma 6, sostituire le parole: «di un milione di euro» con le seguenti: «cento mila euro».

9.0.100/237

LO MORO

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 7.

9.0.100/238

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 7.

9.0.100/239

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 7.

9.0.100/240

CALDEROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 9.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «da apporti dello Stato» fino alle parole: «pubblici e di privati» con le seguenti: «da apporti di soggetti privati e le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di privati».

9.0.100/241

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 9.0.100, al comma 7, aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Il responsabile legale della Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui al comma 1, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 6 e degli eventuali ulteriori apporti e contributi pubblici e privati».

9.0.100/242

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 9.0.100, al comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La Fondazione ha l'obbligo di inviare annualmente una relazione al Parlamento sulla propria attività».

9.0.100 (testo corretto)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 9-bis***(“Fondazione Italia Sociale”)*

1. È istituita la “Fondazione Italia Sociale” - di seguito Fondazione - con sede a Milano, con lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire un elevato impatto sociale e occupazionale. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all’estero.

3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti, prevede:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*, nel rispetto del principio di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

6. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l’anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati e le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Per la realizzazione degli scopi della Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 15 marzo 2016

Plenaria**278^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1949 ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI 2^a E 3^a RIUNITE

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede al presidente D'Ascola che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949, recante ratifica della Convenzione fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale, esaminato congiuntamente con la 3^a Commissione, possa essere differito da domani alla prossima settimana; ritiene infatti opportuno lasciare uno spazio di tempo adeguato per poter valutare, anche ai fini della predisposizione degli emendamenti, le indicazioni che potranno emergere dal convegno che si terrà in Senato, venerdì 18 marzo, in materia di cooperazione giudiziaria nell'era delle minacce globali, nonché sulla riforma del Libro XI del codice di procedura penale, convegno al quale parteciperà anche il Ministro della giustizia.

Il senatore CASSON (*PD*), in qualità di relatore per la Commissione giustizia sul disegno di legge n. 1949, fa presente di non essere contrario alla posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti richiesta dal senatore Caliendo.

Nello stesso senso si esprime il rappresentante del Governo, sottosegretario Federica CHIAVAROLI, nel presupposto che tale posticipazione sia funzionale all'individuazione di soluzioni più condivise e, quindi, ad un più celere *iter* del citato disegno di legge.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge testé richiamato è stato già differito una volta. Si riserva comunque di valutare la richiesta avanzata dal senatore Caliendo, dopo aver acquisito in merito alla stessa l'avviso del Presidente della Commissione affari esteri.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. – *Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e sospensione)

La relatrice CAPACCHIONE (PD) si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

In particolare, riferisce sulla soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo unico e sulla soppressione del comma 2, nonché sulla soppressione del riferimento all'articolo 414 del codice penale nel titolo del disegno di legge; tali modifiche costituiscono l'esito dell'approvazione di un emendamento presentato in Assemblea, al fine, tra l'altro, di coordinare la normativa in questione con quella recentemente varata in materia di terrorismo. In particolare, la modifica *de qua* è stata approvata a seguito del parere della Commissione affari costituzionali della Camera, che aveva posto l'accento sulla necessità di verificare l'incidenza della riduzione a tre anni della pena edittale massima per il reato di istigazione a commettere un delitto sull'entità della pena per l'istigazione o l'apologia concernente delitti di terrorismo, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale, che è stato di recente modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in direzione di un incremento delle pene per gli atti di terrorismo.

Illustra poi la specificazione aggiunta alla fine del capoverso *3-bis*, a seguito dell'approvazione di un emendamento proposto dalla Commissione; con tale modifica si precisa che, per la definizione dell'aggravante della pena per i fatti di negazionismo relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, si deve tener conto «dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata da un organo di giustizia internazionale ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro». Dai lavori della Camera si evince che, con tale emendamento, si è inteso sottrarre, qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale al giudice nazionale circoscrivendo anche

il campo dei fatti che possono essere oggetto di negazione rilevante. Tuttavia, a parere della relatrice, non si precisa adeguatamente la tipologia di atti, pronunciati da organismi nazionali e sovranazionali di cui l'Italia è membro, ai quali ci si riferisce. A tale riguardo la relatrice chiede al Governo un orientamento definitivo sul punto in questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(28) *ZELLER ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

(171) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(208) *TORRISI. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(295) *BARANI. – Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(379) *BARANI. – Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (407) STUCCHI. – *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (611) CARDIELLO ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (638) Anna Cinzia BONFRISCO. – *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- (696) BARANI. – *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) BARANI. – *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) CASSON ed altri. – *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*

- (741) *STUCCHI*. – Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età
- (750) *STUCCHI*. – Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici
- (964) *TORRISI ed altri*. – Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame
- (1008) *LO GIUDICE ed altri*. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
- (1136) *FATTORINI ed altri*. – Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali
- (1177) *BUEMI*. – Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni
- (1352) *Donella MATTESINI ed altri*. – Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età
- (1456) *LUMIA ed altri*. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
- (1587) *LO GIUDICE ed altri*. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
- (1681) *GIARRUSSO ed altri*. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
- (1682) *GIARRUSSO ed altri*. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
- (1683) *GIARRUSSO ed altri*. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
- (1684) *GIARRUSSO ed altri*. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
- (1725) *CAMPANELLA ed altri*. – Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio
- (1784) *Erika STEFANI ed altri*. – Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa
- (1785) *Paola TAVERNA ed altri*. – Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo
- (1816) *BUEMI ed altri*. – Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio
- (1834) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO*. – Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri
- (1905) *BARANI*. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
- (1914) *MARAN ed altri*. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

- (1921) *Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2108) *CENTINAIO ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- (2122) *PAGLIARI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- (2131) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- (2146) *RUTA ed altri. – Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- (2147) *Erika STEFANI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- (2153) *ALBERTINI ed altri. – Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- (2155) *Giovanni MAURO. – Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- (2168) *RAZZI ed altri. – Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il correlatore, senatore CASSON (*PD*) – avvertendo che il correlatore, senatore Cucca, si soffermerà successivamente sui contenuti del disegno di legge n. 2032 già approvato dalla Camera dei deputati – provvede ad illustrare i restanti disegni di legge di iniziativa parlamentare congiunti all'Atto Senato n. 2067, anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati. Avverte che i suddetti disegni di legge possono essere suddivisi in quattro gruppi recanti, rispettivamente, modifiche della parte generale del codice penale; modifiche alla parte speciale del codice penale; modifiche al codice di procedura penale e, infine, modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario.

Fra i disegni di legge del primo gruppo si sofferma sul disegno di legge n. 735 (Casson e altri), il quale, riprendendo gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia, prevede un'articolata delega al Governo per la revisione del Libro I del codice penale. Il provvedimento si compone di due soli articoli e di un complesso allegato, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adozione del nuovo libro I. Passando al merito ricorda che l'articolo 1 reca delega al Governo, da un lato, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti il nuovo testo del Libro I del codice penale, nonché eventuali decreti correttivi, e, dall'altro, a procedere anche all'abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con le disposizioni introdotte nei decreti legislativi. L'articolo 2, invece, prevede i principi di codificazione, sancendo esplicitamente la centralità del Libro I del codice penale riguardo all'intero ordinamento penale, nel rispetto sia dei principi e dei va-

lori della Costituzione e dell'Unione europea che delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Per quanto concerne gli articoli dell'allegato, il Titolo I (articoli da 1 a 5) individua i principi generali; il Titolo II (articoli da 6 a 11) interviene in materia di efficacia della legge penale; il Titolo III (articoli da 12 a 24) delinea la disciplina del reato in generale, il Titolo IV (articoli da 25 a 37) interviene sulle pene; il Titolo V (articoli da 38 a 54) reca norme in materia di punibilità e di estinzione del reato e della pena ed infine il Titolo VI (articoli da 54 a 56) interviene in tema di sanzioni civili, confisca e responsabilità degli enti.

Poi illustra l'Atto Senato n. 384 (Barani), il quale, oltre a recare misure in materia di diritto penitenziario, prevede anche una delega per la riforma del sistema sanzionatorio. Gli Atti Senato nn. 386 e 697 (Barani), modificano l'articolo 17 del Codice, prevedendo rispettivamente l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti e l'abolizione della pena dell'ergastolo. Il disegno di legge n. 581 (Compagna), interviene in tema di ergastolo, prevedendo la possibilità per i condannati a tale pena, che abbiano espiato un periodo minimo di ventisei anni di reclusione, tranne quelli sottoposti al cosiddetto ergastolo ostativo, di poter richiedere la conversione della pena perpetua nella pena della reclusione massima di anni trenta. Gli Atti Senato nn. 1784 (Erika Stefani e altri); 1816 (Buemi e altri), 2108 (Centinaio e altri) e 2155 (Giovanni Mauro) recano tutte modifiche alla disciplina della legittima difesa di cui all'articolo 52 al fine di assicurare una più equa protezione al diritto all'autotutela nel proprio domicilio della vittima dell'aggressione. Analoga finalità si propone il disegno di legge n. 2168 (Razzi e altri), il quale introduce nel codice il nuovo articolo 52-bis – concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato – che esclude, nei casi di violazione della proprietà privata o del luogo lavorativo, l'eccesso di legittima difesa ai sensi dell'articolo 55 del codice penale. In proposito rileva come sia in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 2892, il quale interviene – seppure indirettamente (modificando non già l'articolo 52, ma l'articolo 59 del codice penale sulle circostanze non conosciute o erroneamente supposte) – in materia di legittima difesa. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) interviene sull'articolo 61 del codice penale, introducendo una nuova circostanza aggravante comune consistente «nell'aver commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età».

Il disegno di legge n. 1905 (Barani) modifica l'articolo 178 del codice in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale. Più nel dettaglio, il provvedimento integra la disposizione codicistica escludendo che la pubblica amministrazione possa invocare, quali cause ostative alla partecipazione a pubblici concorsi e per il rilascio di autorizzazioni, le condanne subite dal soggetto per le quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione dal giudice competente. Inoltre il provvedimento consente l'accesso al servizio o la progressione di carriera nelle Forze armate e di polizia ai soggetti condannati a pene non superiori ad anni uno,

o non superiori ad anni due in caso di patteggiamento, per i quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione.

Per quanto riguarda i disegni di legge recanti modifiche alla parte speciale del codice penale, il relatore si sofferma innanzitutto sull'Atto Senato n. 1684 (Giarrusso e altri), che interviene sulla circostanza aggravante della disponibilità di armi nel reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis*, quarto comma, codice penale), prevedendo per coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione la pena dell'ergastolo in luogo della pena reclusione «da quindici a ventisei anni» attualmente contemplata. Gli Atti Senato nn. 1456 (Lumia e altri), 1681, 1682 e 1683 (Giarrusso e altri), intervengono tutti – analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 2067 – sulla disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* codice penale. Più nel dettaglio il primo dei quattro provvedimenti modifica la disposizione codicistica inasprandone il quadro sanzionatorio (la pena detentiva attualmente fissata in «da quattro a dieci anni» viene elevata a «da sette a dodici anni») e punendo oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Gli altri tre disegni di legge intervengono sul reato di scambio elettorale politico mafioso, non solo prevedendo un aumento delle pene (identico all'AS 1465), ma anche riscrivendo la fattispecie così da escludere possibili dubbi applicativi derivanti dal riferimento esplicito alle «modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*». L'Atto Senato n. 2146 (Ruta e altri) propone modifiche al codice penale e al codice di procedura penale volte ad assicurare una più completa protezione ai beni tutelati dal delitto di contraffazione di prodotti alimentari con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale. Fra le modifiche proposte si segnala l'introduzione di pene accessorie per il reato citato e l'inserimento dei reati associativi finalizzati alla commissione delle condotte previste dall'articolo 517-*quater* del codice penale, tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia ed antiterrorismo. L'Atto Senato n. 2122 (Pagliari e altri) reca modifiche legislative volte a contrastare le punizioni corporali nei confronti dei minori. Il provvedimento dispone, da un lato, l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale (che attualmente sanziona l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina) e, dall'altro, interviene sul reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale, includendovi anche gli eventi verificatisi negli istituti scolastici, così da superare la vigente differenza tra maltrattamenti derivanti da un'azione «correttiva» e quelli commessi genericamente in ambito familiare. L'Atto Senato n. 611 (Cardiello e altri) interviene sul reato di sottrazione di persone incapaci, modificandone la collocazione codicistica (dall'attuale articolo 574 del quale è disposta l'abrogazione al nuovo articolo 605-*bis*) e apportandovi modifiche sostanziali, quali la previsione della procedibilità d'ufficio e un inasprimento del quadro sanzionatorio. L'Atto Senato n. 468 (Marinello e altri) ridelinea la disciplina legislativa del reato di omicidio volontario, intervenendo sulle circostanze aggravanti

e attenuanti e sul loro computo, da un lato, e interdicensi il ricorso ai riti speciali per tale delitto e escludendo gli omicidi da alcuni benefici penitenziari, dall'altro. L'Atto Senato n. 1725 (Campanella e altri) interviene sul regime di procedibilità del reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* codice penale ampliando l'area della procedibilità d'ufficio così da assicurare una più piena tutela delle vittime. L'Atto Senato n. 638 (Anna Cinzia Bonfrisco e altri), in conformità agli obblighi imposti dalla Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge n. 77 del 2013), prevede ulteriori interventi legislativi (rispetto alle misure già previste dal decreto-legge n. 93 del 2013) per il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne. All'uopo il provvedimento, da un lato, reca modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti del reato di omicidio e, dall'altro, introduce il delitto di matrimonio forzato (articolo 612-*ter*). L'Atto Senato n. 1785 (Paola Taverna e altri) il quale introduce nel codice penale il reato di atti vessatori in ambito lavorativo. Il nuovo delitto, punito a querela della persona offesa, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell'ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. L'Atto Senato n. 2131 (Nadia Ginetti e altri), oltre ad inasprire significativamente le sanzioni previste per il reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, interviene sulla condotta aggravata che si verifica allorché l'autore è armato sopprimendo l'avverbio «palesamente». L'Atto Senato n. 2147 (Erika Stefani e altri) – analogamente all'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 – apporta modifiche alla disciplina sostanziale e processuale del reato di furto in abitazione (articolo 624-*bis* del codice penale), prevedendo un aumento del quadro sanzionatorio, escludendo per le ipotesi previste da tale fattispecie il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, nonché inserendo il reato suddetto fra quelli per i quali opera una presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere (sulla cui legittimità costituzionale alla luce dei più recenti e reiterati arresti della Consulta – appare opportuna una riflessione) e per i quali è previsto, senza nessuna eccezione, l'arresto obbligatorio in flagranza, ed infine subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno. L'Atto Senato n. 1834 (Buemi e altri) – analogamente agli articoli 4 e 6 del disegno di legge n. 2067 – interviene sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali e reali ai soggetti indiziati dei delitti di furto in abitazione e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), rapina (628) ed estorsione (629). L'Atto Senato n. 964 (Torrìs e altri) reca disposizioni volte a contrastare il fenomeno dei furti di rame. Il provvedimento, da un lato, inserisce nel codice penale una nuova specifica fattispecie di reato (articolo 624-*ter*), dall'altro, inasprisce le pene per il reato di ricettazione nel momento in cui è commesso in relazione a beni provenienti dal delitto di cui al nuovo articolo 624-*ter*, prevedendo per ambedue le fattispecie l'obbligo di arresto in flagranza (attra-

verso una modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale). L'Atto Senato n. 750 (Stucchi) prevede un inasprimento delle sanzioni stabilite per il delitto di invasione di terreni o di edifici di cui all'articolo 633 del codice penale. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) modifica anche la disciplina reato di truffa di cui all'articolo 640 codice penale, prevedendo un aggravamento di penale nel caso in cui il fatto sia stato commesso contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età». L'Atto Senato n. 407 (Stucchi), da un lato, «ricriminalizza» l'abuso della credulità popolare di cui all'articolo 661 del codice penale, e, dall'altro, introduce nel codice l'articolo 421-*bis*, il delitto di abuso della buona fede con intimidazione.

In ordine ai disegni di legge recanti modifiche al codice di procedura penale, l'Atto Senato n. 1177 (Buemi) introduce nel codice di procedura penale, al nuovo articolo 11-*ter*, una puntuale disciplina della competenza per i procedimenti in danno del magistrato responsabile di valutazioni cautelari in altro procedimento. I disegni di legge n. 28 (Zeller e altri), n. 176 (Scilipoti Isgrò) e n. 609 (Cardiello e altri) intervengono in materia di mezzi di impugnazione. Più nel dettaglio l'Atto Senato n. 28 introduce nel Libro IX del codice di rito un nuovo Titolo (Titolo IV-*bis*) recante una puntuale disciplina dell'istituto della revisione della sentenza penale, quale straordinario mezzo di impugnazione, da esperire allorché una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato l'iniquità del processo celebrato in Italia, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli altri due provvedimenti intervengono, invece, similmente all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 2067, sul procedimento di archiviazione e sulla disciplina del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, modificando il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui circoscrive tale ricorribilità ai soli casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5, del codice penale. I disegni di legge n. 171 (Scilipoti Isgrò) e n. 1914 (Maran e altri) intervengono in materia di intercettazioni. Più in particolare l'Atto Senato n. 1914, riprendendo in larga parte il contenuto del disegno di legge governativo, Atto Camera n. 1638 della XV legislatura, reca un'ampia e organica riforma della disciplina codicistica delle intercettazioni, al fine di assicurare un migliore temperamento fra le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. L'altro provvedimento, invece, interviene solo «indirettamente» in materia di intercettazioni, limitandosi a modificare l'articolo 192 codice di procedura penale sulla valutazione della prova, estendendo la disciplina prevista dal comma 3 (per la quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità) anche alle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comu-

nicazioni. Gli Atti Senato n. 208 (Torrise) e n. 295 (Barani) recano modifiche al codice di rito in materia di riparazione dell'errore giudiziario e di riparazione per ingiusta detenzione. Ben più ampia appare la portata del secondo disegno di legge, il quale oltre ad intervenire sulla disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione presso ciascuna corte d'appello, reca modifiche anche alla legge n. 117 del 1988 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati. Con riguardo a questa parte del provvedimento si deve rilevare come essa non tenga conto delle modifiche apportate alla legge Vassalli dalla legge n. 18 del 2015. L'Atto Senato n. 208, invece, si limita a prevedere la soppressione, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale, del limite massimo di indennizzo fissato dal legislatore in euro 516.456,90.

Il disegno di legge n. 614 (Cardiello e altri) reca modifiche agli articoli 392 del codice di procedura penale in tema di incidente probatorio e all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari al fine di assicurare una più completa partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo. Il disegno di legge n. 2153 (Albertini) integra, infine, l'articolo 530 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione con formula piena, sia tenuto a condannare lo Stato a rimborsare tutte le spese di giudizio sostenute dall'imputato e riconoscendo allo Stato la facoltà di rivalersi nel caso di dolo o di colpa grave sul magistrato requirente.

Infine, il correlatore CASSON (*PD*) si sofferma sui disegni di legge recanti modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario

In tale gruppo sono ricompresi i seguenti disegni di legge: gli Atti Senato n. 381 (Barani) e n. 1587 (Lo Giudice e altri), i quali dettano norme in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. Ambedue i disegni di legge, al fine di rendere «più umano» il periodo di reclusione, favorendo così anche il futuro reinserimento nella famiglia e nella società del detenuto, oltre a prevedere la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i reclusi possano intrattenere rapporti affettivi con i propri familiari senza controllo visivo, modificano il regime dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione e riconoscono ai detenuti stranieri che non hanno visite da parte dei propri congiunti il diritto di intrattenere colloqui telefonici ogni quindici giorni.

Gli Atti Senato n. 379 (Barani) e n. 1008 (Lo Giudice e altri) modificano, anche se con modalità diverse, la disciplina relativa alla misura premiale della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio tutti e due i provvedimenti interven-

gono sull'articolo 54 aumentando (rispettivamente a 60 e a 90 giorni) il numero di giorni di detrazione di pena per ogni semestre di pena scontata prevista per il condannato a pena detentiva. Mentre l'Atto Senato n. 379 interviene, poi, anche in materia di custodia cautelare, riducendone i termini di durata massima; il disegno di legge n. 1008 prevede, invece, un'ulteriore modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario recante una puntuale disciplina della liberazione anticipata nel corso dell'esecuzione di pena detentiva.

Gli Atti Senato n. 299 (Compagna) e n. 389 (Barani) intervengono sul divieto di concessione dei benefici penitenziari; il primo, sopprimendo del tutto il regime speciale contemplato dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario per i condannati per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale e il secondo, invece, mantenendo tale disciplina *extra ordinem*, ma circoscrivendone (attraverso una rimodulazione) l'ambito di applicazione.

Gli Atti Senato n. 700 (Barani) e n. 1136 (Fattorini e altri) affrontano la questione delle detenute madri prevedendo l'istituzione di case-famiglia protette (strutture che, già istituite con la legge n. 62 del 2011, per ragioni principalmente di carattere economico-finanziario, stentano a divenire operative). Il solo disegno di legge n. 700 reca, poi, ulteriori modifiche alla legislazione vigente (codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario) in materia di esecuzione della pena al fine di assicurare una più completa tutela della maternità favorendo i rapporti fra madri detenute e figli minori.

Gli Atti Senato n. 209 (Torrise) e n. 382 (Barani) intervengono ambedue sulla questione del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Il primo dei due provvedimenti prevede apposite sovvenzioni in favore degli *ex* detenuti che intendono avviare «una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria», consentendo ad essi di conseguire il riconoscimento delle qualifiche professionali che richiedono un ciclo di formazione, anche in assenza di tale completamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità. Il secondo disegno di legge, sempre al fine di favorire il reinserimento sociale dei condannati, interviene sulle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici; dell'interdizione legale e del divieto di espatrio e ritiro della patente. La natura «incapacitante» (come si afferma testualmente nella relazione di accompagnamento) riduce o limita le possibilità del condannato di accedere a determinate attività o di svolgerle, impedendo così la piena possibilità di un reinserimento nella società.

L'Atto Senato n. 286 (Manconi e altri), per far fronte al problema del sovraffollamento carcerario e all'esigenza di garantire umane condizioni di detenzione, nel rispetto degli *standard* imposti dalla CEDU, prevede che il Ministero della giustizia debba indicare il numero massimo di posti letto per istituto, superato il quale l'ordine di esecuzione della pena si converte in obbligo di permanenza in casa o in altro luogo indicato dalla persona. La lista segue un ordine cronologico e tuttavia, nel caso di reati contro la persona, non verrà rispettato l'ordine cronologico e si potrà procedere di-

rettamente all'esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione, la pena scorre regolarmente come se fosse espiata, mentre il detenuto che non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà interrompersi lo scorrimento della pena.

L'Atto Senato n. 384 (Barani), sempre al fine di contrastare sovrappollamento ed elevare gli standard di tutela dei diritti umani nelle carceri, reca una serie di modifiche alla legislazione vigente, prevedendo nel contempo una articolata delega al Governo per far fronte a tale problematica attraverso una organica revisione del sistema sanzionatorio previsto dalla parte generale del codice penale e della disciplina in materia di benefici penitenziari. Nel merito il provvedimento interviene in primo luogo in materia di misure cautelari, rafforzando l'eccezionalità del ricorso alla detenzione intramuraria in favore di altre forme di misure coercitive. In secondo luogo il disegno di legge modifica il testo unico sull'immigrazione in materia di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Ancora il provvedimento reca disposizioni in materia di recidiva, prevedendo la soppressione di tutte le misure che comportano un aggravio di pena o la restrizione delle condizioni per accedere ai benefici; in materia di esecuzione della pena, con misure analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 286 (prevedendo cioè che, raggiunto il limite della capienza di un istituto di pena, si proceda all'attivazione di entrate scaglionate in relazione alla capienza per potenziali detenuti eccedenti, con previsione di decorso immediato della pena in detenzione domiciliare); in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (istituto già introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 67 del 2014) e infine in materia di stupefacenti rivedendo la disciplina penale sullo spaccio e il consumo personale di droghe e prevedendo l'incentivazione di percorsi riabilitativi alternativi al carcere.

L'Atto Senato n. 387 (Barani) introduce nell'ordinamento una nuova misura alternativa alla detenzione, denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale». Tale misura va applicata a chi abbia scontato almeno metà della pena e abbia un residuo di pena non superiore a tre anni, ridotto a due anni nel caso di soggetti ai quali, in fase di giudizio, sia stata applicata la recidiva.

L'Atto Senato n. 696 (Barani), al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della situazione carceraria, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena. Tale sistema è volto a consentire a ciascun cittadino di acquisire, fra gli altri, dati relativi ai bilanci delle amministrazioni penitenziarie; informazioni sulle strutture detentive, sugli interventi di edilizia penitenziaria e sul personale amministrativo e sanitario impiegato nelle carceri, nonché informazioni sull'incidenza di patologie, anche psichiche, e degli atti di autolesionismo.

I disegni di legge n. 597 (Cardiello e altri) e n. 1352 (Donella Mattesini e altri) intervengono in materia di giustizia e diritto penitenziario minorile. Più nel dettaglio il primo provvedimento prevede l'inserimento

– delineandone le procedure di immissione – presso i centri di prima accoglienza e le comunità per i minorenni, di assistenti dell'area pedagogica. Ben più complesso è l'intervento apportato in materia di giustizia minorile dal disegno di legge n. 1352. I 51 articoli di cui consta recano un organico intervento sul sistema penitenziario minorile, il quale oltre a disciplinare l'esecuzione dei «provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato», interviene anche sul versante delle sanzioni implementando le misure a disposizione del giudice minorile orientato verso una sentenza di condanna.

I disegni di legge n. 385 (Barani) e n. 1921 (Maria Mussini e altri) intervengono in materia di misure di sicurezza personali detentive. Il primo provvedimento reca significative modifiche al codice penale e in particolare all'articolo 215, prevedendo l'abolizione di tutte le misure di sicurezza personali detentive. L'altro disegno di legge invece interviene su una specifica misura di sicurezza personale detentiva: il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario introducendo un articolato regime di licenze (licenze ordinarie, licenze premio e licenze straordinarie) per gli internati.

Il relatore CUCCA (PD), condividendo a pieno l'illustrazione testè svolta dal correlatore Casson, dà conto brevemente del disegno di legge n. 2032, recante modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e svolgimento del giudizio abbreviato in ordine ad alcuni reati di particolare gravità, anch'esso approvato dalla Camera.

Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) chiede un chiarimento ai correlatori: egli intende sapere se il criterio che verrà proposto dai relatori per individuare in via definitiva i disegni di legge sui quali procederà l'esame congiunto sia quello di considerare tutti i disegni di legge che, a vario titolo, recano modifiche al codice penale ovvero al codice di procedura penale. A suo avviso, se così è, ritiene che numerosi provvedimenti, non strettamente connessi al disegno di legge n. 2067, perderanno la propria ragion d'essere, una volta assorbiti nel testo approvato dalla Camera.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ricorda che sono ancora pendenti in Commissione alcuni disegni di legge che riguardano il concorso esterno in associazione mafiosa; di essi finora nulla si è detto in ordine alla possibile connessione con i disegni di legge in titolo, che pure, a suo avviso, dovrebbe aver luogo.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 2259, a sua firma, recante modifiche all'articolo 530 del codice di procedura penale – analogamente al disegno di legge n. 2153, di iniziativa del senatore Albertini – non è stato ancora assegnato alla Commissione. Auspica che, ove assegnato, sia connesso ai disegni di legge in esame.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 1867, a sua firma e concernente modifiche del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'importanza della preventiva scelta dei criteri per l'individuazione in via definitiva dell'oggetto dell'esame congiunto che dovrà aver luogo in Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che sia auspicabile che il lavoro dei relatori consenta di pervenire all'elaborazione di una proposta che circoscriva l'oggetto dell'esame congiunto, in modo da evitare una sua eccessiva e disfunzionale dilatazione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che la Presidenza nel predisporre l'ordine del giorno ha seguito la prassi prevalente delle Commissioni, ovvero, ha proceduto d'ufficio ad iscrivere congiuntamente all'ordine del giorno i disegni di legge che presentino a vario titolo omogeneità di contenuto, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, salva la possibilità della Commissione di deliberare successivamente di disgiungere, per ragioni di opportunità, alcuni disegni di legge ovvero di procedere alla congiunzione di altri.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) evidenzia che – poiché il testo approvato dalla Camera contiene numerose deleghe, alcune delle quali anche di ampia portata – limitare l'ambito delle congiunzioni risulta particolarmente difficile, se non impossibile.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) insiste perché l'oggetto dell'esame congiunto venga circoscritto sulla base di un criterio di sostanziale omogeneità con i contenuti dell'atto Senato n. 2067.

Intervengono poi la senatrice GINETTI (*PD*) e il senatore GIOVANNARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), che condividono la posizione del senatore Albertini.

Il relatore CASSON (*PD*) e il relatore CUCCA (*PD*) avvertono quindi che la prossima settimana potranno svolgere un confronto contenutistico dell'atto Senato n. 2067 e degli altri disegni di legge attualmente connessi, al fine di pervenire all'elaborazione di una proposta definitiva circa l'individuazione dell'oggetto dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(54-B) *Silvana AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) – dopo essersi dichiarato allibito per il fatto di trovarsi ancora una volta di fronte ad un testo approvato dal Senato che viene completamente stravolto dalla Camera dei deputati – sottolinea l'incomprensibilità delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al nuovo capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975; la scelta della Camera dei deputati di ancorare la punibilità aggravata dei fatti di negazionismo ai fatti accertati, con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro, parrebbe volta a restringere l'ambito della punibilità, ma la formulazione utilizzata è così generica da sortire l'effetto opposto. Il riferimento agli organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia fa parte è indistinto, generico, confuso e si presta ad evidenti abusi. Ad esempio, essendo a tutti noto come taluni di questi organismi abbiano manifestato un atteggiamento pregiudizialmente ostile verso lo Stato di Israele – formulando in talune circostanze, magari grazie a maggioranze occasionali, pronunciamenti con cui lo stesso è stato accusato di asseriti crimini contro l'umanità – si rischia di assistere al paradosso che il negazionismo, da strumento che dovrebbe impedire la negazione di un fatto storico di inaudita gravità di cui il popolo ebraico fu vittima, potrebbe finire per essere usato per impedire la contestazione di affermazioni denigratorie, il cui fondamento è del tutto ipotetico, rivolte nei confronti dello Stato di Israele.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) rileva quella che gli appare come un'evidente contraddittorietà nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Se, infatti, il riferimento ai fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, può considerarsi un passo avanti verso una più esatta definizione della fattispecie di cui al nuovo capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, il riferimento invece ai fatti accertati da atti di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro si muove nella direzione opposta, rendendo evanescenti i contorni della nuova previsione normativa. Sul punto in questione il testo in esame è semplicemente incomprensibile, non essendo possibile ricostruire in alcun modo la *ratio* ispiratrice del medesimo.

Anche la senatrice GINETTI (*PD*) sottolinea l'ambiguità – se non la contraddittorietà – della nuova formulazione proposta dalla Camera per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, evidenziando inoltre l'opportunità di un approfondimento anche sulla ulteriore scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento di eliminare l'avverbio «pubblicamente» che il Senato aveva deciso di introdurre nelle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, al fine di qualificare appunto in tal senso l'istigazione ivi prevista.

Su quest'ultimo punto richiama l'attenzione anche il senatore LO GIUDICE (*PD*), il quale rileva che la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista delle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 654 del 1975, rispondeva all'esigenza di limitare l'operatività della fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare la commissione degli atti di discriminazione, ovvero degli atti attualmente o potenzialmente violenti, di cui alle lettere *a*) e *b*) del predetto comma dell'articolo 3 della legge n. 654, evitando di criminalizzare invece condotte che si risolvessero esclusivamente in una manifestazione del pensiero. Un'ulteriore esigenza di approfondimento si presenta, a suo avviso, anche in ordine alla scelta della Camera dei deputati di sopprimere la modifica che il testo approvato dal Senato apportava all'articolo 414 del codice penale, mentre, per quanto riguarda la nuova formulazione proposta dall'altro ramo del Parlamento per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della più volte richiamata della legge n. 654, andrebbe attentamente valutato quanto tale formulazione sia imposta dalla necessità di assicurare il rispetto di obblighi internazionali assunti dall'Italia.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) – dopo aver ricordato che l'esperienza applicativa ha dimostrato l'esigenza di un'attenta calibratura del disposto dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (come testimonia la surreale vicenda che ha visto recentemente vittime i membri leghisti di una giunta comunale, ai quali sono state assurdamente contestate condotte discriminatorie, solo perché avevano richiesto la cittadinanza come presupposto per l'erogazione di alcuni servizi) – sottolinea come a questa esigenza di attenta definizione dei contorni della previsione citata non corrisponda certamente la modifica apportata dalla Camera al nuovo capoverso 3-*bis* del predetto articolo 3. Al riguardo evidenzia, in particolare, che l'espressione «tenendo conto dei fatti» è sostanzialmente indefinibile nella sua portata applicativa sul piano penalistico e certamente non corrisponde alle esigenze di tassatività e determinatezza delle previsioni incriminatrici.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva come effettivamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati pongano quanto meno un problema di approfondimento delle ragioni delle stesse, anche tenendo conto del fatto che, dal dibattito che ha avuto luogo presso l'altro ramo del Parlamento, sembra emergere in qualche modo una contraddittorietà tra l'esplicito ap-

prezzamento per il lavoro fatto dal Senato e il concreto contenuto delle modifiche apportate. L'esame in sede referente costituirà la sede naturale per un'ulteriore riflessione sia sulla soppressione dell'avverbio «pubblicamente» in relazione al disposto del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, sia per un'attenta valutazione dei profili sottesi alla nuova formulazione proposta per il capoverso 3-*bis* che verrebbe introdotto nel medesimo articolo 3, sia per una considerazione delle specifiche ragioni della soppressione dell'intervento proposto dal Senato in relazione all'articolo 414 del codice penale. Il suo auspicio è che, comunque, la valutazione finale della Commissione possa essere una valutazione ampiamente condivisa, così da costituire il presupposto per una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, anche avvalendosi eventualmente della possibilità di una riassegnazione dello stesso in sede deliberante.

Segue un ulteriore breve intervento del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) che ritiene indispensabile un attento approfondimento delle implicazioni connesse con la nuova formulazione proposta per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654, sotto lo specifico profilo della configurazione di tale ipotesi come un'ipotesi aggravata rispetto a quelle previste dai commi 1 e 3 dello stesso articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

Martedì 15 marzo 2016

Plenaria**544^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(951 e 1082-A) Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni né sul testo né sull'unico emendamento presentato.

Il vice ministro MORANDO rappresenta di condividere la valutazione del relatore, aggiungendo solo una duplice osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato. Da un lato si fa notare che il fondo speciale di parte corrente, quanto all'accantonamento del Dicastero dell'economia, sarebbe volto ad altre finalità. Dall'altro lato la clausola di salvaguardia potrebbe risultare ultronea, dal momento che l'innovazione legislativa verte in tema di trasferimenti finanziari tra Stato ed enti locali.

Il relatore SANTINI (*PD*), appurata l'assenza di elementi di criticità dal punto di vista dell'equilibrio finanziario del testo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo apprezzamento per gli sforzi volti a garantire la corretta copertura del provvedimento, ricordando il faticoso *iter* dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1581-A) Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.0.100 (analoga alla proposta 5.0.1 esaminata dalla Commissione di merito e sulla quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre altresì valutare le proposte 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104 al fine di escludere effetti onerosi anche indiretti. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO considera il testo privo di oneri, condividendo la valutazione del relatore. Conviene con la relazione anche circa l'onerosità dell'emendamento 2.0.100, considerando forieri di maggiori costi anche i successivi 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104.

Da ultimo, segnala l'emendamento 1.105, oltre a quelli menzionati dal relatore, evidenziando che lo stesso potrebbe comportare maggiori costi.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100, 01.100, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104 e 1.105. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il vice ministro MORANDO comunica che le osservazioni del relatore sono state analizzate dal proprio Dicastero e, al momento, è disponibile uno schema informale di risposta, che mette a disposizione dei senatori.

Il relatore SANTINI (*PD*) ricorda che le osservazioni inserite nella relazione svolta riguardavano esclusivamente le modalità attuative del nuovo ente e non attenevano a difetti di quantificazione o di copertura. Ritiene, pertanto, possibile già procedere alla votazione di un parere di nulla osta.

I senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) e Elisa BULGARELLI (*M5S*) preannunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS

(Parere alla 12^a Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La senatrice ZANONI (*PD*), in sostituzione del relatore Brogna, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica che, in relazione all'articolo 1, chiarisca come la donazione (presumibilmente da parte delle case farmaceutiche o dai grossisti o dalle farmacie) alle ONLUS di medicinali scaduti si armonizzi con il sistema di tariffazione dei rifiuti speciali in cui i medicinali sono inseriti al fine di chiarire quale disciplina sia applicabile alle ONLUS medesime che dovessero a loro volta smaltire tra i rifiuti questi medicinali. Fa presente che occorre altresì chiarire la portata dell'articolo 3 che potrebbe comportare, per i soggetti donatori di tali medicinali scaduti, uno sgravio contributivo che andrebbe quantificato e co-

perto ove si ritenesse che tali donazioni sono equiparabili alle erogazioni liberali previste dalla normativa fiscale.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con l'opportunità di procedere alla redazione di una relazione tecnica. Riferisce che allo stato sono disponibili solo informazioni parziali da parte del Dicastero di settore e, pertanto, saluta favorevolmente la prospettiva di una richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* già in atto.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1328-B) *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle numerose modifiche approvate dalla Camera al testo licenziato dal Senato, alcune delle quali di diretto impatto sulla finanza pubblica (si veda a titolo di esempio l'articolo 9 in materia di indennità espropriative giacenti, o l'articolo 15 nella parte del riassetto del settore ippico e del prelievo sulle scommesse) si ritiene necessario acquisire una relazione tecnica aggiornata che ne giustifichi i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO conviene con le osservazioni del relatore e preannuncia che fornirà una relazione tecnica in debita forma, munita di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(119) *D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) *Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) *CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) *PANIZZA ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) *Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che lo stesso è sprovvisto di relazione tecnica, che sarebbe necessario acquisire in ordine alla valutazione, per le parti di

competenza della Commissione, molte delle norme contenute nella proposta. In particolare, appare indispensabile in ordine alla valutazione dell'articolo 1 per le disposizioni contenute nei commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies che prevedono l'inserimento delle aree marine protette in alcuni parchi nazionali. Appare altresì indispensabile acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 3, comma 1, riguardo alla possibilità dei comuni delle isole minori di istituire contributi di sbarco per i passeggeri, con i quali si intende finanziare servizi a regime, mentre per quanto riguarda l'articolo 5, al comma 8 la relazione tecnica dovrebbe chiarire la materia delle indennità di incarico agli organi dell'Ente parco e le innovazioni introdotte rispetto alla disciplina vigente. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 9 circa la devoluzione di una percentuale dei canoni di concessione di derivazione d'acqua alle aree marine protette. La relazione tecnica appare poi necessaria in ordine alla valutazione dell'articolo 11 che sembra istituire un nuovo organismo di amministrazione dei parchi geologici nazionali. Chiarimenti dovrebbero essere forniti anche in ordine all'articolo 14 che nel ridisegnare il rapporto finanziario dello Stato con gli Enti parco pone a carico del Ministero dell'ambiente gli oneri del personale (commi 11 e 12). Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 17 nel quale viene soppressa la norma che prevede la presenza di un revisore del ministero del Tesoro tra la rosa dei revisori dei conti. Infine, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri in ordine all'articolo 20, comma 2 circa l'istituzione di Comitato nazionale per le aree protette.

Il vice ministro MORANDO ritiene utile l'approfondimento richiesto e assicura che verrà fornita una completa relazione tecnica. Al momento sono già stati svolti diversi approfondimenti, dai quali però sono emerse alcune criticità.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) invita a un celere esame dei profili di competenza, ricordando che il testo unificato comprende anche la propria originaria proposta, per la quale era stata deliberata l'urgenza ben due anni or sono.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1458) *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2015.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore aveva segnalato che il provvedimento è sprovvisto di relazione tecnica aggiornata.

Il rappresentante del GOVERNO informa che allo stato è disponibile una bozza di relazione tecnica, da sottoporre alla necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Conclude, quindi, con l'auspicio di poter fornire il documento completo nel corso della corrente settimana.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, va chiarito il rapporto tra la novella di cui all'articolo 5, che sembra sopprimere la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno, con la prima parte dell'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che rimarrebbe in vigore e che permette la predetta deducibilità, riferita a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, entro il 75 per cento. Inoltre vanno acquisiti elementi aggiuntivi sull'articolo 8, che consente la percezione dell'indennità di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro: la platea dei beneficiari è stata, infatti, calcolata in un incremento medio del 10 per cento sia del numero dei soggetti interessati che dell'ammontare della prestazione unitaria. Tuttavia, la stima non appare improntata a criteri di compiuta prudenzialità, dal momento l'attuale prestazione media di circa 1.000 euro fa presumere che siano numerose le lavoratrici che oggi preferiscono rinunciare all'indennità in parola per proseguire l'attività di lavoro autonomo. La norma di cui all'articolo 9, che eleva arco e durata dei congedi parentali, è stata collegata ad un onere finanziario dimezzato, facendo conto sull'entrata in vigore della norma a metà dell'anno 2016. Tuttavia va chiarito come si sia tenuto conto della possibilità che nella prima fase si aggiungano coloro che hanno avuto figli nel biennio precedente, dal momento che la norma consente loro di beneficiare del diritto aggiuntivo. L'osservazione vale anche per il precedente articolo 8. L'articolo 10 comporta una rilevante modifica alla normativa in tema di gravidanza, malattia ed infortunio, consentendo un prolungamento dei rapporti di prestazione d'opera fino a centocinquanta giorni per anno qualora si verificano tali eventi. Stante l'assenza di qualsiasi limitazione al tipo di sinistri ammissibili, non è chiaro come si sia pervenuti ad una quantificazione della platea di soli 65 casi per anno. Analogamente all'articolo 11, che equipara – per gli iscritti alla gestione separata – i periodi successivi al trattamento oncologico alla degenza ospeda-

liera, è ricondotta una platea di soli 100 beneficiari per anno, non immediatamente intelligibile, stante la rilevante diffusione delle patologie tumorali. Un chiarimento è necessario anche a proposito dell'articolo 19, che estende la copertura contro gli infortuni sul lavoro a tutti gli spostamenti da e verso i luoghi in cui possono essere rese prestazioni di lavoro «agile», ossia fuori dai locali aziendali. La genericità della previsione normativa, che considera idonei tutti i luoghi nei quali il lavoratore possa conciliare le proprie esigenze di vita, comporta una conseguente dilatazione delle fattispecie risarcibili, mentre la relazione tecnica non intravede alcun onere.

Quanto alle disposizioni finanziarie, di cui all'articolo 21, osserva che in caso di scostamento dagli oneri previsti, a partire dal 2018 non è più prevista la riduzione delle spese rimodulabili del Dicastero del Lavoro ma solo la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204 della legge n. 208 del 2015. Il fondo ivi previsto, però, è impegnato in maniera rilevante dalla copertura principale del provvedimento, di cui allo stesso articolo 21, comma 1; si potrebbe quindi creare un concreto rischio di insufficienza delle risorse.

Da ultimo, osserva che la destinazione delle somme accantonate e non utilizzate al Fondo sociale per l'occupazione risulta rappresentare una deroga alla legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 122 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO, preso atto delle diverse richieste di approfondimento del relatore, si riserva di fornire le relative risposte.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che è stata predisposta una relazione tecnica aggiornata e verificata, che consegna alla Commissione. La verifica è condizionata all'introduzione di alcune modifiche testuali.

La senatrice ZANONI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, propone che i senatori prendano visione dei contenuti della relazione e che si proceda alla formulazione di uno schema di parere nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI, facendo seguito alla richiesta del senatore D'Alì in tal senso, riferisce di aver contattato il ministro Padoan per una audizione sul tema delle recenti comunicazioni della Commissione europea con cui si danno le prime valutazioni sul bilancio italiano per l'anno in corso. Al riguardo, il Ministro ha fatto notare che la comunicazione finora pervenuta ha carattere tecnico e meramente preliminare e che essa segna l'inizio di un negoziato con il Governo del nostro Paese, senza rappresentare alcuna determinazione di carattere definitivo. Sulla scorta di queste considerazioni, il Ministro ha proposto di posporre l'audizione ad un successivo e più avanzato momento di tale negoziato.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) prende atto della proposta del Ministro, sottolineando però come sia necessario garantire una tempestiva informativa dei parlamentari, i quali non dovrebbero apprendere i fatti istituzionali di maggior rilievo per le scelte di finanza pubblica dalle cronache giornalistiche.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara non soddisfatto della risposta del Ministro, evidenziando che era stata richiesta una mera informativa sullo stato dell'arte dei negoziati, che non presuppone la conclusione del confronto con le istituzioni europee. D'altra parte quando le interlocuzioni saranno terminate ben ci si potrà documentare sui documenti ufficiali adottati.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle perplessità espresse, evidenzia come il Ministro non abbia dato una risposta negativa, ma abbia, invece, formulato una proposta di metodo animata dall'intento di rendere un'informativa il più completa possibile. D'altra parte, invita a considerare come il Governo, in sede di negoziato, senta la necessità di astenersi da una comunicazione pubblica eccessivamente diffusa, che potrebbe risultare pregiudizievole per il prosieguo delle negoziazioni stesse.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) riferisce circa l'iniziativa in atto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati di audire il Commissario straordinario per la gestione del debito pregresso di Roma Capitale. Ricorda la precedente audizione, già svolta presso questa Commissione, e invita quindi a valutare l'opportunità di condividere l'iniziativa dell'omologo organo dell'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE assicura che acquisirà informazioni rispetto all'iniziativa della Commissione V della Camera dei deputati e alle sue modalità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno si intende integrato con l'esame degli atti del Governo n. 264 e 265 recanti, rispettivamente, «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato» e «Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio dello Stato».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 15 marzo 2016

Plenaria

333^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

indi del Vice Presidente
CARRARO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Maurizio Bufi, presidente dell'Associazione Nazionale Promotori Finanziari – ANASF, accompagnato dal dottor Gian Franco Giannini; il dottor Fabio Galli, direttore generale dell'ASSOGESTIONI, accompagnato dalla dottoressa Alessia Di Capua e il dottor Matteo Colafrancesco, presidente dell'Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti – ASSORETI, accompagnato dal dottor Marco Tofanelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Promotori Finanziari – ANASF, dell'ASSOGESTIONI e dell'Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti – ASSORETI

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce la procedura informativa in titolo, soffermandosi in particolare sulle finalità dell'indagine conoscitiva in relazione all'esame congiunto dei disegni di legge volti all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario.

Ha quindi la parola il dottor COLAFRANCESCO, il quale fornisce innanzitutto una serie di dati caratterizzanti il mercato di riferimento del sistema Assoreti. Quindi rileva come l'attività delle reti sia regolata e vigilata, relativamente ai profili di rispettiva competenza, dalla Consob e dalla Banca d'Italia, in un quadro normativo orientato alla tutela dell'investitore, di cui riassume le caratteristiche principali.

Fa poi presente che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, agenti o dipendenti, esercitano l'attività sulla base delle istruzioni impartite dall'intermediario mandante, sotto il suo controllo e la sua piena responsabilità, la quale costituisce un elemento essenziale per la fiducia degli investitori e del mercato. La MiFID ha portato ulteriore linfa al settore, ponendo in luce la centralità del cliente e imponendo il passaggio da una disciplina centrata su una logica di prodotto a una disciplina centrata su una logica di servizio. Il modello, basato sul rapporto fiduciario personale e diretto che i singoli consulenti operanti per l'intermediario instaurano con i clienti, è supportato da metodologie innovative di ricerca e di analisi dei mercati, sofisticati *software* per la profilatura della clientela e per la valutazione dell'adeguatezza, misure rigorose e procedure attente di controllo, nonché dalla fondamentale responsabilità patrimoniale dell'intermediario. È testimonianza dell'interesse con cui il sistema bancario tradizionale guarda all'industria della consulenza fuori sede, alla ricerca di soluzioni non traumatiche al problema degli esuberanti, la recente iscrizione di migliaia di dipendenti bancari all'Albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La remunerazione provvisoria degli agenti costituisce inoltre la garanzia migliore della prestazione di un servizio efficiente.

Osserva quindi che le reti hanno sviluppato l'attività nel settore del risparmio gestito, tipicamente più attento a esigenze di investimento di medio-lungo periodo, con rischi limitati e controllabili attraverso specifici presidi di mitigazione. La qualità della formazione del consulente finanziario è un ulteriore elemento su cui fa perno l'industria allo scopo di as-

sicurare la prestazione di servizi efficienti alla clientela. Gli intermediari, tenuti ad accettare i rischi e la responsabilità patrimoniale, valutano le doti morali e le qualità professionali di ciascun consulente a cui sono affidate le relazioni con la clientela.

Rileva successivamente che l'attuale disciplina, riguardante l'informazione sui prodotti e sui servizi offerti, sulla profilatura della clientela, l'individuazione di prodotti esclusivamente adeguati al profilo finanziario di ciascun investitore e la formazione professionale obbligatoria dei consulenti finanziari, deve essere integrata da una compiuta educazione finanziaria del pubblico.

Valuta quindi positivamente il passaggio, disposto dalla legge di stabilità 2016, delle funzioni di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dalla Consob all'Organismo cui già erano assegnati compiti di mera gestione dell'Albo, in quanto tale riforma può avvicinare sensibilmente il supervisore ai soggetti vigilati, assicurando capillarità ed efficienza maggiori nei controlli e permettendo alla Consob di esercitare con maggiore efficacia i propri compiti di vigilanza.

Il dottor BUFI, dopo aver fornito una serie di dati riguardanti l'attività del consulente finanziario e il relativo contesto, rileva che il radicato orientamento verso il risparmio gestito è indice delle peculiarità dell'attività dei consulenti finanziari, fondate sulla professionalità e sulla personalizzazione del rapporto fiduciario con la clientela e, dunque, sulla capacità di proporre un servizio che, prediligendo soluzioni di investimento di medio-lungo periodo, viene sviluppato considerando le esigenze e gli obiettivi del singolo risparmiatore. L'attività del consulente finanziario non è pertanto condizionata dai vincoli che interessano l'operatività degli istituti di credito.

Dopo aver ricordato l'elevato numero di dipendenti delle banche recentemente iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari, rileva i vantaggi derivanti dalla sussistenza di un Albo pubblico, in quanto forma di protezione per i clienti, nel quadro di un'evoluzione normativa culminata con l'attuazione della MiFID.

Esprime una valutazione positiva in merito alla riforma dell'organizzazione dell'attività di consulenza finanziaria disposta dalla legge di stabilità 2016, che ha comportato l'adozione della denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e l'attribuzione dei poteri di vigilanza e sanzionatori sugli iscritti in capo all'Organismo che si occupa della tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari.

Si sofferma successivamente sui fattori di evoluzione che attualmente agiscono sul sistema finanziario, quali la crescente complessità dei fenomeni macroeconomici, la digitalizzazione e l'ampliamento delle soluzioni offerte dagli intermediari alla clientela, con la conseguente necessità di individuare modalità di comunicazione efficaci e trasparenti nei confronti del pubblico dei risparmiatori. A fronte di ciò risultano fondamentali le iniziative di educazione finanziaria volte alla tutela dei risparmiatori stessi. Esse si integrano con l'attività di consulenza finanziaria, in ragione

della particolare relazione che lega il consulente al risparmiatore, la quale concorre alla difesa di un bene fondamentale, costituzionalmente rilevante, quale il risparmio.

Prosegue descrivendo le potenzialità favorevoli e i rischi connessi all'innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari. Per quanto riguarda il fattore di cambiamento rappresentato dall'espansione delle soluzioni e dei prodotti costituenti l'offerta al pubblico del sistema finanziari segnala le iniziative volte ad assicurare che l'informazione alla clientela sia completa e di agevole consultazione. A tale proposito menziona i lavori finalizzati all'elaborazione del KIID (*Key Investor Information Document*).

Quanto alle prospettive di sviluppo della professione del consulente finanziario cita la nuova direttiva dedicata ai mercati degli strumenti finanziari, la cosiddetta MiFID II. Rileva inoltre la proposta di recepimento nell'ordinamento italiano della figura dell'agente collegato MiFID in forma di persona giuridica, rendendo così possibile la costituzione di società fra consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Il dottor GALLI svolge una serie di riflessioni volte a puntualizzare le caratteristiche di fondo del sistema italiano nel risparmio gestito. Fa presente che dal 2008 al 2015, a fronte di una condizione economica recessiva caratterizzata dalla contrazione del reddito disponibile e del credito erogato dalle banche, il risparmio gestito in Italia ha registrato una forte crescita della massa gestita. Tale crescita riflette un elemento intrinseco all'universo del risparmio e cioè la diversa percezione della redditività del canale bancario rispetto ad altri canali di investimento. Inoltre l'effetto di disintermediazione bancaria in Italia è stato tanto più rilevante tanto più il canale bancario era destinazione privilegiata del risparmio. Passa quindi a sottolineare gli elementi di solidità ed affidabilità dell'industria del risparmio gestito italiano, rimarcando come, a differenza di altri ordinamenti europei – che hanno privilegiato la netta separazione tra consulenza e gestione in omaggio ad un'interpretazione estrema del dettato della MiFID – esso abbia privilegiato un approccio equilibrato tra consulenza e gestione. Ad esempio, nel 2011, rispetto alle vendite massicce di titoli del debito pubblico italiano, i fondi di investimento hanno operato in una logica di stabilizzazione del sistema effettuando al loro volta operazioni di acquisti con orizzonte di medio lungo periodo che sta premiando ampiamente gli investitori. Analogo giudizio si può formulare, prosegue l'oratore, mettendo a confronto gli effetti dei dissesti bancari sulla fiducia dei clienti degli ultimi mesi, rispetto alla crescita della raccolta del risparmio gestito, che ancora una volta premia gli operatori italiani. Non vi è dubbio che la ragione di tale incremento risiede anche nella scarsissima redditività degli investimenti alternativi, quali titoli di Stato o il tradizionale acquisto immobiliare, ma appare anche il premio per una logica di diversificazione che tutela sostanzialmente gli investitori.

Rimangono ancora da affrontare, peraltro, gli strumenti per dirottare le risorse che affluiscono al risparmio gestito verso l'economia reale: l'o-

ratore si sofferma quindi sulla opportunità di prevedere incentivi per strumenti e prodotti finanziari a medio e lungo termine destinati a finanziare gli investimenti delle piccole e medie imprese. Tale orientamento, pur costituendo una novità rispetto alla tradizionale preferenza dei gestori per strumenti finanziari molto liquidi, va nella stessa direzione della direttiva *Capital Market Union*, al fine di creare veicoli di investimento alternativi appetibili per i risparmiatori e in grado di finanziare le imprese attraverso un canale non bancario. Dopo aver fatto cenno alle prospettive del risparmio gestito in materia previdenziale, si sofferma a sottolineare alcune questioni relative agli effetti dei meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie attraverso lo strumento del *bail-in*, in relazione alle liquidità che i fondi di investimento detengono presso le banche. Ritiene opportuno sollecitare la Commissione a compiere una riflessione sulla portata del *bail-in* rispetto a tali fondi, sottolineando la esigenza di tutelare sia i depositi bancari che la liquidità in commento.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea la rilevanza delle audizioni in corso per l'istruttoria dei disegni di legge volti a istituire una commissione di inchiesta, poiché emergono spunti e questioni che consentono di meglio calibrare le scelte ai fini dell'attività legislativa citata. Rimarca poi con soddisfazione sia il lavoro compiuto dalla Commissione per la creazione dell'Albo per i consulenti finanziari che l'attività in tema di educazione finanziaria.

A giudizio del senatore MOLINARI (*Misto*) gli interventi della seduta odierna non hanno offerto spunti di interesse rispetto alla domanda sottesa all'inchiesta parlamentare e cioè come ridurre gli effetti negativi dei conflitti di interesse, e aumentare la tutela dei risparmiatori, soprattutto in considerazione del fatto che promotori e consulenti possono anche essere dipendenti di istituti di credito.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) chiede delucidazioni circa l'efficacia del modello relazionale rispetto all'attività di consulenza finanziaria; rimarca poi l'esigenza di chiarire la differenza tra consulenti e promotori che operano in maniera indipendente e la vendita di determinati prodotti finanziari da parte dei dipendenti delle banche.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede se la remunerazione attraverso provvigioni costituisca o meno un deterrente per eventuali conflitti di interesse e quali sono gli elementi che hanno consentito comunque il manifestarsi di episodi che hanno intaccato pesantemente la fiducia nei confronti degli operatori finanziari. Chiede invece al rappresentante di Asso-gestione se il regime fiscale agevolato ha contribuito o meno a determinare l'andamento favorevole del risparmio gestito.

A giudizio del senatore FORNARO (*PD*) la sinteticità e la immediata comprensibilità del grado di rischio di un prodotto finanziario singolo co-

stituisce un obiettivo importante ai fini dell'effettiva tutela del risparmiatore. Mutuando un sistema già in essere per quanto riguarda i fondi di investimento, ritiene auspicabile un sistema di immediata percezione, che possa garantire all'investitore una piena consapevolezza della rischiosità del prodotto.

Il dottor COLAFRANCESCO risponde in tema di conflitti di interesse sottolineando il differente approccio seguito dalla stragrande maggioranza degli investitori, orientati esclusivamente alla ricerca del massimo rendimento, e i consulenti che adottano una logica di diversificazione, riduzione del rischio, di medio lungo periodo, privilegiando – in ossequio a quanto previsto opportunamente dalla MiFID – il servizio al cliente e non il mero atto di vendita del prodotto. D'altro canto, la responsabilità in solido tra venditore e rete di appartenenza costituiscono un deterrente a comportamenti scorretti e un'ulteriore tutela del risparmiatore.

Il dottor BUFI risponde alla senatrice Ricchiuti osservando che anche i prodotti finanziari più rischiosi, quali ad esempio le obbligazioni subordinate, non costituiscono un titolo da demonizzare, se inserito in una logica equilibrata di prodotti portafoglio diversificato. Di converso, la concentrazione in un unico strumento costituisce di per sé un rischio altissimo, al quale difficilmente un consulente sottopone un proprio cliente. D'altro canto i consulenti finanziari, remunerati attraverso il sistema delle provvigioni, non hanno alcun interesse specifico rispetto a un determinato prodotto. Fa presente alla senatrice Ricchiuti che il modello relazionale si fonda sulla competenza, l'esperienza, sulla capacità relazionale in senso stretto, tali da creare e consolidare la fiducia del risparmiatore. Sottolinea inoltre che rispetto al sistema bancario oggetto di una rilevante ristrutturazione organizzativa, dalla quale origina anche l'iscrizione di molti dipendenti all'albo dei consulenti, i consulenti stessi operano con un approccio alternativo; tuttavia i vincoli e gli obblighi deontologici valgono per tutti gli appartenenti all'albo.

Sempre in tema di conflitti di interessi interviene poi il dottor GALLI a giudizio del quale l'apertura del risparmio gestito italiano ai prodotti di terzi e, comunque, l'alto grado di concorrenzialità tra gli operatori, anche stranieri, costituisce esso stesso un forte elemento riduttivo di comportamenti scorretti o indotti da situazioni di conflitto di interessi. Per quanto riguarda infine il regime fiscale dei proventi del risparmio gestito auspica un riequilibrio dell'attuale condizione di favore sugli interessi percepiti sui titoli di Stato.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa. Avverte quindi che la documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna seduta sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice GUERRA (PD) si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione, facendo presente che l'articolo 5 adegua la disciplina nazionale sulla tassazione delle vincite da gioco all'ordinamento dell'Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014, la quale ha dichiarato l'incompatibilità degli articoli 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con la normativa di uno Stato membro che assoggetta all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili provenienti da case da gioco situate nel proprio territorio.

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 69 del TUIR, stabilendo che i premi e le vincite costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Dispone poi un'esenzione mediante l'inserimento di un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

Il comma 2 sostituisce il quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificando che sui premi dei giochi esercitati dallo Stato la ritenuta sulle vincite è compresa nel prelievo operato dallo stesso Stato. Viene inoltre abrogato il settimo comma del medesimo articolo 30, in base al quale la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame, che innalza l'aliquota IVA dei preparati per risotti dal 4 al 10 per cento.

L'articolo 8 modifica il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) al fine di renderlo compatibile con la direttiva 83/182/CEE. La Commissione europea ha infatti segnalato al Governo l'incompatibilità della normativa italiana con quella dell'Unione, aprendo il caso EU Pilot 7192/14/TAXU.

L'articolo 9 dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi. Tali oneri sono infatti considerati incompatibili con l'Accordo di stabilizzazione e di associazione

tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Albania del 12 giugno 2006, ratificato in base alla legge 7 gennaio 2008, n. 10.

L'articolo 10 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione. La disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione del numero 12-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento applicata alle cessioni in questione sulla base di tale disposizione avviene in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio, quando il summenzionato numero 12-*bis*) è stato introdotto dall'articolo 6, comma 7, lettera *b*), della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Altre disposizioni riguardano l'aliquota IVA su determinati prodotti.

L'articolo 12 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato.

Il comma 1 è volto a modificare l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale percentuale corrisponderebbe sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*.

Il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L'articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (*tonnage tax*) disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR.

In ragione delle finalità complessive del provvedimento propone alla Commissione di esprimere una relazione favorevole.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), rammentando la rilevanza delle implicazioni sociali del gioco d'azzardo, osserva che la necessità di trattamento fiscale omogeneo delle vincite ottenute nelle case da gioco avrebbe dovuto suggerire l'opportunità di optare per una linea opposta a quella alla base dell'articolo 5, nel senso di prevedere l'abolizione di ogni esenzione prevista a favore delle vincite versate dalle case da gioco presenti nel territorio italiano.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) chiede che il Governo si esprima in merito alla possibilità che quanto disposto dall'articolo 9 comporti un vantaggio per gli autotrasportatori albanesi tale da compromettere la competitività degli operatori italiani.

La relatrice GUERRA (*PD*) replica rilevando che le disposizioni di cui all'articolo 9 sono motivate dall'esigenza di dare applicazione a un accordo internazionale. Ritiene inoltre che la valutazione di una disciplina alternativa a quella di cui all'articolo 5, nel presupposto della compatibilità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, possa essere più opportunamente affrontata nel contesto di una revisione organica dell'imposizione fiscale sui giochi.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone quindi in votazione la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice, che, verificata la presenza del numero legale prescritto, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,20.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 15 marzo 2016

Plenaria**260^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
CONTE*La seduta inizia alle ore 15,45.**PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'impossibilità del Sottosegretario del Dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di essere presente alla seduta, per concomitanti ed improrogabili impegni istituzionali, lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno avrà luogo in altra seduta, d'intesa con l'interrogante.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE***(1847) DI GIORGI ed altri. – Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere**

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), segnalando l'esigenza di aggiornare il settore delle filiazioni in Italia di università straniere, la cui disciplina risale alla legge n. 4 del 1999. Occorre infatti adeguare la normativa su diversi fronti, quali il lavoro, le procedure inerenti i permessi di soggiorno, nonché la contabilizzazione. Fa presente peraltro che le filiazioni di atenei stranieri hanno un impatto rilevante per l'Italia sia sotto il profilo sociale e culturale, sia a livello economico. Evidenza poi che sono assai diffuse filiazioni di università Nordamericane, con un numero di ingressi pari a circa 30.000 unità.

Dopo aver posto l'accento sull'arricchimento culturale che deriva da tale circostanza, ritiene necessaria una semplificazione amministrativa proprio per incentivare la presenza di stranieri, prevedendo anche semplici obblighi dichiarativi e forme più flessibili per i contratti di insegnamento.

Illustra quindi l'articolo 1, che introduce proprio un semplice obbligo annuale a carattere dichiarativo, mediante il quale i competenti organi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potranno verificare costantemente la rispondenza delle filiazioni ai requisiti di legge. Le ulteriori modifiche previste dall'articolo 1, al fine di rendere coerente la normativa in esame con la riforma del mercato del lavoro, consentono alle filiazioni di avvalersi di esperti nelle singole materie di insegnamento, attraverso la tipologia del contratto d'opera e di quello di collaborazione. Segnala altresì che detto ambito applicativo ricomprende anche quelle filiazioni che svolgono in Italia corsi o programmi *post* laurea o equipolenti. Tiene comunque a precisare che ciò non comporta alcun diretto e automatico riconoscimento in Italia di diplomi o titoli accademici rilasciati dalle istituzioni madri estere.

Passando all'articolo 2, fa presente che esso estende anche alle filiazioni la possibilità di derogare ai limiti quantitativi imposti dal decreto-legge n. 34 del 2014 con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato. Ciò, prosegue il presidente relatore, per venire incontro alle esigenze di filiazioni di medie dimensioni ma di indubbia rilevanza culturale e accademica, le quali possono così assumere personale didattico prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, ferme restando tutte le altre vigenti disposizioni in materia di contratti.

Dà indi conto dell'articolo 3, che tenta di risolvere una situazione penalizzante per le predette filiazioni e non adatta alla condizione di studenti che soggiornano in Italia per periodi limitati. Chiarisce infatti che molti programmi di studio durano tra i 90 e i 120 giorni; secondo la legislazione in vigore, superando la soglia dei 90 giorni lo studente deve comunque presentare domanda di permesso di soggiorno. L'articolato prevede invece di estendere a tali circostanze, laddove il soggiorno non superi i 120 giorni, la disciplina della dichiarazione di presenza, in luogo del permesso di soggiorno, onde coniugare semplificazione, speditezza e sicurezza. A tale ultimo riguardo, segnala infine che detta dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare al questore territorialmente competente ogni variazione relativa al soggiorno dello studente.

Si apre il dibattito.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede se è possibile mantenere aperta la discussione generale anche nelle prossime sedute per consentire di approfondire il testo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) domanda se sono previste audizioni.

Il presidente relatore CONTE assicura che la discussione generale resterà aperta anche nelle prossime sedute. Comunica poi che fino ad ora non sono pervenute richieste di audizioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 278)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice DI GIORGI (*PD*), la quale premette che si registra in Italia una scarsa affluenza di giovani nelle facoltà scientifiche in senso stretto. Dopo aver brevemente accennato alle iniziative del ministro Stefania Giannini per incentivare detti studi scientifici, riconosce l'esigenza di sostenere adeguatamente quei soggetti che si occupano di promuovere la cultura scientifica.

In proposito, ricorda che in base alla legge n. 113 del 1991 vengono finanziate iniziative per la diffusione della cultura scientifica, promossa dalle istituzioni già impegnate nel settore ma anche da nuovi enti, musei e città delle scienze. Tra gli obiettivi strategici è infatti menzionata la costituzione di un sistema organico di musei e centri scientifici. Il provvedimento in titolo, prosegue la relatrice, rappresenta pertanto uno dei tre strumenti specifici di intervento previsti dalla legge e riguarda l'inserimento di organismi in una tabella triennale, relativa – nel caso in esame – agli anni 2015-2017.

Dopo aver precisato che il bando inerente la tabella triennale è stato emanato con decreto direttoriale n. 1523 dell'8 luglio 2015, rileva che gli altri due strumenti di intervento sono i contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge stessa e i finanziamenti per la promozione di accordi e intese tra il Dicastero, da un lato, e le altre Amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici o privati dall'altro, i cui bandi sono stati emanati con decreto direttoriale n. 1524 dell'8 luglio 2015.

Nel rilevare che non sono state trasmesse ancora le relazioni specifiche presentate da ciascun ente, si sofferma sui requisiti per accedere alla tabella triennale, puntualizzando che, a differenza del precedente triennio 2012-2014, il bando attuale non specifica la natura dei soggetti che possono partecipare alla procedura di selezione. Tuttavia, segnala che delle 103 domande pervenute, 13 di esse non sono state ammesse alla valutazione in quanto presentate da soggetti «pubblici». Domanda pertanto un chiarimento al Ministero su tale questione.

Nel ricordare che il contributo può essere riconosciuto solo nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento di ciascun ente, salva la possibilità di chiedere un'anticipazione, sottolinea la possibilità per il Di-

castero di revocare i contributi assegnati nel caso di mancata rendicontazione o di esito negativo del monitoraggio.

Lamenta poi il ritardo con cui l'atto giunge in Parlamento, rispetto alle annualità di riferimento, ed esprime l'auspicio affinché per la prossima tabella 2018-2020 le procedure vengano predisposte in tempo utile.

Illustra quindi i requisiti dei soggetti ammissibili quali: la personalità giuridica, l'entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, le attività prodotte, l'utenza raggiunta, la qualità dell'offerta didattica e comunicativa, la capacità di programmazione pluriennale nonché la partecipazione a programmi cogestiti a livello nazionale o internazionale. Dopo aver richiamato inoltre i requisiti di presentazione della domanda, descrive i criteri di valutazione che sono stati ricondotti a tre aggregati, non più a quattro come nel precedente bando; si tratta della qualità dei soggetti proponenti, dell'attività istituzionale e della struttura, arricchiti da alcune novità, relative tra l'altro alla tradizione storica dell'ente, alla capacità di *fund raising* e alla consistenza della dotazione organica di personale. Riferisce in proposito che per essere ammessi al finanziamento occorre raggiungere almeno 40 punti in totale sui 60 complessivi per i tre criteri.

Dà comunque atto al comitato tecnico-scientifico di aver svolto i propri lavori con celerità e domanda al Ministero di mettere a disposizione le singole schede di valutazione. Riferisce altresì che l'importo disponibile per il 2015 risulta pari a 6.266.010,30 euro, con un lieve decremento rispetto alla somma prevista per il 2012, prima annualità della precedente tabella triennale. Rileva inoltre criticamente che per gli anni 2016 e 2017 sono previste decurtazioni dei relativi finanziamenti; preannuncia dunque l'intenzione di chiedere quanto meno il reintegro delle somme per le restanti due annualità di vigenza dell'attuale tabella, tenuto conto che gli organismi finanziati sono luoghi significativi per la diffusione della cultura scientifica.

Passa in dettaglio a descrivere le domande ammesse al contributo, pari a 35 enti sui 90 oggetto di valutazione, citando anche i relativi punteggi e le soglie minime e massime di contributi. In proposito, segnala che solo la Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci ha ottenuto una valutazione di 60 punti e beneficia dunque del contributo massimo pari a 1,5 milioni di euro.

Invoca infine un chiarimento, analogamente a quanto richiesto sull'atto n. 260, sugli enti che già ricevono contributi pubblici, in ossequio al principio di trasparenza dei finanziamenti, tanto più che secondo il bando ciascun ente deve dichiarare l'esistenza o meno di altre risorse pubbliche per le stesse finalità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e di Prometeia, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1196 (cittadinanza economica). Al riguardo, riferisce che l'ANIA ha consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni e al materiale che sarà eventualmente trasmesso da Prometeia – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Rende infine noto che la Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio (FEDUF), impossibilitata a partecipare all'audizione odierna, ha trasmesso una documentazione che sarà parimenti pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 15 marzo 2016

Plenaria

220^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CERVELLINI

indi del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Giacomelli.*

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli sul rinnovo della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo

Il presidente CERVELLINI ringrazia preliminarmente il sottosegretario Giacomelli per la sua presenza e gli cede quindi la parola.

Il sottosegretario GIACOMELLI ricorda che il decreto legislativo 177 del 2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) definisce il servizio pubblico radiotelevisivo come esercitato mediante concessione. L'attuale concessione, assegnata alla Rai-radiotelevisione italiana SpA, scade il 6 maggio: sono quindi maturi i tempi per portare a compimento il processo di riforma del settore che il Governo ha avviato con la legge n. 220 del 2015, che ha riscritto le regole di *governance* della Rai.

Ricorda che tale legge ha introdotto nella legislazione vigente alcune importanti novità: in primo luogo è stato confermato che la Rai è il soggetto affidatario del servizio pubblico radiotelevisivo; si è poi portata la durata del contratto di servizio legato alla concessione da tre a cinque anni, allineandosi quindi alle migliori pratiche degli altri Paesi europei. Infine, la legge introduce, all'articolo 5, l'obbligo di svolgere una consultazione pubblica sul contenuto del servizio pubblico radiotelevisivo, proprio in vista del rinnovo della concessione.

La suddetta riforma della *governance* si lega poi ad altri provvedimenti che Governo e Parlamento hanno recentemente attuato: la riforma delle modalità di riscossione del canone di abbonamento Rai e, soprattutto, l'emanazione di apposite linee guida per la riforma della Rai.

Osserva che, sulla base di questo nuovo quadro regolatorio, Governo e Parlamento potranno quindi avviare le procedure per varare una nuova concessione del servizio pubblico radiotelevisivo da affidare alla Rai, per la durata di dieci anni, essendo questo il periodo più congruo in relazione al settore. Di conseguenza, il secondo contratto di servizio quinquennale si configurerà come una sorta di verifica di medio percorso sull'adeguatezza del modo in cui la Rai avrà assolto alle funzioni di servizio pubblico.

Illustra quindi l'*iter* che il Governo intende seguire al fine del rinnovo della concessione: gli Uffici legislativi del Governo stanno in primo luogo verificando se la scadenza del 6 maggio sia da ritenersi un termine perentorio (come effettivamente sembrerebbe, in base alla legge) oppure meramente ordinatorio. Tale verifica è motivata dall'opportunità di poter disporre di qualche settimana in più per lo svolgimento delle procedure e l'approfondimento dei temi, in particolare per quanto riguarda la consultazione pubblica. In ogni caso, assicura che, laddove il termine dovesse essere confermato come perentorio, si provvederà con apposita norma a disporre una proroga dei termini, garantendo la continuità del servizio nella fase transitoria.

Per quanto riguarda la consultazione pubblica, il Governo con la collaborazione dell'Istat ha individuato due fasi: nella prima fase vi sarà un confronto diretto con i principali portatori di interessi pubblici e privati attraverso tavoli tematici focalizzati sui diversi aspetti del servizio pubblico radiotelevisivo. In proposito sono stati individuati oltre 60 temi, che spaziano dal turismo alla cultura, dalla tutela del *made in Italy* a quella delle minoranze linguistiche. A partire dalla metà di aprile tali tavoli tematici, articolati in quattro macro aree, ciascuna sotto la direzione

di un coordinatore, provvederanno a raccogliere i vari contributi al fine di elaborare i quesiti per la consultazione.

Successivamente tali quesiti, con l'assistenza tecnica dell'Istat, saranno pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento della consultazione, che dovrebbe avere la durata di 45 giorni. Sottolinea che si tratta della prima volta in cui si realizza un confronto sui contenuti del servizio pubblico radiotelevisivo aperto ai contributi di tutte le componenti della società. I risultati della consultazione, che dovrebbero essere disponibili nel mese di maggio, saranno poi utilizzati dal Ministero per lo sviluppo economico per predisporre lo schema della nuova concessione, che sarà approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e quindi sottoposto all'esame della Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio radiotelevisivo.

Al termine dell'*iter* il testo dello schema sarà poi approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, entro la pausa estiva o anche oltre se si riterrà necessario disporre di un tempo aggiuntivo.

A questo punto, vi saranno sei mesi a disposizione per la stipula del nuovo contratto di servizio. In proposito, ricorda che accanto alla concessione tra lo Stato e la Rai, esistono tutta una serie di convenzioni (ad esempio quella per la tutela dei minori, quella per la tutela delle minoranze linguistiche o quella con la Repubblica di San Marino) che hanno scadenze diverse ma che, seguendo una precisa indicazione del Parlamento, il Governo intende ricondurre in modo unitario all'interno della concessione, per disporre di un unico documento di regolamentazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Passa quindi a illustrare sinteticamente il contenuto delle linee guida del servizio pubblico radiotelevisivo approvate dal Consiglio dei ministri il 27 maggio 2015. Nell'ambito della riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, il Governo intende perseguire sei obiettivi fondamentali: trasformare la Rai da emittente a *media company*, ovvero in un'azienda capace di produrre contenuti audiovisivi per tutti i tipi di piattaforma; ridefinire la missione editoriale dell'azienda; favorire la valorizzazione della stessa per farle acquisire un profilo di rilievo internazionale nel settore; riconfermare il ruolo della Rai come traino per tutta l'industria audiovisiva e culturale nazionale; riformare il comparto dell'informazione, riducendo il numero delle testate e accrescendo la produzione di *reportage* e documentari; favorire il ruolo della Rai come attore determinante per il superamento del divario digitale in Italia.

Ribadisce quindi il valore della scelta politica del Governo di aprire un ampio confronto con tutte le componenti della società, anche con un orizzonte temporale più ampio di quello inizialmente previsto, per giungere alla ridefinizione della missione del servizio pubblico radiotelevisivo: tutti i soggetti, a cominciare dalla forze politiche, potranno fornire il loro contributo su un tema strategico per il Paese.

Il presidente CERVELLINI ringrazia il Sottosegretario per la sua ampia relazione e cede la parola ai senatori interessati a intervenire.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), con riferimento all'*iter* appena indicato dal sottosegretario Giacomelli per il rinnovo della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, ricorda di avere anch'egli suggerito l'esigenza di una proroga rispetto alla scadenza del 6 maggio, in quanto troppo ravvicinata: occorrono infatti tempi più lunghi per il corretto espletamento della consultazione pubblica e degli altri adempimenti necessari per la stipula della nuova concessione, che vale quasi 20 miliardi di euro in dieci anni.

Osserva che tale questione si intreccia anche con la quella della riassegnazione delle frequenze in Italia, divenuta ancora più urgente in seguito alla scelta dell'Unione europea, contenuta nella proposta di decisione COM (2016) 43 definitivo, di riallocare le frequenze della banda dei 700 MHz dalle trasmissioni televisive ai servizi di telefonia mobile entro il 2020. Non condivide però la risoluzione approvata dalla Commissione sul provvedimento la scorsa settimana, che chiedeva una proroga di almeno due anni a favore dell'Italia, sottolineando che ormai in Europa le decisioni sono state già state prese con riferimento alla scadenza del 2020 e che pertanto l'Italia rischia di vedere respinta la sua richiesta e di trovarsi isolata.

Occorre quindi mettere subito mano al nuovo piano di assegnazione delle frequenze, eliminando la riserva di un terzo delle frequenze a favore delle emittenti locali, che dovrebbero avere invece un terzo dei canali o programmi, considerando pure che in passato avevano occupato abusivamente anche frequenze di Paesi confinanti.

Ricorda che quest'anno scadono le concessioni del servizio pubblico radiotelevisivo in Spagna, Regno Unito e Italia: occorrerebbe allora cercare di seguire per il rinnovo delle concessioni una impostazione comune, di tipo europeo. Esistono infatti molte differenze tra l'Italia e gli altri Paesi, che hanno un numero inferiore di canali del servizio pubblico radiotelevisivo (in media cinque), per la maggior parte senza o con poca pubblicità. La Rai invece, oltre al canone di abbonamento, ha anche la pubblicità, il che è un'anomalia rispetto alla maggior parte delle emittenti pubbliche dei Paesi europei (ad esempio la Bbc o la televisione svizzera). Ritiene ugualmente anomalo predeterminare che debba essere un unico soggetto a svolgere le funzioni del servizio pubblico: tale scelta dovrebbe essere motivata, atteso che anche una pluralità di soggetti potrebbero esercitare le stesse funzioni.

Evidenzia quindi che tra i programmi predeterminati della Rai molti sono di puro intrattenimento e non sarebbero in realtà qualificabili come servizio pubblico, per cui appare inaccettabile che siano finanziati con il canone e abbiano poi anche la pubblicità al loro interno, creando un vantaggio competitivo illegittimo a danno dei concorrenti privati.

Anche la contabilizzazione dei costi e dei finanziamenti dei vari programmi della RAI appare assolutamente opaca e inadeguata, malgrado l'Unione europea abbia imposto regole precise di rendicontazione per distinguere tra programmi di servizio pubblico e programmi di tipo diverso. Inoltre, poiché l'impresa che assumerà gli obblighi di servizio pubblico non sarà scelta mediante una procedura ad evidenza pubblica, il nuovo contratto di servizio dovrà essere sottoposto al vaglio preventivo dell'Unione europea, per verificare che la remunerazione prevista (ossia il canone) non sia eccessiva rispetto ai costi che dovrebbero sostenersi normalmente per quei servizi.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritiene che la riforma del servizio pubblico radiotelevisivo avviata dal Governo stia finalmente prendendo forma e che ci siano quindi le condizioni per fare della Rai una *media company* di primo piano in Italia e all'estero, coniugando l'evoluzione tecnologica con la qualità del servizio pubblico.

Osserva che l'ingresso nel mercato audiovisivo italiano di grandi operatori esteri come Vivendi o addirittura Orange attraverso Telecom pone importanti sfide alla Rai, che dovrà organizzarsi di conseguenza e tenerne conto anche nel contratto di servizio.

È certamente condivisibile l'obiettivo di fare della Rai il volano della produzione audiovisiva nazionale, ma occorre a tal fine che l'azienda possa scegliere autonomamente le sue produzioni, senza imposizioni esterne. Anche le televisioni private dovrebbero tendere verso livelli di eccellenza: ritiene dunque opportuno selezionare gli operatori in sede di assegnazione delle frequenze, premiando il merito sulla base delle risorse investite, della qualità delle produzioni e delle attività di servizio pubblico svolte.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) esprime grande apprezzamento per il progetto illustrato dal sottosegretario Giacomelli, ritenendo che questo sia il percorso migliore per il rilancio del servizio pubblico radiotelevisivo, dimostrando così l'infondatezza di tante critiche rivolte in passato al Governo.

Condivide la scelta di prevedere una proroga rispetto alla scadenza del 6 maggio, se può aiutare a svolgere un lavoro più accurato, e inoltre corretta la durata decennale stabilita per la nuova concessione, che rappresenta un periodo congruo.

Contesta poi alcune affermazioni del senatore Maurizio Rossi, sottolineando che anche programmi di intrattenimento, per la loro valenza sociale, possono qualificarsi come attività di servizio pubblico, il che giustifica anche il finanziamento ibrido della Rai attraverso il canone e la pubblicità, pur essendo indispensabile una chiara distinzione circa l'uso dei due tipi di risorse.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede quale documento sarà posto a base della consultazione pubblica sul servizio pubblico radiotelevisivo, se solo

le linee guida generali approvate dal Governo ovvero uno schema di concessione già definito, come sarebbe più opportuno.

In merito all'obiettivo di trasformare la Rai in una *media company*, ricorda l'operazione che Vivendi, attraverso Telecom, starebbe portando avanti con Mediaset per costituire un unico operatore per la gestione delle torri di trasmissione, in concorrenza con Rai Way. Obietta però che Telecom ha ricevuto importanti fondi pubblici per portare la rete in fibra ottica nelle zone a fallimento di mercato; se l'infrastruttura così finanziata è destinata a veicolare i contenuti audiovisivi dell'azienda, non si capisce dove stia l'interesse pubblico.

Infine, pur condividendo che la Rai produca anche programmi di intrattenimento, osserva che essa dovrebbe porsi soprattutto come industria culturale e pertanto dovrebbe avere anche canali senza pubblicità. Anche la sua dirigenza dovrebbe essere autorevole per contrastare la concorrenza privata.

Il senatore FILIPPI (*PD*) plaude al progetto di riforma illustrato dal sottosegretario Giacomelli, che può aprire la strada a una riforma del servizio pubblico in grado di arricchire la cultura e l'economia del Paese.

Chiede poi se sia possibile acquisire le linee guida approvate dal Governo cui si è accennato in precedenza. Rileva inoltre che il piano di riassegnazione delle frequenze dovrebbe essere l'occasione per avviare un processo di selezione delle emittenti private, ora in numero decisamente pletorico, sulla base di indici di qualità. Condivide infine l'obiettivo di stimolare il ruolo della Rai come soggetto centrale della produzione audiovisiva e culturale nazionale.

In merito ad alcune osservazioni dei senatori Maurizio Rossi e Cioffi, sarebbe opportuno un maggiore sforzo da parte della Rai per ottenere più trasparenza nelle scelte economico-finanziarie dell'azienda, con una più chiara corrispondenza tra le funzioni assegnate e le entrate disponibili e nel rapporto tra costi sostenuti e ricavi conseguiti.

Il senatore AIROLA (*M5S*), malgrado le affermazioni del sottosegretario Giacomelli, non crede che la consultazione pubblica avverrà nei termini descritti né che il Governo attuerà il piano illustrato per il rinnovo della concessione.

Quanto finora accaduto nel settore pubblico radiotelevisivo dimostra infatti che gli indirizzi forniti di volta in volta dal Parlamento attraverso la Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi sono stati puntualmente disattesi, sulla base di decisioni già assunte in altre sedi. Non vi è quindi un vero interesse né per le indicazioni dell'Europa (che valuta assai negativamente la recente riforma della Rai), né per quelle del Parlamento, tenuto conto che il nuovo direttore generale della Rai sta già riorganizzando autonomamente l'azienda, secondo una strategia ancora non chiara.

Giudica pertanto del tutto inutile anche la consultazione e il parere che la Commissione parlamentare di vigilanza dovrà formulare sullo

schema di concessione, visto che la dirigenza della Rai continua a decidere in totale autarchia. Quando si dimostrerà che il piano di riforma del servizio pubblico non sarà mai attuato, i Ministri dell'economia e dello sviluppo economico dovrebbero dimettersi.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) auspica che il percorso delineato dal rappresentante del Governo per la riforma del servizio pubblico radiotelevisivo sia effettivamente rispettato.

Questo processo si lega anche a una migliore definizione delle modalità di riscossione del canone Rai nelle bolletta elettrica, che è ancora molto opaco e incerto. Il sottosegretario Giacomelli ha infatti affermato che se le entrate del canone, riscosso con le nuove modalità, dovessero superare le attese, non sarebbe un tabù rivedere l'accesso della Rai anche al mercato pubblicitario: se ciò fosse confermato sarebbe un fatto certamente positivo.

Si dichiara poi favorevole a uno slittamento della scadenza della concessione, a fronte di un effettivo coinvolgimento del Parlamento nel processo di riforma, ma occorrono garanzie.

Sulla riallocazione della banda di frequenza dei 700 MHz, sarebbe grave se l'Italia si trovasse in una posizione isolata in Europa riguardo alla richiesta di due anni di proroga, mentre dovrebbe essere protagonista dei processi decisionali. Anche a nome del suo Gruppo, invita pertanto il Governo alla coerenza e attende di valutarne i passi concreti.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) segnala che, da notizie di stampa, due dei principali editori televisivi nazionali, Cairo e Mediaset, avrebbero chiesto alla Rai di rinunciare alla pubblicità sui due canali principali, in considerazione del fatto che, con le nuove modalità di riscossione del canone, si prevedono entrate aggiuntive molto cospicue (200-300 milioni di euro) e che, pertanto, sarebbe opportuno rimuovere un ingiustificato vantaggio competitivo che la Rai ha nei confronti dei concorrenti. Chiede pertanto quale sia la posizione del Governo al riguardo.

In secondo luogo, chiede informazioni sullo stato di attuazione, anche da parte della Rai, del passaggio al digitale terrestre di nuova generazione (DVB-T2), indispensabile per poter utilizzare le frequenze sotto la banda dei 700 MHz per la trasmissione televisiva. Rimarcando criticamente che si tratta di uno *standard* già conosciuto da tempo, osserva che il passaggio poteva essere fatto molto prima.

Infine, ricorda che in base a un ordine del giorno accolto dal Governo nell'Assemblea del Senato, la Rai avrebbe dovuto mettere a disposizione due canali del digitale terrestre per trasmettere le sedute parlamentari di Camera e Senato che attualmente vanno in onda sui canali satellitari. Sollecita un puntuale rispetto degli impegni assunti. Solleva poi la questione connessa dei servizi radiofonici di documentazione parlamentare svolti da GR Parlamento, osservando che nel fine settimana sul canale in FM sono trasmessi solo programmi di intrattenimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente Stefano ESPOSITO cede la parola al Rappresentante del Governo per la replica.

Il sottosegretario GIACOMELLI fa presente che, nel valutare le modalità per il rinnovo della concessione del servizio pubblico, il Governo ha escluso fin dall'inizio il ricorso alla gara, in quanto non necessaria e peraltro non utilizzata neanche da altri Paesi.

Per quanto riguarda la questione della riallocazione delle frequenze della banda dei 700 MHz, ricorda che il rapporto Lamy, predisposto dall'apposito Comitato di studio organizzato dalla Commissione europea per approfondire la questione, proponeva tra l'altro di consentire ai singoli Stati membri dell'Unione, a fronte di motivate esigenze, di derogare fino a un massimo di due anni rispetto al termine del 2020 previsto per il completamento della transizione.

La Commissione europea invece ha scelto di fissare un termine inderogabile nella proposta di decisione COM(2016) 43 definitivo: si tratta però per l'appunto ancora di una proposta che dovrà essere poi negoziata in sede europea con gli altri Stati membri. Assicura che l'Italia farà quanto in suo potere per ottenere un adeguato periodo di deroga, fermo restando che se la decisione finale dell'Unione sarà di mantenere la scadenza del 2020, anche l'Italia si adeguerà.

D'altra parte, evidenzia che l'Italia non ha chiesto una proroga fine a se stessa, ma ha ipotizzato un percorso complessivo di transizione per coniugare la riallocazione delle trasmissioni televisive nella banda sotto i 700 MHz con il passaggio allo *standard* di transizione DVB-T2, che consente un uso ottimizzato delle frequenze per assicurare un'adeguata capacità trasmissiva. Tale coordinamento tra le due transizioni è funzionale anche ad evitare che i cittadini debbano comprare da subito dei nuovi televisori e a disporre di tempi più congrui per gli adeguamenti tecnologici.

Con riferimento poi alla necessità di favorire una selezione tra le emittenti locali, ricorda che il Governo sta definendo l'istituzione di un nuovo fondo per l'editoria dove, oltre alle risorse per la carta stampata, entreranno anche quelle a favore delle emittenti locali. Si vuole però selezionare le emittenti sulla base di criteri di qualità, stimolando la crescita degli operatori e superando l'attuale anarchia e quindi il sistema ormai insostenibile dei contributi elargiti «a pioggia».

Per quanto riguarda i programmi di servizio pubblico, ferma restando la chiara definizione degli stessi, osserva che anche determinati programmi di intrattenimento sono meritevoli di attenzione per la loro valenza sociale.

Per quanto riguarda la questione dello sviluppo della banda larga, delle torri di trasmissione e in generale delle infrastrutture strategiche di telecomunicazione, sottolinea che il principio seguito dal Governo è quello di non interferire con le dinamiche di mercato, assicurando però il mantenimento del controllo pubblico sulle infrastrutture strategiche, per non ripetere errori nefasti del passato.

Conferma l'esigenza di valorizzare il ruolo centrale della Rai anche nella produzione audiovisiva e culturale in genere, che ha una lunga e solida tradizione. Tuttavia, il mutamento dello scenario impone all'Italia di guardare non più solo al mercato interno, ma anche a quello internazionale. È allora giusto che la Rai utilizzi le proprie risorse per favorire le produzioni audiovisive, che sia presente pure nella distribuzione e stipuli accordi di carattere internazionale.

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la quota delle inserzioni pubblicitarie in ragione dell'aumento delle entrate derivanti dal canone, sottolinea che il Governo non ha un pregiudizio sfavorevole in merito; tuttavia, appare assai prematuro fare tali valutazioni prima di disporre di dati certi sull'effettivo ammontare delle entrate derivanti dal canone, tenuto conto che occorrerà anche verificare quanto si riuscirà a recuperare nella lotta all'evasione. In ogni caso, dovranno essere garantiti comportamenti corretti da parte dell'emittente del servizio pubblico, evitando situazione di *dumping* o di concorrenza sleale sul mercato.

Ricorda che comunque la riduzione della pubblicità nei programmi della Rai è un tema rilevante e da tempo all'attenzione del Parlamento, come dimostra la scelta dei vertici aziendali di eliminarla nei programmi destinati ai minori. Occorre però affrontare il tema in modo obiettivo e non ideologico e un'occasione potrebbe essere la discussione sulla riforma dell'editoria in corso di elaborazione.

Per quanto riguarda la consultazione pubblica sul servizio pubblico radiotelevisivo, precisa che oggetto del confronto saranno i quesiti elaborati, con il concorso dell'Istat, in esito al dibattito sviluppato dai portatori di interesse attraverso i tavoli tematici richiamati in precedenza. Evidenzia comunque che, al di là dei momenti formali, il Governo è disponibile a discutere con chiunque, in qualsiasi momento e senza pregiudizi, sui temi legati ai nuovi assetti del servizio pubblico.

Ricorda che il Governo e il Parlamento hanno già ridefinito le regole della *governance* della Rai e i relativi poteri e responsabilità della dirigenza, che sarà quindi valutata per come eserciterà la propria funzione rispetto alla nuova missione aziendale.

Per quanto concerne la questione del passaggio delle trasmissioni delle sedute parlamentari anche sui canali digitali della Rai, conferma che sono già in corso gli opportuni contatti con i vertici del Senato e della Camera dei deputati; ritiene tuttavia che, ai fini di una migliore comprensibilità del dibattito parlamentare, tali trasmissioni dovrebbero essere accompagnate anche da servizi giornalistici di approfondimento.

Il presidente Stefano ESPOSITO ringrazia il sottosegretario Giacomelli per il suo ampio contributo e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Esame e rinvio)

Il presidente relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) illustra il provvedimento in esame, ricordando che lo stesso è predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, ed è volto al recepimento delle tre direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che modificano la normativa dell'Unione europea su appalti pubblici e concessioni, e al contestuale riordino della disciplina nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Esercitando la facoltà prevista nell'articolo 1, comma 1, della suddetta legge, il Governo ha scelto pertanto di attuare la delega, anziché mediante due distinti decreti, attraverso un unico decreto legislativo sia per il recepimento delle direttive sia per il riordino della normativa vigente. Il termine ultimo per l'esercizio della delega, e quindi per l'adozione dello schema di decreto in esame, è fissato al 18 aprile 2016, in coincidenza con la scadenza per il recepimento delle direttive europee.

Dal punto di vista del contenuto, sottolinea che il provvedimento reca il nuovo codice dei contratti pubblici: nel recepire le tre direttive europee e riordinare la disciplina in vigore, esso abroga contestualmente, oltre a varie disposizioni correlate, il codice dei contratti pubblici vigente di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010). Fanno eccezione alcune disposizioni specificamente individuate, attinenti per lo più ad aspetti di dettaglio, che rimangono in vigore in via transitoria nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, affidate generalmente a decreti ministeriali o ad apposite linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Infine, ricorda che la Commissione Lavori pubblici e la Commissione Bilancio, per i profili di rispettiva competenza, dovranno esprimere il parere al Governo entro il 6 aprile, previa acquisizione delle osservazioni della 1^a, della 2^a e della 14^a Commissione.

Dal punto di vista formale, lo schema di decreto ha una struttura estremamente ampia e complessa, con 219 articoli, raggruppati in sei parti, a loro volta suddivise in titoli, capi e sezioni, cui si aggiungono infine 25 allegati tecnici. Rinviando all'ampia documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondimento delle singole norme, richiama sinteticamente alcune delle questioni di merito più rilevanti, fermo restando che ulteriori temi potranno poi scaturire dal dibattito.

Ricorda poi che i Presidenti delle Commissioni Lavori pubblici del Senato e Ambiente della Camera hanno convenuto di procedere in stretto raccordo all'esame del provvedimento, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione e con l'obiettivo di addivenire alla formulazione di due pareri al Governo di analogo tenore.

A tal fine, ricorda che è già stata fissata l'audizione, in sede congiunta, del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Cantone, che avrà luogo giovedì 17 marzo, alle ore 15,30, presso la Camera dei deputati. Analogamente, i Presidenti delle due Commissioni hanno concordato di svolgere congiuntamente anche un'audizione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio, possibilmente la prossima settimana, previa acquisizione delle necessarie intese.

Sempre in considerazione dei termini ristretti a disposizione per la conclusione dell'esame, le Presidenze delle Commissioni hanno inoltre convenuto di non procedere ad altre audizioni, ma di limitarsi a richiedere contributi scritti. A tal fine, la Commissione Ambiente della Camera ha già inviato una serie di richieste: invita pertanto i colleghi interessati a segnalare per tempo eventuali soggetti ai quali la Commissione Lavori pubblici possa a sua volta chiedere elementi informativi. Resta inteso che i contributi acquisiti da ciascuna Commissione saranno poi messi a disposizione di tutti i senatori e i deputati.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), pur comprendendo le finalità delle decisioni assunte dalle Presidenze sull'organizzazione dei lavori, evidenzia l'utilità dello svolgimento delle audizioni. Chiede comunque che siano almeno acquisiti i contributi dell'ANCE, delle associazioni delle professioni tecniche e, ove possibile, dei professionisti abilitati allo svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento.

Sottolinea quindi l'esigenza di disporre di uno spazio adeguato per approfondire il nuovo codice in esame, estremamente complesso e articolato.

Per quanto riguarda i profili di merito, richiama la questione dei controlli sull'esecuzione degli appalti e ribadisce l'importanza della normativa sul dibattito pubblico di cui all'articolo 22 dello schema di decreto.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia il relatore per la sua esposizione e gli uffici per l'ampio materiale messo a disposizione. Ribadisce i tempi estremamente ridotti per l'esame del provvedimento e la necessità di raccordare quindi i lavori con la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, proprio al fine di pervenire a un parere il più possibile omogeneo e tempestivo, in modo da garantire che il nuovo codice degli appalti, eventualmente con alcuni miglioramenti, possa entrare in vigore entro la scadenza prevista del 18 aprile. Ritiene altresì opportuna l'audizione, oltre che del ministro Delrio, del presidente Cantone, per il ruolo centrale che il provvedimento riconosce all'ANAC nel sistema degli appalti pubblici.

Infine, considera certamente utile acquisire contributi dai vari soggetti interessati, ferma restando però la sovranità del Parlamento nel valutare gli stessi e assumere le necessarie decisioni.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) invita a valutare la possibilità di affiancare al relatore Stefano Esposito un correlatore che sia espressione anche dell'opposizione, data la rilevanza del provvedimento in esame.

Intervenendo poi sul merito, richiama anch'egli l'articolo 22 dello schema per la parte relativa al dibattito pubblico, sulla quale esprime grandi perplessità, in quanto eccessivamente generica e rimessa quasi interamente alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, in contrasto con il modello seguito in altri Paesi.

Il senatore BORIOLI (*PD*) segnala tra i temi da approfondire nell'esame anche il ruolo delle Regioni, ad esempio per quanto riguarda l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze. Condivide inoltre le perplessità espresse dal senatore Crosio in merito alle disposizioni sul dibattito pubblico: si tratta di un tema di grande rilevanza che dovrebbe essere regolato in maniera adeguata, ad esempio riprendendo alcune delle proposte contenute negli appositi disegni di legge presentati in Senato dinanzi alle Commissioni riunite 8^a e 13^a.

Il presidente relatore Stefano ESPOSITO, in risposta al senatore Cioffi, evidenzia che, tra i contributi già richiesti dalla Commissione Ambiente della Camera, sono presenti anche i soggetti da lui richiamati.

Si farà poi carico di rappresentare al presidente Matteoli la richiesta del senatore Crosio in merito alla possibilità di affiancare un correlatore di opposizione per l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 15 marzo 2016

Plenaria

218^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 8.20, 37.0.6 (testo 2), 48.72 e 49.0.7, pubblicate in allegato, e che il senatore De Poli ha comunicato di ritirare la propria firma agli emendamenti 50.1 e 50.5. Informa inoltre che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 3.100, 28.100, 30.100, 36.100, 52.0.100 e 52.0.200, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 41.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli identici emendamenti 41.21 e 41.22, sui quali ritiene opportuna un'ulteriore riflessione, manifestando un orientamento favorevole; invita a riti-

rare gli emendamenti 41.23 e 41.0.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 41.1 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice FISSORE (PD), aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 41.0.1; anche il senatore ASTORRE (PD) ritira l'emendamento 41.23.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 41.1 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; sono altresì nuovamente accantonati gli identici emendamenti 41.21 e 41.22.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42, per i quali il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone l'accantonamento in vista della presentazione di un apposito emendamento dei relatori. Invita a ritirare l'emendamento 42.0.1, su cui il parere altrimenti è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Previo accantonamento degli emendamenti 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 42.10, 42.11, 42.12, 42.13 (testo 2), 42.14, 42.15, 42.16 e 42.28, l'emendamento 42.0.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 43.1, soppressivo dell'articolo. Esprime parere contrario sull'emendamento 43.3 e invita a ritirare gli emendamenti aggiuntivi, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede le ragioni del parere favorevole sull'emendamento soppressivo dell'articolo.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) chiarisce che tale parere deriva dall'intenzione manifestata del Governo di predisporre un provvedimento ad *hoc* in materia.

La senatrice VALDINOSI (PD) e il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiungono la propria firma all'emendamento 43.1.

Il senatore RUVOLO (AL-A) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 43.0.8.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 43.0.10; e la senatrice FISSORE (*PD*), dopo aver aggiunto la propria firma, ritira gli emendamenti 43.0.11 e 43.0.12

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 43.0.9 in un testo 2, conformandolo alla condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 43.1, posto ai voti è approvato, mentre con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 43.3, 43.0.9 (testo 2), pubblicato in allegato, e 43.0.22.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44, per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento in vista della presentazione di un apposito emendamento dei relatori. Propone l'accantonamento dell'emendamento 44.0.2, ai fini di una sua possibile riformulazione.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Gli emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20, 44.21, 44.0.2 (testo 2), compreso l'aggiuntivo, sono quindi accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45 per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento in attesa della presentazione di un apposito emendamento dei relatori.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.10, 45.11, 45.12, 45.13, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.18, 45.19, 45.20, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.26, 45.27, 45.28, 45.29, 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.35, 45.36, 45.37, 45.38, 45.39, 45.40, 45.41, 45.42, 45.43 e 45.44 sono quindi accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) rileva come l'articolo 46, nella sua attuale formulazione, rappresenti un testo che non si ritiene di modificare; segnala come molti emendamenti presentati all'articolo in questione, proposti da diversi Gruppi, si facciano interpreti – con diverse formulazioni e ampiezza di interventi – dell'esigenza di dettare una disciplina dello svolgimento di attività professionale. Si sono tuttavia registrate, al momento, alcune perplessità al riguardo da parte del Governo; propone, pertanto, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 46, in attesa di una possibile composizione delle diverse posizioni.

Propone di accantonare altresì l'emendamento 46.0.3, invita a ritirare l'emendamento 46.0.4 ed esprime parere contrario sull'emendamento 46.0.2.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore ASTORRE (*PD*) ritira l'emendamento 46.0.4.

Gli emendamenti 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 (testo 2), 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 46.10 (testo 2), 46.11 (testo 2), 46.12 (testo 2), 46.13, 46.14, 46.15 (testo 2), 46.16 (testo 2), 46.17, 46.18, 46.22 (testo 2), 46.26, 46.28, 46.29, 46.30 (testo 2) e 46.31 (testo 2) sono nuovamente accantonati.

L'emendamento 46.0.2, posto ai voti, è respinto, mentre l'emendamento 46.0.3 è nuovamente accantonato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare l'emendamento 47.1, ai fini di una sua riformulazione; propone di accantonare anche i successivi emendamenti 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 e 47.9, che incidono sulla medesima materia. Propone una riformulazione dell'emendamento 47.0.1, sul quale il parere sarebbe favorevole, invitando i proponenti degli emendamenti 47.0.2, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5, 47.0.6 a convergere su tale riformulazione. Invita, infine, a ritirare l'emendamento 47.0.8.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala come sull'emendamento 47.0.7 la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che se ne conoscano le specifiche ragioni: poiché tale proposta era corredata di idonea copertura, esprime il dubbio che taluni pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione celino, in realtà, una contrarietà nel merito. Si riserva comunque di presentare una riformulazione di quell'emendamento, volta a superare la contrarietà della 5^a Commissione. Conclude invitando i relatori a considerare favorevolmente l'emendamento 47.0.8.

Il presidente MUCCHETTI ricorda come i rilievi del senatore Buemi siano stati formulati da diversi senatori nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo e rammenta di aver già segnalato la questione alla presidenza della Commissione bilancio, sollecitando la trasmissione delle relazioni tecniche non appena il Governo le abbia presentate. Assicura che tornerà a rappresentare la questione alla presidenza della Commissione bilancio.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) segnala come il testo approvato dalla Camera dei deputati non presenti disposizioni volte a disciplinare gli studi odontoiatrici; i relatori, d'accordo con il Governo, non ritengono di poter presentare una proposta organica in materia, suscettibile di avere rilevanti impatti sulle realtà in essere, nell'ambito del disegno di legge in esame. Hanno pertanto convenuto di proporre interventi limitati a due specifici aspetti: l'inasprimento del contrasto all'esercizio abusivo delle professioni, con la richiesta di riformulare l'emendamento 47.0.1, e l'individuazione del responsabile di strutture odontoiatriche, con una proposta che sarà riferita all'articolo 48.

Rispondendo a una domanda del presidente MUCCHETTI, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) precisa che la disciplina della partecipazione al capitale nelle società di capitali per l'esercizio di studi odontoiatrici, e più in generale di strutture mediche, richiederebbe un intervento complesso e organico che non si ritiene di poter realizzare in questa sede.

Rispondendo poi a un rilievo del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sui profili di costituzionalità di un intervento in materia penale che riguardi il solo esercizio della professione odontoiatrice, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) segnala che la riforma proposta per l'emendamento 47.0.1 si applica a tutte le professioni.

Il senatore SCALIA (*PD*) riformula l'emendamento 47.0.1 in un testo 2, accogliendo la proposta dei relatori; i senatori VALDINOSI (*PD*), DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e PELINO (*FI-PdL XVII*) aggiungono all'emendamento così riformulato le firme dei senatori proponenti, rispettivamente, gli emendamenti 47.0.2, 47.0.4 e 47.0.5.

Gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9 sono nuovamente accantonati; il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 47.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio, insieme agli emendamenti 47.0.2, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5, 47.0.6 che incidono nella stessa materia.

L'emendamento 47.0.8, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 48. Quanto agli emendamenti aggiuntivi propone di accantonare l'emendamento 48.0.16, di contenuto sostanzialmente identico al 48.92 e 48.93 di cui ha già proposto l'accantonamento. Esprime parere contrario sull'emendamento 48.0.2. ricorda che come preannunciato i relatori presenteranno un emendamento aggiuntivo all'articolo 48 in materia di responsabile di strutture odontoiatriche.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Dopo che gli emendamenti 48.10, 48.11, 48.12, 48.13, 48.14, 48.15, 48.16, 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24, 48.26, 48.27, 48.29, 48.30, 48.31 (testo 2), 48.33, 48.42, 48.43, 48.55, 48.56, 48.57, 48.58, 48.59, 48.60, 48.61, 48.62, 48.63, 48.72 (testo 2), 48.88, 48.90, 48.91, 48.92, 48.93 e l'emendamento 48.0.16 sono stati accantonati, l'emendamento 48.0.2 posto ai voti è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere favorevole sull'emendamento 49.4, che, posto ai voti, è approvato.

Il presidente MUCCHETTI avverte che gli emendamenti 49.0.3 (testo 2) e gli identici 49.0.5 (testo 2) e 49.0.7 (testo 2) restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50, per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento, compresi gli aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Dopo che il presidente MUCCHETTI ha avvertito che gli emendamenti 50.0.4 (testo 2), 50.0.5 (testo 2) e 50.0.6 (testo 2) saranno esaminati insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 52 che ugualmente trattano la materia del trasporto passeggeri non di linea, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50, ossia gli emendamenti 50.1, 50.2, 50.3, 50.4 (testo 2), 50.5, 50.6, 50.7, compresi gli aggiuntivi, ossia gli emendamenti 50.0.1, 50.0.4 (testo 2), 50.0.5 (testo 2), 50.0.6 (testo 2), sono quindi accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare l'emendamento 52.1, nonché gli emendamenti aggiuntivi 52.0.1, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9, 52.0.12, 52.0.13, 52.0.14, 52.0.15, 52.0.16, 52.0.18, 52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.22, 52.0.23, 52.0.24 e 52.0.26, in materia di noleggio con conducente di auto e di servizio *taxi*; propone altresì di accantonare gli emendamenti 52.0.54, 52.0.56 e 52.0.57; invita a ritirare gli emendamenti 52.0.50 e 52.0.65, in materia di clausola sociale negli appalti pubblici, segnalando che una disposizione in materia è contenuta in uno schema di decreto legislativo di modifica del codice degli appalti in corso di approvazione; esprime parere favorevole sugli emendamenti 52.0.46 (testo 2) e 52.0.49 e contrario sui restanti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Su richiesta del senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che ritira l'emendamento 52.0.72, gli emendamenti 52.9 e 52.0.69, al quale il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma, sono accantonati.

Il presidente MUCCHETTI avverte che gli emendamenti 52.11 (testo 2) e 52.0.46 (testo 2) restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 52.1, 52.0.1, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9, 52.0.12, 52.0.13, 52.0.14, 52.0.15, 52.0.16, 52.0.18, 52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.22, 52.0.23, 52.0.24 e 52.0.26 sono accantonati.

L'emendamento 52.0.49 posto ai voti è approvato.

Su proposta del presidente MUCCHETTI l'emendamento 52.0.50, insieme all'analogo 52.0.65, sono accantonati. Anche gli emendamenti 52.0.54, 52.0.56 e 52.0.57 sono accantonati, mentre l'emendamento 52.0.66 posto ai voti è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

3.100/1

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.100/2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.100/3

GALIMBERTI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «, su proposta dell'impresa di assicurazione,» ovunque ricorrano;*

b) *al comma 8 inserire, in fine, le seguenti parole: «L'impresa assicuratrice destinataria della sanzione ha l'obbligo di darne evidenza pubblica mediante la pubblicazione su testate di rilevanza nazionale e sulla homepage del proprio sito istituzionale in maniera palese.».*

3.100/4

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica dell'assicurato.»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.»;*

c) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o più»;*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;*

e) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).»;*

f) *al comma 5, dopo le parole: «criteri stabiliti dall'IVASS,» inserire le seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016,» e sopprimere le seguenti parole: «significativo e»;*

g) *sostituire il comma 7 con il seguente: «7. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;*

h) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti»;*

i) *al comma 9, dopo le parole: «sostituzione e portabilità» inserire le seguenti: «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma lettere b) e c),»;*

l) *al «Conseguentemente», al capoverso «2», sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;*

m) *al «Conseguentemente», al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;*

n) *al «Conseguentemente», capoverso «2-bis», sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato»;*

o) *al «Conseguentemente», sopprimere le seguenti parole: « all'articolo 7, sopprimere il comma 2».*

3.100/5

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica del bene assicurato.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.».

3.100/6

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e portabili».

3.100/7

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e portabili».

3.100/8

MANDELLI, PELINO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), primo periodo, , dopo la parola: «portabili», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni».

3.100/9

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/10

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/11

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera c), dopo le parole: « su proposta dell'impresa di assicurazione» inserire le seguenti: «o sono già presenti,».

3.100/12

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera c), dopo le parole: « su proposta dell'impresa di assicurazione» inserire le seguenti: «o sono già presenti,».

3.100/13

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/14

PELINO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/15

PELINO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/16

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino a: «del premio».

3.100/17

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/18

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/19

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «o più».

3.100/20

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche sogget-*

tive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera b). »;

c) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole:* «significativo e»;

d) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;

e) *al «Conseguentemente», capoverso «2-bis», sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/21

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente in una delle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera b). »;

c) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;

d) *al «Conseguentemente», capoverso «2-bis», sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/22

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 132-ter, sostituire il comma 4 con il seguente: «Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

3.100/23

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno» con le seguenti: «definisce una percentuale minima di».

3.100/24

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «a più bassa sinistrosità»;*

c) *al «Conseguentemente», capoverso 2-bis sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».*

3.100/25

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 3, sopprimere la seguente parola: «almeno».

3.100/26

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «e collocati nella medesima classe di merito», inserire le seguenti: «a parità di condizioni del territorio.»

3.100/27

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «praticato ai sensi del comma 2», inserire le seguenti: «e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato.»

3.100/28

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «praticato ai sensi del comma 2», inserire le seguenti: «e non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato.»

3.100/29

ROMANO, DI BIAGIO, SOLLO, BILARDI, AIELLO, CAPACCHIONE, PADUA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale sconto aggiuntivo non potrà essere inferiore a quello necessario per adeguare la tariffa applicata ai residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3 a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

3.100/30

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.».

3.100/31

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, dopo le parole: «criteri stabiliti dall'IVASS», inserire le seguenti: «,con decorrenza dal 1° gennaio 2016,».

3.100/32

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, dopo le parole: «importo significativo», inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 30 per cento,».

3.100/33

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.».

3.100/34

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in sede di rinnovo di quelli in essere.».

3.100/35

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2, 4 e 5,», inserire le seguenti: «nonché l'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicurativo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili,».

3.100/36

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» con le seguenti: «di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura le medesime variabili incidono sul premio.».

3.100/37

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 7, dopo le parole: «anche in via ispettiva», inserire le seguenti: «ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi.».

3.100/38

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4».

3.100/39

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 8, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 80.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.100/40

PELINO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 8, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 80.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.100/41

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti».

3.100/42

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 9, primo periodo, dopo la parola: «disinstallazione, » inserire le seguenti: «abbonamento annuale, spese di funzionamento»,».

3.100/43

BARANI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 9, primo periodo, dopo le parole: «i costi di installazione, disinstallazione,» inserire le seguenti: «abbonamento annuale/spese di funzionamento»,».

3.100/44

FISSORE

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 9, primo periodo, dopo le parole: «i costi di installazione, disinstallazione, » inserire le seguenti: «abbonamenti e/o funzionamento».

3.100/45

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 9, dopo le parole: «sostituzione e portabilità» inserire le seguenti: «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere b) e c),».

3.100/46

BONFRISCO, PERRONE, MILO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», comma 9, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere b) e c), o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non devono causare malfunzionamenti

o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo. In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1 lettere *b*) e *c*), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b*), direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.100/47

SCALIA

All'emendamento 3.100, dopo il «Conseguentemente», inserire le seguenti parole:

«– al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. I meccanismi elettronici già presenti sul veicolo di cui al comma 1 del presente articolo, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), sono portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni."».

3.100/48

PUGLIA

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;

b) al comma 2-bis, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;

3.100/49

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente», primo periodo, nel comma 2, dopo la parola: «entro» inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

3.100/50

PUGLIA

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente», primo periodo, nel comma 2-bis, sostituire le parole «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/51

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente», primo periodo, nel comma 2-bis, dopo la parola: «entro» inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

3.100

I RELATORI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 132-ter», con il seguente:

«Art. 132-ter.*(Sconti obbligatori)*

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

5. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente,

lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

6. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, secondo forme di pubblicità che né rendano efficace e chiara l'applicazione.

7. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2.

8. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui al comma 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 e 5 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

9. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

Conseguentemente:

– al medesimo articolo 3, sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è adottato dall'Ivass entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

– all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

8.20 (testo 2)

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 138», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

28.100/1

SCALIA

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» con le seguenti: «da parte del Gruppo GSE, attraverso gli strumenti e le funzioni già esistenti a servizio del mercato e dei consumatori».

28.100/2

SCALIA

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da parte del GSE S.p.A.» con le seguenti: «da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazione, nella legge 13 agosto 2010, n. 129».

28.100/3

DE PETRIS

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tutte le offerte di cui ai precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.»

28.100/4

MUCCHETTI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.

28.100/5

DE PETRIS

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei contenuti inseriti».

28.100/6

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«È altresì istituito, presso lo Sportello per il consumatore di energia dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in collaborazione con l'Acquirente Unico S.p.A., un numero verde dedicato alle richieste di informazioni degli utenti sulle offerte contenute nel portale informatico».

28.100/7

CONSIGLIO

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola «periodicamente» con la seguente: «mensilmente».

28.100/8

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica o gas devono indicare la composizione

della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora.»

28.100/9

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

28.100/10

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 3 sopprimere le parole: «almeno pari alle clausole essenziali del contratto,».

28.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. – (*Confrontabilità delle offerte*) - 1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico di cui al comma 1. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mer-

cato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A decorrere da sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. "

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

30.100/1

DE PETRIS

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sostituire le parole da «il completamento» a «di switching» con le seguenti: «il rispetto delle tempistiche di switching, nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire tali tempistiche»;*

2) *alla lettera c), sostituire le parole da «il completamento» a «e conguaglio» con le seguenti: «il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti volti a garantire tali tempistiche».*

30.100/2

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93» con le seguenti: «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE»

30.100/3

DE PETRIS

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».

30.100/4

DE PETRIS

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da «il Ministro dello sviluppo economico», alla fine del comma, con le seguenti: «le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento.»;*

3) *al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2», inserire le seguenti: «previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».*

30.100/5

DE PETRIS

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 2, nel primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «aggiornando con le medesime modalità tale verifica fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.».

30.100/6

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da «Qualora su almeno uno degli indicatori» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 è automaticamente sospesa fino al completo raggiungimento di tutti gli indicatori di cui al comma 1 del presente articolo.»

30.100/7

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate fino al 1° gennaio 2020 per ciascun mercato di riferimento.»

30.100/8

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro nove mesi»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole da: «secondo meccanismi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché i criteri e le modalità di indizione, con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di procedure d’asta competitive per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che residuano nel servizio di maggior tutela».*

30.100/9

MUCCHETTI, LANZILLOTTA

All’emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell’energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:

- a) l’assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;
 - b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;
 - c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;
 - d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;
 - e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d’azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso».
-

30.100/10

SCALIA

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», nel comma 3, sostituire le parole: «di cui agli articoli 26 e 27», con le seguenti: «di cui all'articolo 26».

30.100/11

SCALIA

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Al fine di semplificare le modalità di cambio fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: "1-quater. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro".»

30.100/12

SCALIA

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico SpA, adotta tutte le misure necessarie a garantire un efficace contrasto della morosità, ivi compresa la possibilità di subordinare l'esecuzione dello *switching* al pagamento di eventuali insoluti da parte dei clienti finali.»

30.100/13

GALIMBERTI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessa-

rio per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/14

VALDINOSI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/15

GAMBARO

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/16

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/17

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessa-

rio per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore le somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. –(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;

b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori;

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dagli articoli 26 e 27 secondo le modalità indicate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

36.100/1

SCALIA

All'emendamento 36.100, capoverso «6-bis», nel primo periodo, sostituire le parole: «al GSE S.p.A. che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» con le seguenti: «all'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano-OCSIT di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, al fine di beneficiare di sinergie funzionali ed economie gestionali».

Consequentemente, al medesimo capoverso «6-bis»:

a) al secondo periodo sostituire le parole «al GSE S.p.A.» con le seguenti: «all'OCSIT»;

b) al terzo periodo sostituire le parole «al GSE S.p.A.» con le seguenti: «all'OCSIT» e dopo le parole: «svolte dalla Società» aggiungere le seguenti: «titolare delle funzioni di OCSIT».

36.100/2

SCALIA

All'emendamento 36.100, capoverso «6-bis», nel terzo periodo, sostituire le parole: «Fondo per la ristrutturazione della rete carburanti» con le seguenti: «Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, comprensivo delle gestioni "benzina", "gpl" e "scorte".».

36.100

I RELATORI

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016» e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al GSE S.p.A. che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito al GSE S.p.A. con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita al GSE S.p.A. la titolarità del Fondo per la ristrutturazione della rete carburanti sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dalla Società. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° luglio 2016 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dall'attuale Comitato per la Ge-

sione del Fondo bombole metano, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

37.0.6 (testo 3)

MUCCHETTI, RUVOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. Al fine di assicurare la piena trasparenza dei rapporti tra soggetti privati e pubblici, necessaria a evitare distorsioni della concorrenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti e le società da ciascuno di questi controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, pubblicano con cadenza almeno annuale, anche attraverso i propri portali digitali, i contributi pubblici da loro erogati e i relativi beneficiari. Per contributi pubblici si intendono i contributi in conto capitale e in conto interessi, gli incentivi diretti e indiretti nonché qualsiasi altra forma di erogazione inerente a servizi e convenzioni ovvero effettuata a titolo di copertura dei costi evitati da parte delle pubbliche amministrazioni. Nell'adempire all'obbligo di pubblicazione di cui al primo periodo, i Ministeri e tutti gli enti e le società di cui al medesimo primo periodo indicano i soggetti beneficiari precisando l'entità dei contributi pubblici erogati a ciascuno, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, e le disposizioni legislative o regolamentari in forza delle quali sono state erogate le somme di cui al periodo precedente. Nel caso i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto da un'unica persona fisica o giuridica vengono altresì indicati i dati consolidati di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, e i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) pubblicano le informazioni di cui al comma 1 sia nei propri documenti contabili annuali sia nei propri portali digitali. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dall'accreditamento e dal riconoscimento nonché l'esclusione da ogni forma di erogazione di origine pubblica.

3. La disciplina, di cui al comma 2, si applica anche alle altre associazioni, fondazioni, Onlus beneficiarie delle somme di cui al comma 1.

4. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi precedenti non sussiste ove l'importo dei contributi pubblici di cui al comma 1 erogati al singolo soggetto

beneficiario o al gruppo sia inferiore, nel periodo considerato, a 10 mila euro».

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui al comma 1, primo periodo, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

43.0.9 (testo 2)

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e

dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.”

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.».

47.0.1 (testo 2)

SCALIA, VALDINOSI, FASIOLO, DI BIAGIO, MARINELLO, PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

”Art. 348. – (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati, salvo che non appartengano a persona estranea al reato”;

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'albo o di un'arte sanitaria'';

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni''».

48.72 (testo 2)

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 3, sostituire il capoverso "2-bis" con il seguente:

«2-bis. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione, e dato il carattere sperimentale della norma, è fissata in euro 100.000 per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato

alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione e alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma. Alla copertura dell'onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

49.0.7 (testo 2)

SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della medesima con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

52.0.100/1

SCALIA

All'emendamento 52.0.100, capoverso «Art. 52-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. Al fine di favorire la concorrenza degli operatori nel sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il

Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»

Conseguentemente,

a) al medesimo comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «vanno assicurate» con le seguenti: «è assicurata»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «del sopradetto» con le seguenti: «dello stesso»;

c) al comma 6, dopo le parole: «erogati dalla PLN» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1» e alla lettera a), dopo le parole: «gli standard» aggiungere la seguente: «di».

52.0.100/2

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.100, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle Capitanerie di Porto» inserire le seguenti: «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle Dogane,» e dopo le parole: «realizzazione dalle Autorità Portuali,» inserire le seguenti: «con gli interporti,».

52.0.100/3

SCALIA

All'emendamento 52.0.100, capoverso «Art. 52-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cooperano, mediante la stipula di un apposito accordo, per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" (CSD) e dei corridoi controllati doganali.»

52.0.100/4

SCALIA

All'emendamento 52.0.100, capoverso «Art. 52-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relative al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti, nonché il coordinamento dei soggetti pubblici o privati, che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci.»

52.0.100/5

SCALIA

All'emendamento 52.0.100, capoverso «Art. 52-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In sede di prima attuazione di quanto previsto al comma 3, le amministrazioni pubbliche e i soggetti di cui al medesimo comma 3, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e li trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero, anche avvalendosi del Soggetto attuatore di cui al comma 2, redige in accordo con la singola amministrazione e/o soggetto interessato, gli *standard* di comunicazione e il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.»

52.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema Paese, implementando regole per l'attuazione dei principi di concorrenza per gli operatori

del sistema logistico nazionale, si dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, vanno assicurate l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della PLN con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, con i PCS (Port Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) e con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per favorire la competitività del sistema Paese attraverso l'internazionalizzazione delle imprese, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'art. 61-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli cooperano nell'ambito degli sviluppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n.242, che ha disciplinato lo sportello unico doganale, e nell'ambito della sperimentazione per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" (CSD) e dei corridoi controllati doganali. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente comma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula apposito atto convenzionale con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite del soggetto attuatore unico della PLN di cui al citato articolo 61-*bis*.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altre modalità di trasporto, nonché delle funzioni di coordinamento delle amministrazioni pubbliche, delle società a partecipazione pubblica, degli organismi di diritto pubblico, dei gestori di servizi pubblici e, in generale, dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e la vezione delle merci, è attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni conferite dell'ordinamento, in relazione a specifiche funzioni.

4. Nella fase della prima attuazione di quanto previsto al comma 3, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti indicati nel medesimo comma 3, di predisporre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei pro-

cessi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e di provvedere alla relativa trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto attuatore unico di cui all'art. 61-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, esaminata detta documentazione, redige in accordo con la singola amministrazione e/o soggetto interessato gli standard di comunicazione ed il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5. Per sostenere gli investimenti del Soggetto attuatore unico di cui al comma 4, necessari all'implementazione della PLN, gli enti pubblici e le società a totale partecipazione pubblica che operano nel settore delle infrastrutture, del trasporto e della logistica e del controllo delle merci, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale del sopradetto Soggetto attuatore unico della PLN, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

6. Per la diffusione dei servizi erogati dalla PLN, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti e regolati:

gli *standard* trasmissione dati dei sistemi informativi degli operatori operanti all'interno dei nodi e delle Piastre logistiche dei privati che aderiscono alla PLN;

le caratteristiche standard ed i requisiti infrastrutturali minimi volti a garantire l'accesso automatico degli autotrasportatori ai nodi;

gli *standard* dei protocolli di comunicazione degli apparati di bordo degli automezzi che aderiscono alla PLN.».

52.0.200/1

MARGIOTTA

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole "anche informativi", sono inserite le seguenti: "non sostituibili e non replicabili".»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

52.0.200/2

DI BIAGIO, MARINELLO

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole "anche informativi", sono inserite le seguenti: "non sostituibili e non replicabili".»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

52.0.200/3

GALIMBERTI

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, nel capoverso "1" apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola «quattrocentonovantadue» con la seguente: «cinquecento»;*
 - b) sostituire la parola «trenta» con la seguente: «cinquanta»;*
 - c) sopprimere le parole da: «Tali valori» a: «interno lordo».*
-

52.0.200/4

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, nel capoverso "1", sostituire le parole: «trenta milioni» con le seguenti: «dieci milioni».

52.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 16, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

''1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.''.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 15 marzo 2016

Plenaria

222^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che sono pervenute memorie relative ai disegni di legge nn. 2233 e 2229 (Lavoro autonomo), che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

La relatrice SPILABOTTE (PD) illustra una proposta di parere, di segno favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice CATALFO (*M5S*) dà conto di una proposta di parere contrario, firmata dai componenti del suo Gruppo, pubblicata in allegato al resoconto. In particolare, ricorda che la sua parte avrebbe preferito alla creazione di una nuova Agenzia l'attribuzione di una competenza rafforzata in capo al Ministero del lavoro. Con riferimento specifico al contenuto dello schema di decreto in esame, avanza forti perplessità riguardo alle modalità di trasferimento all'ANPAL del personale dell'Isfol, identificato, in base alle lettere *b*) e *c*) del comma 4, con quelle risorse che abbiano lavorato su progetti legati ai fondi comunitari. La precisazione svela infatti a suo avviso un sistema discriminatorio che, di fatto, penalizza il personale che, spesso del tutto inconsapevolmente, è stato imputato negli anni al FSE – magari esclusivamente dal punto di vista amministrativo e non del reale svolgimento delle attività espletate – piuttosto che, come dovuto, sul bilancio istituzionale.

Il presidente SACCONI avverte che è altresì pervenuta una proposta di parere contrario a firma del senatore Barozzino, pubblicata in allegato.

La senatrice MANASSERO (*PD*), premesso un ringraziamento alla relatrice per gli sforzi fatti per ricondurre ad unità coerente i suggerimenti provenienti dai vari componenti della Commissione, riterrebbe opportuno che il richiamo all'adesione volontaria ai fini del trasferimento delle risorse umane venga riferito non solo a quelle che transiteranno dal Ministero del lavoro, ma anche a quelle provenienti dell'Isfol, richiamando pertanto nella bozza di parere, oltre all'articolo 3, l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice SPILABOTTE (*PD*) accoglie il suggerimento testé avanzato dalla senatrice Manassero, modificando conseguentemente la propria proposta di parere (testo allegato al resoconto). Non ritiene invece possibile accogliere altri suggerimenti avanzati, perché non conciliabili con l'impostazione stessa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, nella formulazione testé modificata dalla relatrice Spilabotte.

A maggioranza, la Commissione approva.

Risultano conseguentemente preclusi gli schemi di parere contrario proposti, rispettivamente, dai senatori Nunzia Catalfo, Sara Paglini e Puglia e dal senatore Barozzino.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 281)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Spilabotte ha illustrato il testo dello schema di decreto.

La senatrice CATALFO (*M5S*), considerata la scadenza non imminente dei termini per l'espressione del parere, chiede il rinvio del seguito dell'esame dell'Atto.

Il presidente SACCONI osserva che lo schema di decreto in esame è strettamente e sostanzialmente connesso all'Atto del Governo n. 266, sul quale la Commissione si è testé pronunciata, e sottolinea l'esigenza che la nuova Agenzia venga messa al più presto nelle condizioni di piena operatività.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) dà lettura di una proposta di parere (testo pubblicato in allegato) di segno favorevole, con osservazioni che essenzialmente accolgono le notazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero i senatori, il presidente SACCONI mette ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione di domani, già convocata alle ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che esso è stato predisposto a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

valutato che all'ANPAL spettano tutte le funzioni di politiche attive del lavoro (coordinamento della rete dei servizi per l'impiego e quello delle politiche di attivazione dei disoccupati; gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro; assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento agli articoli 3 e 4, sarebbe opportuno che l'adesione volontaria al trasferimento delle risorse umane che transiteranno dal Ministero del lavoro e dall'ISFOL all'ANPAL possa avvenire in modo funzionale alle esigenze operative dei rispettivi enti. Va inoltre evidenziato che, in relazione all'organico, lo schema di decreto in esame, all'articolo 2, limita la dotazione organica a 217, mentre il decreto legislativo n. 150 del 2015, all'articolo 4 comma 4, prevede un numero massimo di 395 unità. A tale proposito, sarebbe pertanto utile procedere al reperimento del personale, dapprima attraverso la mobilità volontaria, e successivamente attraverso criteri concordati dai vertici; tutto ciò dovrebbe avvenire in via di prima applicazione e, salvo successivi incrementi, fino al raggiungimento del tetto massimo previsto dal già citato articolo 4 del decreto legislativo n. 150.

Al comma 5 del medesimo articolo 3, si segnala che non si fa riferimento alla soppressione – che risulta dal successivo articolo 7 dello schema – di due uffici dirigenziali di livello non generale, di appartenenza rispettivamente, della direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e della direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – ufficio procedimenti disciplinari; sarebbe pertanto opportuno inserire il riferimento a tali soppressioni anche in tale comma.

Con riferimento all'articolo 8, in cui si prevede una ripartizione di competenze funzionali tra ANPAL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si osserva che tale operazione, oltre a risolversi in una riassegnazione di competenze non sempre coerente con quanto stabilito nella norma di rango primario, invade l'ambito regolativo già definito dal decreto legislativo n. 150 del 2015 e, in contrasto con quanto espressamente disposto dall'articolo 4, comma 9 del medesimo decreto legislativo, eccede così la funzione ad esso assegnata di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire. Pertanto, al fine di rimuovere il contrasto della norma secondaria con quella di rango primario, si rende necessario espungere dallo schema in esame il presente articolo 8, effettuando il necessario coordinamento nella numerazione degli articoli.

Infine, in riferimento al comma 1 dell'articolo 10, si osserva che esso predetermina in modo rigido la struttura operativa dell'ANPAL, che viene articolata in sette divisioni e di cui vengono indicate le singole competenze. Questa disposizione potrebbe avere l'effetto di impedire al vertice dell'Agenzia di decidere una diversa articolazione della struttura per renderla più funzionale. Si ravvisa inoltre che, nell'organizzazione dell'Agenzia proposta dallo schema in esame, sarebbe opportuno ridurre le figure di supporto, potenziando invece la presenza di competenze e specificità utili al raggiungimento degli obiettivi, in linea con lo spirito innovatore ed efficiente dell'Agenzia stessa.

Si auspica conclusivamente che l'Agenzia, così come delineata dallo schema in esame, concretizzi appieno lo spirito della legge delega, che la vuole organo tecnico-operativo di coordinamento di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro della Rete, con funzioni di proposta, progettazione e, ove necessario, anche di gestione di tutte le misure di attivazione nel loro complesso, mantenendo invece al Ministero del lavoro funzioni di indirizzo, regolamentazione e verifica.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che esso è stato predisposto a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

valutato che all'ANPAL spettano tutte le funzioni di politiche attive del lavoro (coordinamento della rete dei servizi per l'impiego e quello delle politiche di attivazione dei disoccupati; gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro; assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 3, sarebbe opportuno che l'adesione volontaria al trasferimento delle risorse umane che transiteranno dal Ministero del lavoro all'ANPAL possa avvenire in modo funzionale alle esigenze operative dei rispettivi enti. Va inoltre evidenziato che, in relazione all'organico, lo schema di decreto in esame, all'articolo 2, limita la dotazione organica a 217, mentre il decreto legislativo n. 150 del 2015, all'articolo 4 comma 4, prevede un numero massimo di 395 unità. A tale proposito, sarebbe pertanto utile procedere al reperimento del personale, dapprima attraverso la mobilità volontaria, e successivamente attraverso criteri concordati dai vertici; tutto ciò dovrebbe avvenire in via di prima applicazione e, salvo successivi incrementi, fino al raggiungimento del tetto massimo previsto dal già citato articolo 4 del decreto legislativo n. 150.

Al comma 5 del medesimo articolo 3, si segnala che non si fa riferimento alla soppressione – che risulta dal successivo articolo 7 dello schema – di due uffici dirigenziali di livello non generale, di appartenenza rispettivamente, della direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e della direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – ufficio procedimenti disciplinari; sarebbe pertanto opportuno inserire il riferimento a tali soppressioni anche in tale comma.

Con riferimento all'articolo 8, in cui si prevede una ripartizione di competenze funzionali tra ANPAL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si osserva che tale operazione, oltre a risolversi in una riassegnazione di competenze non sempre coerente con quanto stabilito nella norma di rango primario, invade l'ambito regolativo già definito dal decreto legislativo n. 150 del 2015 e, in contrasto con quanto espressamente disposto dall'articolo 4, comma 9 del medesimo decreto legislativo, eccede così la funzione ad esso assegnata di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire. Pertanto, al fine di rimuovere il contrasto della norma secondaria con quella di rango primario, si rende necessario espungere dallo schema in esame il presente articolo 8, effettuando il necessario coordinamento nella numerazione degli articoli.

Infine, in riferimento al comma 1 dell'articolo 10, si osserva che esso predetermina in modo rigido la struttura operativa dell'ANPAL, che viene articolata in sette divisioni e di cui vengono indicate le singole competenze. Questa disposizione potrebbe avere l'effetto di impedire al vertice dell'Agenzia di decidere una diversa articolazione della struttura per renderla più funzionale. Si ravvisa inoltre che, nell'organizzazione dell'Agenzia proposta dallo schema in esame, sarebbe opportuno ridurre le figure di supporto, potenziando invece la presenza di competenze e specificità utili al raggiungimento degli obiettivi, in linea con lo spirito innovatore ed efficiente dell'Agenzia stessa.

Si auspica conclusivamente che l'Agenzia, così come delineata dallo schema in esame, concretizzi appieno lo spirito della legge delega, che la vuole organo tecnico-operativo di coordinamento di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro della Rete, con funzioni di proposta, progettazione e, ove necessario, anche di gestione di tutte le misure di attivazione nel loro complesso, mantenendo invece al Ministero del lavoro funzioni di indirizzo, regolamentazione e verifica.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Nunzia CATALFO, Sara PAGLINI E PUGLIA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266**

L'11^a Commissione del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

premessi che:

la razionalizzazione e il riordino del complesso degli strumenti e delle norme che regolano i servizi per la gestione delle politiche attive del lavoro all'interno del territorio nazionale, il ridisegnare il complesso delle politiche a supporto dell'offerta sul mercato del lavoro appaiono una necessità stringente, nella consapevolezza che i servizi per il lavoro costituiscono un presupposto essenziale per promuovere l'occupazione anche nell'attuale contesto di crisi economica, attraverso un più efficace incontro tra la domanda e l'offerta di impiego;

la disciplina finora vigente in materia ha tuttavia evidenziato elementi di debolezza del sistema dei servizi per l'impiego, caratterizzato da una ridotta capacità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte degli operatori pubblici e da una limitata efficacia dell'azione degli operatori privati, scarsamente integrati con i Centri pubblici per l'impiego e chiamati a fronteggiare un quadro normativo profondamente diversificato sul territorio nazionale;

in particolare la persistente situazione di crisi economica ha portato allo scoperto le evidenti debolezze del sistema dei servizi per l'impiego nazionale, il loro scarso impatto sul livello occupazionale, il tasso di penetrazione dei servizi per l'impiego, cioè la quota dei lavoratori dipendenti che ha trovato lavoro grazie all'intermediazione dei servizi stessi rispetto al totale dei dipendenti che hanno trovato un lavoro nel periodo di riferimento;

in Italia solo un disoccupato su quattro si rivolge alle strutture pubbliche per avere supporto nella ricerca di un lavoro. Una percentuale inferiore alla media europea del 52 per cento, e particolarmente bassa se confrontata con l'82 per cento della Germania, il 58 per cento della Francia o anche il 40 per cento della Svizzera;

la maggiore efficienza dei servizi per l'impiego in altri Paesi europei dipende molto dal *budget* e dalle dimensioni delle attività, che a loro

volta determinano il successo nell'erogazione dei servizi. In Italia ci sono in tutto circa 550 Centri gestiti dalle province, per un totale di 7.200 dipendenti. Erogano 700000 colloqui di orientamento l'anno con una percentuale di collocamenti pari al 4 per cento circa. Ogni Cpi ha circa 16 operatori a disposizione degli utenti, con un rapporto medio di un addetto ogni 270 utenti. Il sistema tedesco si basa sull'Agenzia federale per il lavoro (*Bundesagentur für Arbeit*), che conta una sede centrale, 10 direzioni regionali, 176 agenzie per il lavoro (*Arbeitsagenturen*) supportate da 610 uffici dislocati sul territorio. Le agenzie inoltre sono divise in sezioni specializzate per servire, ad esempio, la popolazione universitaria e i lavoratori dei vari settori economici. Gli addetti al settore sono complessivamente 100000 e si occupano di gestire i servizi di *placement*, consulenza, formazione, creazione e salvaguardia dei posti di lavoro e distribuzione dei sussidi di disoccupazione. Anche considerando le dimensioni della Germania, la media è di un dipendente dell'Agenzia ogni 820 cittadini tedeschi circa (calcolato sul totale della popolazione), dieci volte superiore del rapporto di uno a 8.600 in Italia. In Francia il *Pôle emploi*, (derivante dalla fusione nel 2008 dell'Agenzia nazionale per l'impiego, specializzata in servizi di collocamento, e dell'Unidec, atta a distribuire le indennità di disoccupazione) conta 50000 dipendenti e 1000 agenzie locali, con un *budget* di circa 4 miliardi l'anno per servire oltre 4 milioni di iscritti, l'80 per cento dei quali percepisce un'indennità di disoccupazione, a fronte di un 20 per cento di utenti giovani e donne in cerca del primo impiego. In Svizzera la principale piattaforma per erogare servizi nell'ambito del lavoro, del collocamento e della disoccupazione sono i 130 Uffici regionali di collocamento (Urc) in cui sono impiegati più di 2000 consulenti e cui risultavano iscritti alla fine di gennaio 2013, circa 150000 disoccupati (su un totale di 8 milioni di abitanti);

secondo un'indagine dell'Assemblea nazionale delle Province italiane, l'Italia spende l'1,4 per cento del Pil in politiche del lavoro, contro il 2,3 per cento della Francia, il 3,4 per cento della Germania e il 3,7 per cento dell'Olanda. Sul totale delle risorse a disposizione per le politiche del lavoro, l'Italia spende solo il 4 per cento in servizi per l'impiego, a fronte del 10 per cento della Francia, del 12 per cento della Germania e del 60 per cento del Regno Unito;

in Italia la percentuale di disoccupati è salita negli ultimi anni dall'8 per cento sino a superare l'11 per cento mentre in Francia, il tasso di disoccupazione è fermo al di sotto del 10 per cento e in Gran Bretagna, nonostante l'aggravarsi della crisi economica, la disoccupazione è diminuita al di sotto dell'8 per cento;

le disparità evidenziate e la mancanza di lavoro ha favorito l'esodo dei lavoratori italiani (quasi sempre i più qualificati) verso l'estero. Ben 37.500 lavoratori italiani si sono trasferiti nel Regno Unito nel solo 2015 e ben 500000 sono gli italiani lì residenti. Peraltro proprio il Regno Unito e altri paesi esteri dove è forte la presenza di nostri lavoratori, stanno riconsiderando l'applicazione delle prestazioni sociali ai lavoratori stranieri;

i dati sopra citati dimostrano come la crisi possa essere contrastata anche grazie a un corretto impiego delle risorse pubbliche destinate alle politiche per il lavoro. Di contro il mancato raccordo tra le politiche a livello locale, regionale e nazionale, in cui si sovrappongono e si confondono le competenze e le gerarchie tra i vari operatori che porta ineluttabilmente alla mala allocazione di quelle, poche, risorse cui hanno a disposizione gli operatori;

dopo la riforma del 1997 la missione dei servizi per il lavoro non è più l'intermediazione, ma l'erogazione di servizi per l'occupabilità;

in Italia ogni 100 persone che hanno trovato lavoro dal 2003 a oggi soltanto 4 sono passate attraverso i centri per l'impiego mentre la maggior parte ha utilizzato canali informali, soprattutto familiari: 37 ricorrendo ad amici, parenti e conoscenti; 18 in maniera autonoma; 10 aprendo una propria attività; 8 tramite concorso pubblico; 7 ricercando informazioni nell'ambiente di lavoro; 16 tramite agenzie per il lavoro interinale, offerte di lavoro pubblicate dai giornali, canali universitari o altro;

considerato che:

già in sede di discussione della legge delega era stato evidenziato come al posto della creazione dell'Agenzia sarebbe stata più idoneo demandare la gestione delle politiche attive del lavoro ad uno specifico dipartimento del Ministero affiancandolo ad un Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali con compiti di analisi sull'evoluzione del mercato del lavoro con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro in grado di offrire un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali;

in sede di esame del decreto legislativo n. 150 del 2015 erano state poi evidenziate serie criticità che rischiavano di vanificare aspetti pur positivi della nuova normativa (rintracciabili nelle disposizioni di cui agli articoli 13-16), tra le quali:

a) nell'ottica di un potenziamento degli strumenti di studio e gestione del mercato del lavoro, già carenti, in relazione alle principali realtà europee, la previsione di cui all'articolo 4, lettera *b)* del depotenziamento dell'ISFOL. L'istituto non vedrà infatti sostituiti i lavoratori transitati nell'ANPAL. Si sottolineava come l'istituto quindi si sarebbe trovato a dover perseguire i propri compiti istituzionali, quali il monitoraggio, la ricerca e la valutazione delle politiche afferenti il mercato del lavoro in modo integrato, *de facto* privo di strumenti e risorse materiali: una scatola vuota in cui far transitare i lavoratori prossimi al pensionamento. Con il rischio concreto di disattendere gli Obiettivi di Europa 2020, indebolendo l'unico ente capace di abbinare un mix di competenze tali da garantire l'applicazione del programma europeo;

b) la disposizione di cui al comma 14 dell'articolo 4 con la quale si continuano ad affidare ad Italia Lavoro, in fase di commissariamento, i compiti di assistenza tecnica, mediante convenzione con ANPAL, sui progetti di rafforzamento delle politiche attive mentre viene data solo la fa-

coltà all'ANPAL di avocare a se i programmi di Italia lavoro. Si sottolineava come sarebbe stato più corretto obbligare l'Agenzia a farsi carico dei programmi di Italia Lavoro, vista la previsione di soppressione dell'ente, avendo cura di specificare l'obbligatorietà di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei singoli programmi con la previsione di chiusura per i programmi rivelatisi inefficaci;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, che dovrebbe dunque costituire la declinazione operativa del decreto legislativo n. 150 del 2015, rende concreti i timori già manifestati in occasione della discussione in sede consultiva di tale decreto legislativo;

in riferimento all'ISFOL, all'entità numerica e al sistema di regole sottesi al trasferimento del suo personale, appare chiaro come il decreto in esame si inserisca in un disegno di effettivo smantellamento dell'unico istituto pubblico di ricerca che si occupa di lavoro, *welfare* e formazione;

come sancito dal testo del presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, definendo in numero di 100 le unità di personale dell'ISFOL interessate dalla mobilità (pari a ben il 30 per cento della pianta organica), si determina di fatto il definitivo svilimento dell'Istituto;

a fronte di questo dato, si evidenzia la non sostenibilità dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 («Funzioni e compiti dell'ISFOL»), laddove si attribuiscono all'istituto compiti assai delicati quali la valutazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'inclusione sociale. Appare assai bizzarro prevedere, da un lato, tali funzioni e, dall'altro, depauperare l'Istituto di risorse umane e risorse finanziarie come sancito dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame. Ciò peraltro in netta contraddizione con la volontà, più volte espressa dal governo, di assicurare una valutazione indipendente delle politiche del lavoro, contenute nel cosiddetto *Jobs Act*, e di quelle in tema di inclusione sociale;

inoltre, un indebolimento così rilevante dell'Istituto non potrà essere sanato dal personale precario (250 unità circa), poiché ancor oggi il destino professionale di tale personale è legato alle stagioni programmatiche del FSE, e non certo a funzioni e compiti di ordine istituzionale;

nel complesso, la costituzione di un'ulteriore Agenzia e l'utilizzo dell'ISFOL come bacino inerte da cui attingere risorse umane e finanziarie, appare come l'ennesimo *escamotage* da parte dell'esecutivo per evitare di assumersi la responsabilità politica di una dichiarata soppressione dell'Istituto;

in merito ai criteri di mobilità forzata del personale dell'ISFOL verso l'ANPAL, il testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non offre neanche una parvenza di criteri funzionalmente oggettivi, ma, al contrario, palesa la volontà di procedere in modo assolutamente discrezionale nell'individuazione delle persone interessate dal trasferimento. E' sufficiente procedere ad un mero confronto tra i criteri previsti per il personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quelli relativi al personale dell'ISFOL. L'asimmetria è evidente e ingiusti-

ficata: nel caso del Ministero si segue infatti la logica della cessazione dei rami d'azienda, che prevede il trasferimento di funzioni, compiti e personale all'ANPAL (maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni e delle attività trasferite), logica invece del tutto disattesa nel caso dell'ISFOL;

al riguardo, il sistema di criteri appare pericolosamente opaco, arbitrario ed potenzialmente discriminatorio, poiché, date le funzioni dell'ANPAL (articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015), sarebbe stato coerente e doveroso adottare lo stesso riferimento al criterio della maggiore esperienza professionale maturata presso l'ISFOL nello svolgimento di funzioni, prioritariamente negli ambiti definiti, del resto, proprio dal decreto legislativo n. 150 del 2015 e maggiormente dettagliati nell'articolo 8 della bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

la mancanza di coordinamento tra l'articolo 8 della bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Funzioni trasferite ad ANPAL) e le professionalità maturate su tali funzioni all'interno dell'ISFOL si risolve nell'ambiguo elenco di criteri di cui all'articolo 4;

in particolare, il riferimento di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4 del citato articolo 4, circa il trasferimento all'ANPAL del personale dell'ISFOL, che risulta avere lavorato su progetti legati ai fondi comunitari, appare evidentemente un «non criterio». Il FSE, costituisce, infatti, la fonte economica determinante che garantisce la sopravvivenza dell'ISFOL e delle sue attività, come dimostra il posizionamento di gran parte del personale a tempo indeterminato su progetti comunitari. Tale precisazione svela invece un sistema discriminatorio che, di fatto, penalizza quel personale che (non di rado inconsapevolmente) è stato imputato negli anni (esclusivamente dal punto di vista amministrativo e non del reale svolgimento delle attività condotte) sul FSE, piuttosto che, come dovuto, sul bilancio istituzionale;

altrettanto grave appare la disposizione di cui al successivo comma 6 del citato articolo 4 la quale stabilisce che «dalle procedure di trasferimento sono esclusi in ogni caso i dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'ISFOL». Essa si configura chiaramente come un indebito criterio «*ad personam*», in quanto prevede la salvaguardia dai processi di mobilità di un gruppo ristretto di personale. Il riferimento temporale genericamente all'«anno 2015» comporta la possibilità di esclusione dalla mobilità anche di coloro che hanno ricoperto gli incarichi citati anche solo per 6 mesi, periodo che, come certificato dalle determinazioni direttoriali di nomina da parte dell'ISFOL, raramente viene superato;

infine, appare innegabile come il futuro dell'ANPAL (e, di riflesso, il futuro professionale del personale dell'ISFOL che in essa dovrebbe essere trasferito) sia legato alla riforma del Titolo V della Costituzione la quale, tralaltro, dovrebbe ridefinire le competenze dello Stato e delle Regioni sulle materie che attengono al mercato del lavoro: in caso di mancata approvazione della riforma infatti le competenze effettive dell'Agenzia ver-

rebbero di molto ridimensionate trasformandola in un ente sostanzialmente inutile;

fermo restando (anche al fine di evitare un prevedibile contenzioso giuridico-legale) la preferenza per una modifica delle disposizioni volta a stabilire che in generale il trasferimento del personale dell'ISFOL all'ANPAL sia effettuato come mobilità volontaria e condivisa dal lavoratore, sarebbe auspicabile che, in luogo della mobilità coatta configurata dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, fosse previsto almeno il ricorso ad un strumento che regoli il passaggio all'ANPAL del personale ISFOL in maniera provvisoria (ad esempio, attraverso lo strumento della convenzione), almeno fino al completamento del processo di istituzione dell'Agenzia, consentendo, quindi, la possibilità di ricollocazione nell'amministrazione di provenienza qualora la riforma costituzionale non venisse approvata;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BAROZZINO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266

L'11^a Commissione, esaminato l'atto n. 266 – Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, premesso che:

l'adozione di strategie volte a garantire il reimpiego di un numero sempre crescente di disoccupati conduce a benefici oltre che per il sistema economico nel suo complesso, anche e soprattutto per gli stessi lavoratori;

già in sede di discussione del parere allo schema di decreto legislativo AG n. 177, in seguito decreto legislativo n. 150 del 2015, il Gruppo Sinistra Italiana – Sel rilevò come il tema dei servizi per l'impiego, costretti fino ad oggi a ricoprire una funzione marginale, ed in generale quello delle politiche attive, non trovavano, nel testo dello schema di decreto atto n. 177, oggi decreto legislativo n. 150 del 2015, adeguata risposta, dovendosi lo stesso misurarsi con il rispetto del vincolo finanziario di non imporre maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualunque azione riformatrice del mercato del lavoro e della sua *governance*, non può, infatti, limitarsi ad evocare il tema del riordino della normativa, ma, piuttosto, deve investire su tutti quegli strumenti di politica attiva, incentivi all'assunzione, collocamento mirato delle persone disabili, inserimento nel tessuto produttivo di soggetti in cerca di lavoro ed il coinvolgimento attivo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e dei beneficiari di ammortizzatori sociali, stanziando per essi, contrariamente a quanto previsto dalla legge delega, nuove e maggiori risorse;

la tutela universalistica nei confronti della disoccupazione, che dovrebbe essere finalizzata a garantire la dignità della persona ed a favorire il contrasto alla marginalità, non dovrebbe prescindere dal rafforzamento di tutte quelle politiche finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Oggi è arduo trovare traccia di reperimento di maggiori risorse finanziarie necessarie ad assicurare il sostegno al reddito, ma non si ipotizza neanche di incrementare quelle seppur irrisorie risorse stanziato fino ad oggi a favore delle politiche attive;

la credibilità dello stesso *Jobs Act* si gioca anche nella ragionevole aspettativa di tutti coloro che perdono il lavoro ad essere sostenuti da adeguati programmi di riqualificazione professionale o accompagnati nella ricerca di un nuovo impiego da una moderna rete di servizi per l'impiego. Ed infatti i toni trionfalistici che seguirono al varo delle nuove disposi-

zioni sui licenziamenti e sulle cosiddette «tutele crescenti» annunciavano un robusto intervento di politiche attive per il lavoro al fine di realizzare quel circolo virtuoso di *flexsecurity* che avrebbe dovuto prendere in carico, anche sostenendola economicamente, la persona inattiva e traghettarla verso altra occupazione;

nel nostro Paese si parla da oltre vent'anni di politiche attive, la politica ha complicato non poco il quadro giuridico ed istituzionale, contribuendo, nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, a realizzare quella profonda frammentazione delle politiche del lavoro fino ad oggi gestite su scala regionale con differenziali di efficienza preoccupanti quanto evidenti. Tale quadro disomogeneo ha portato l'attuale governo a ricondurre a livello statale, attraverso l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, tutte le competenze gestionali in materia di servizi al lavoro, politiche attive e indennità di disoccupazione, lasciando a livello regionale solo la definizione delle stesse, soluzione dettata probabilmente dall'illusione che la istituita Agenzia possa surrogare a quello che la maggior parte delle Regioni non è riuscita a fare;

inoltre il progressivo concludersi ed aggravarsi della crisi economica insorta nel 2007, ha condotto dall'opportunità alla stringente necessità di sperimentare, attraverso lo strumento dell'ammortizzatore sociale in deroga, l'integrazione tra politiche passive e attive, anche grazie al sostegno offerto dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013;

putroppo, le esperienze condotte in tale ambito, fino oggi, restituiscono un dato sostanziale: il tempo dedicato alla politica attiva da parte del soggetto preso in carico si rivela, in modo chiaro e inoppugnabile, a parte alcuni sporadici casi fortunati, un mero adempimento formale, poiché l'offerta formativa promossa dalla maggior parte dei territori non risponderebbe ai reali fabbisogni professionali e distintivamente riferibili agli stessi sistemi locali di competenze;

l'OCSE nel suo ultimo rapporto, ha certificato come il sistema italiano dei servizi per il lavoro e le politiche attive è molto lontano dagli *standard* europei. Le risorse impegnate nel nostro Paese per l'attivazione al lavoro non superano il venti per cento sul totale delle risorse per le politiche del lavoro (che per quasi l'ottanta per cento si riconducono a meri interventi di politica passiva) e sono circa la metà di quanto impegnato ogni anno da Paesi come la Francia e la Germania, per non parlare delle risorse impegnate in servizi per l'impiego pubblici che sono addirittura di dieci volte inferiori all'investimento medio annuo dei suddetti Paesi. Si tratta, sempre secondo dati dell'OCSE, di uno 0,37 per cento del Pil nel 2011 a fronte di una media europea dello 0,7 per cento. Se poi si divide questa spesa per il numero dei disoccupati, si scopre che nel solo 2012 il nostro Paese ha speso in media 1.800 euro per disoccupato a fronte dei 16.900 euro della Danimarca e dei 6.500 euro del Belgio. A causa di tale gap l'Italia, sempre rispetto alle valutazioni dell'OCSE e della Commissione Europea, si colloca al 24° posto sui 28 paesi dell'Unione;

il programma «Garanzia Giovani», che risulta dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, articolo 8, punto

3 attribuito all'Anpal anche se non individuato tra le funzioni dell'Anpal dal decreto legislativo n. 150 del 2015, dal canto suo, quale nuovo approccio alla disoccupazione giovanile al quale non sono seguiti un adeguato impegno finanziario ed un reale sistema di monitoraggio, ha oramai mostrato, in modo chiaro e imbarazzante, il suo fallimentare esito sia in termini di efficacia e qualità occupazionale, sia in termini di efficienza del processo di implementazione, e dimostrato che il vero *vulnus* è rappresentato dall'incapacità dell'amministrazione pubblica di costruire le premesse dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

con il decreto legislativo n. 150 del 2015 all'Anpal viene conferita una posizione centrale nella gestione del mercato del lavoro come la panacea risolutrice, come la leva strategica per il superamento di tutti i problemi che affliggono il nostro mercato del lavoro, secondo uno schema che darebbe per scontata la previgenza del riordino delle competenze previsto dalla novella dell'articolo 117 della Costituzione, e che farebbe acquisire a livello centrale alla stessa Agenzia le competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive, ereditando anche quelle facenti capo alle disciolte province, e mantenere solo in via residuale alle regioni le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, il tutto senza però prevedere: 1) un riadeguamento in termini di quantità e qualificazione delle risorse umane e di dotazioni infrastrutturali dedicate ai servizi per l'impiego; 2) una puntuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP); 3) un sistema di monitoraggio e valutazione delle *performance* degli stessi servizi per il lavoro che ne affidi la conduzione ad un soggetto pubblico di ricerca a garanzia di terzietà ed autorevolezza dello stesso processo valutativo; 4) la costruzione di una dorsale informativa in grado assicurare trasparenza all'offerta dei servizi di politica attiva, agli esiti in termini occupazionali, alla qualità dell'occupazione ed al rapporto tra costi e benefici;

con l'Anpal si assiste alla istituzione di una struttura unica che conduce alla creazione di un dinosauro istituzionale che adotta politiche del lavoro pianificate e realizzate su modelli standardizzati che non potranno tener conto, in alcun modo, delle specifiche esigenze di natura locale, senza alcun riconoscimento alle Regioni di un ruolo forte in materia di formazione e lavoro e senza alcuna condivisione con le stesse dei livelli di prestazione da fornire ai lavoratori, con conseguente appiattimento delle politiche attive anche a livello nazionale;

l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2015, quindi, ha spostato le competenze sui programmi comunitari dal Ministero del lavoro all'Anpal, riconducendo in capo alla stessa Agenzia quelle funzioni strategiche legate ai finanziamenti comunitari, attraverso la sua diretta gestione del PON Occupazione 2014-2020 del FSE, snaturando, in tal modo ed indebitamente, le finalità occupazionali dello stesso fondo, in relazione alla programmazione delle politiche del lavoro e inclusione sociale, lasciando al Ministero il solo ruolo di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, ribaltando così un sistema che ha operato fino ad oggi, ove il Ministero esercitava il

suo ruolo strategico nella gestione e programmazione delle politiche del lavoro e dell'inclusione sociale;

sul fronte delle risorse finanziarie già l'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come confermato dallo schema di decreto in esame, l'istituzione dell'ANPAL avviene senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si comprende a questo punto come la costituzione di un organismo deputato a svolgere un ruolo strategico per l'attuazione di politiche attive del lavoro e dell'inclusione, possa essere realizzata a costo zero.

così come non può essere condiviso l'attacco sferrato al personale degli istituti coinvolti nell'operazione di devoluzione delle funzioni di coordinamento e gestione delle politiche attive del lavoro, come dettagliato dallo schema di decreto legislativo in esame a carico dell'Ente Pubblico di Ricerca ISFOL, unico ente che da anni si occupa di ricerca, monitoraggio e valutazione di politiche attive del lavoro, della formazione e del *welfare*, di cui si prevede la mobilità verso l'Agenzia di un contingente rilevante di personale con conseguente riduzione della sua pianta organica;

in realtà la suddetta istituzione, senza peraltro una chiara definizione e ripartizione di ruoli e funzioni tra i tre organismi interessati (ISFOL, Ministero del Lavoro e Agenzia Nazionale), cosa che, peraltro, rende opaca la relazione tra gli stessi, si tramuterà in un costo per la collettività, visto che il processo di smantellamento, in termini di funzioni e relativo personale, del Ministero del Lavoro e dell'Isfol, è accompagnato anche dal passaggio delle funzioni fino ad oggi in capo alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro con riferimenti alle politiche attive, ai servizi per il lavoro e alla formazione all'ANPAL, insieme alla gestione dei Fondi Interprofessionali, passaggio che si rivelerà, di fatto, in una duplicazione dell'osservatorio sulle medesime tematiche, tenuto conto che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 conferma all'Isfol, i compiti di monitoraggio e valutazione degli obiettivi e dell'operato dell'ANPAL, se così fosse l'Isfol andava, al contrario, rafforzato sia in termini di finanziamenti che di personale, e non indebolito, come invece prevede lo schema di decreto in esame che quantifica in 100 unità di ruolo quelle che saranno trasferite all'ANPAL;

lo schema di decreto in esame indica la dotazione organica pari a 217 unità (rispetto alle previste 395), compresi i livelli dirigenziali, delle quali 1 unità di livello dirigenziale generale, 7 unità di livello dirigenziale e 109 unità di personale non dirigenziale provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 100 unità del personale tecnico e di ricerca trasferito dall'Isfol, queste ultime tutte di ruolo, tenuto conto che il decreto legislativo n. 150 del 2015 non si riferiva in nessun modo al personale a tempo determinato che pur possiedono un contratto di lavoro fino al 2020;

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame afferma che i dipendenti, sia che transitino dal ministero che dall'Isfol, potranno portare con sé le diverse tipologie contrattuali e previden-

ziali di appartenenza, condizione questa che farà emergere criticità dal punto di vista di trasparenza e separazione di ruoli e funzioni, nonché difficoltà di relazioni tra colleghi con contratti e retribuzioni diverse a parità di mansioni;

gli articoli 3 e 4 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame determinano le modalità di trasferimento delle risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol, in tale ambito pur prevedendo interPELLI e avviso pubblico si prevede altresì che in caso di mancato raggiungimento del numero di unità da trasferire su base volontaria si provveda con trasferimento coatto ma escludendo da tale azione i dipendenti dell'Isfol che nel corso del 2015 hanno ricoperto incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca. Tale ultima indicazione appare incomprensibile in quanto sembra, più che garantire la continuità delle attività di ricerca che viene da una attività pluriennale non certo legata ad un solo anno, a garantire una parte dello stesso personale che ha svolto attività di ricerca;

il processo di progressivo indebolimento dell'Isfol, d'altronde è già previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, confermato anche dalla riduzione del contributo finanziario istituzionale previsto per il *turnover*, a decorrere dall'anno 2016, determinando in questo modo l'impossibilità per l'istituto di procedere ad assunzioni e di consolidare la sua funzione di ente pubblico di ricerca pubblica a servizio del Paese;

il caso dell'Isfol merita un approfondimento specifico, poiché rappresenta un ulteriore caso del processo di smantellamento della ricerca pubblica in questo Paese, che disattende lo stesso *target* definito da Europe 2020, che stabilisce un investimento nella ricerca pari al 3 per cento del Pil, a fronte dell'esiguo 1,27 per cento dell'Italia, ed avvalorando il dubbio che l'attuale governo attribuisca scarso valore alla valutazione delle politiche del lavoro a quelle sociali e formative. Diversamente, il caso Isfol, dovrebbe offrire l'occasione per sottolineare la necessità di aprire un fronte ampio che, restituendo centralità al Parlamento, riporti in cima alle priorità del Paese la Ricerca Pubblica, nella consapevolezza che la stessa ricerca non si può condurre a costo zero e che il reale esercizio di azioni essenziali e strategiche, come le politiche attive per il lavoro e la formazione, avrebbe meritato, semmai, un intervento che valorizzasse l'esistente e superasse le attuali criticità di sistema, difendendo e rilanciando l'Isfol quale bene comune con funzioni di terzietà e garanzia nell'opera di valutazione e monitoraggio delle politiche della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale;

esprime parere contrario.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 281**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessò che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che domanda ad un regolamento governativo l'adozione dello statuto dell'ANPAL;

atteso che il termine (ordinatorio) per l'emanazione del regolamento – stabilito in 45 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 149 – è scaduto l'8 novembre 2015,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 3, con riferimento ai poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, appare opportuno, come evidenziato dal parere del Consiglio di Stato, fare un chiaro rinvio alle previsioni delle fonti primarie.

Con riferimento all'articolo 4 sull'adozione dei regolamenti di contabilità e di organizzazione dell'Agenzia, si fa presente che, in base alla normativa generale sugli statuti delle agenzie pubbliche, il potere di approvazione dei regolamenti sull'organizzazione ed il funzionamento adottati dall'Agenzia spetta al Ministero vigilante (nel caso di specie, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e che la sostituzione del potere di approvazione con una funzione consultiva dovrebbe essere operata con norma di rango legislativo.

In merito all'articolo 7 sulle modalità di deliberazione del Consiglio di amministrazione, si fa presente che, come anche evidenziato dal parere del Consiglio di Stato, dal combinato disposto dei commi 5 e 7 potrebbe verificarsi la possibilità che ogni tipo di deliberazione possa essere decisa dalla sola volontà del presidente. Pur considerando che il numero dei componenti dell'organo è fissato in sole tre unità, si ritiene necessario fare in modo che la possibilità di un funzionamento a due dell'organo collegiale, con prevalenza del voto del Presidente, vada circoscritta a casi ben delimitati e non consentita quale possibilità generalizzata.

Sull'articolo 9, nella parte concernente le deliberazioni del collegio dei revisori, si osserva che, essendo il numero legale per la seduta costituito dalla presenza di almeno due membri, sarebbe opportuno definire la disciplina per il caso di parità di voti ovvero prevedere che alle sedute siano convocati sia i membri effettivi sia i supplenti (di modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti sia del tutto residuale).

Sulle funzioni del direttore generale, di cui all'articolo 10, confermandosi quelle già stabilite dalla disciplina di rango legislativo, si rileva l'esigenza, in considerazione di alcune differenze nella formulazione letterale rispetto alla disciplina legislativa, dell'inserimento in via aggiuntiva di un richiamo generale di quest'ultima.

In merito all'articolo 16 sulla procedura per l'adozione delle modifiche allo statuto, in conformità ai principi generali, si osserva che queste ultime dovrebbero essere operate con lo stesso procedimento stabilito per l'adozione dello statuto medesimo e che, pertanto, occorrerebbe far riferimento alle modalità poste dalla disciplina generale per i regolamenti di delegificazione. Inoltre, si ricorda che tali modalità contemplano anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari, parere che non è invece compreso nell'attuale formulazione dell'articolo 16.

L'articolo 17, con il quale si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un'organizzazione temporanea dell'Agenzia (in attesa del regolamento di organizzazione), appare ultroneo, in quanto non compete alla fonte regolamentare e statutaria individuare l'ambito di competenza del medesimo decreto; quest'ultimo, inoltre, può definire, in base alla disciplina di rango legislativo, soltanto una scansione temporale delle modalità e procedure di trasferimento delle suddette risorse e non un'organizzazione temporanea. Si segnala, altresì, che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Atto di Governo n. 266) già disciplina, all'articolo 10, un'organizzazione temporanea dell'Agenzia.

